SUCCESSIONI

1 LE SUCCESSIONI: DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE

1.1 *Successione a titolo universale e particolare*

La successione *mortis causa* rappresenta il fenomeno mediante il quale un soggetto, subentra ad un altro soggetto, persona fisica (c.d. *de cuius*) nella titolarità di uno o più diritti patrimoniali.[1]

La successione può essere a titolo universale o a titolo particolare:[2] nel primo caso comprende «*l'universalità o una quota dei beni*» del *de cuius* ed il successore assume la qualità di erede;[3] nel secondo caso, invece, viene attribuito un determinato bene o un complesso di beni ed il successore è qualificato come legatario.[4]

Inoltre, l'erede succede nei rapporti attivi e passivi del *de cuius*, a titolo universale o in una quota, mentre il legatario succede limitatamente ad un determinato rapporto.[5]

1.2 *Apertura della successione: la vocazione ereditaria*

Come disciplinato dal Codice Civile, la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.[6]

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con certezza assoluta la data della morte di una persona, ai fini della determinazione dell'apertura della successione, sarà considerata la data che risulta dallo stato civile fondata sulle conclusioni emerse in sede di indagini disposte dall'autorità giudiziaria. Tale risultanza, cui fanno riferimento gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, costituisce una presunzione legittima, che può essere superata con la prova contraria degli eredi, obbligati al pagamento dell'imposta di successione.[7]

Aperta la successione, occorre stabilire se quest'ultima verrà regolata dalle norme sulla successione legittima o testamentaria; l'individuazione dei soggetti che diventeranno titolari dei diritti e degli obblighi facenti capo al *de cuius*, e dunque degli eredi, prende il nome di vocazione: si parla in proposito di vocazione legittima o testamentaria.[8]

1.2.1 *Le successioni legittime: fondamento e presupposti*

La successione può avvenire per legge o per testamento.[9] Quando manca il testamento o nel caso in cui vi sia un testamento ma che non disponga di tutti i beni, si attua la successione legittima;[10] si evidenzia che in tale ultimo caso, la succes-

sione legittima è limitata ai beni per i quali il testamento non dispone nulla.

Nella successione legittima è la legge che determina i criteri di ripartizione dell'eredità ed i soggetti ai quali i beni del *de cuius* devono essere assegnati (c.d. "successibili") legati al *de cuius* da vincoli familiari.[11]

Altro presupposto della successione per legge è la sussistenza di un vincolo, coniugale o di parentela, che conferisce il titolo a succedere.[12] Il fondamento della successione legittima è pertanto rinvenibile, oltre che nella morte della persona, nel principio della solidarietà familiare secondo il quale il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali e gli altri parenti (c.d. legittimari) hanno diritto di ricevere, comunque, una quota del valore del patrimonio del *de cuius* (c.d. quota di legittima o di riserva).[13]

1.2.1.1 Le classi di successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve nel seguente ordine:

1. al coniuge, esclusi gli affini, ossia i parenti dell'altro coniuge;[14]
2. ai discendenti legittimi e naturali;
3. agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti;
4. allo Stato.

È pertanto necessaria nei casi *sub* 1) – 3) una determinata relazione familiare tra il chiamato e il *de cuius*. Nel caso di cui al punto 4) la disposizione si applica ai cittadini italiani ed ai soggetti che non hanno la cittadinanza in nessuno stato (c.d. apolidi) residenti in Italia.

Se il defunto infatti non ha disposto dei propri beni per testamento e non vi sono successibili, l'eredità è devoluta allo Stato che acquista di diritto senza accettazione e non può rinunziare: ciò allo scopo di non lasciare i beni privi di titolarità.

1.2.1.2 La successione del coniuge superstite e del coniuge separato

La quota spettante al coniuge superstite varia in funzione della presenza o meno di altri eredi. In caso di assenza di figli legittimi o naturali, e senza che vi siano altri parenti, al coniuge è devoluto l'intero asse ereditario.[15]

Nel caso in cui vi sia un coniuge ed un solo figlio, legittimo o naturale, al coniuge spetta la metà dell'eredità; l'altra metà spetta, invece, al figlio unico. Se al coniuge concorrono due figli, ciascuno avrà diritto ad un terzo dell'eredità;[16] qualora invece, vi siano più figli che concorrono con il coniuge, ad essi spettano i due terzi dell'eredità, divisi equamente tra di essi, mentre al coniuge spetta un terzo dell'eredità.[17]

In caso di assenza di figli, ma in presenza di ascendenti legittimi o fratelli o sorelle del *de cuius*, al coniuge spetteranno i due terzi dell'eredità.

Un trattamento particolare riguarda poi i casi di interruzione legale del matrimonio: in caso di separazione consensuale tra i coniugi, le parti hanno gli stessi diritti successori spettanti ai coniugi; in caso di separazione giudiziale è invece riservato un diverso trattamento al coniuge separato a seconda che la separazione sia con o senza addebito: i diritti successori spettano, infatti, soltanto al coniuge al quale non viene addebitata la separazione.[18] Nel caso di separazione con addebito, la disciplina civilistica dispone che al coniuge separato con addebito di responsabilità è attribuito un assegno vitalizio se già al momento dell'apertura della successione aveva diritto al ricevimento degli alimenti.[19]

Nel caso di divorzio, invece, il coniuge divorziato non è più un erede legittimo e perde ogni diritto successorio.

In caso di morte dell'*ex* coniuge, il coniuge divorziato, infatti, venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità, potrà solo riceverne una quota se è titolare dell'assegno alimentare o dell'assegno divorzile: ciò vale nel caso in cui l'assegno non sia stato già corrisposto in un'unica

soluzione. L'articolo 9-*bis* Legge 1 dicembre 1970, n. 898 prevede che il beneficiario di somme periodiche di denaro e dunque dell'assegno, possa richiedere e ricevere, in caso di morte dell'obbligato, un assegno a carico dell'eredità.[20]

1.2.1.3 La successione dei figli naturali e legittimi

Al padre e alla madre, i figli, legittimi o naturali, succedono in parti eguali;[21] nella successione legittima, la quota a favore di un figlio, dipende dal numero degli altri figli e dalla

presenza o meno del coniuge: in mancanza del coniuge, al figlio unico spetta l'intera eredità mentre in presenza di più figli, l'intera eredità deve essere ripartita in parti uguali tra di essi.[22]

1.2.1.4 *La successione dei parenti*

Per successione dei parenti si intende la successione degli ascendenti, dei fratelli e sorelle e degli altri parenti prossimi, senza distinzioni di linea; la successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado; i parenti fino al 6° grado sono, ad esempio, i figli di fratelli (cugini) che sono parenti di quarto grado, i nipoti in linea retta dei cugini che sono parenti di sesto grado.[23]

Nel prosieguo si esaminano le ipotesi di successione dei parenti nel caso in cui il defunto non abbia figli e coniuge.

- *Successione degli ascendenti:* al defunto senza figli, né fratelli e sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in parti eguali o il genitore che sopravvive; nel caso in cui il defunto non abbia figli, né fratelli e sorelle o loro discendenti, né genitori, ad esso succedono per metà gli ascendenti in linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti in linea materna.[24] Qualora gli ascendenti non siano di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.[25]
- *Successione dei fratelli e delle sorelle:* al defunto senza genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Ai fratelli e alle sorelle unilaterali, che hanno cioè in comune solo un genitore, spetta solo metà della quo-

ta che spetta ai germani; a questi ultimi, essendo fratelli nati dagli stessi genitori spetta, dunque, una quota maggiore.[26]

- *Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle:* se con i genitori o con uno solo di essi concorrono fratelli e sorelle (germani del defunto) tutti concorrono in parti uguali, purché in nessun caso la quota spettante ai genitori o ad uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ad ognuno spetta la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani o dei genitori, salvo in ogni caso la quota della metà a favore di questi ultimi.[27] Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi spetta la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.[28]
- *Successione di altri parenti:* al defunto senza figli, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle, la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra parenti oltre il sesto grado.[29] I parenti si dividono in due categorie: parenti in linea retta e parenti in linea collaterale; la parentela in linea retta unisce le persone che hanno una discendenza diretta (ad es. padre e figlio, nonno e nipote ecc.) quella in linea collaterale unisce le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zii, cugini ecc.). Per il calcolo del "grado di parentela" ovvero della distanza in termini di discendenza tra gli appartenenti alla stessa famiglia, risulta utile una rappresentazione grafica delle relazioni e delle discendenze tra le persone (c.d. albero genealogico.

1.2.2 *Le successioni testamentarie: la quota disponibile*

La successione testamentaria si attua mediante il testamento.[30]

Del patrimonio del *de cuius*, quest'ultimo può disporre, mediante testamento, solo di una parte (c.d quota "disponibile").

Occorre fare una distinzione tra la quota disponibile e la quota di legittima (o riserva) della quale invece il testatore non può disporre liberamente a favore di alcun soggetto, in quanto spetta per legge ai legittimari.[31]

Per la determinazione della quota disponibile, si osserva che la presenza di figli esclude sempre tutti gli altri eredi. Si evidenzia che la quota disponibile varia a seconda del numero di figli e della presenza o meno del coniuge; inoltre, al coniuge è riservato il diritto di abitazione della casa in cui vi è la residenza familiare ed il diritto di uso dei mobili che l'arredano.[32]

In presenza di uno o più figli e del coniuge, la quota disponibile è pari a:

- 1/3 se vi sono 1 figlio ed il coniuge; dei rimanenti 2/3 del patrimonio, 1/3 è riservato al figlio ed 1/3 al coniuge;[33]
- 1/4 se vi sono più figli ed il coniuge; dei 3/4 rimanenti, 2/4 (corrispondenti alla metà del patrimonio) spettano ai figli, mentre 1/4 del patrimonio spetta al coniuge.[34]

In presenza di uno o più figli ed in mancanza del coniuge, la quota disponibile diminuisce se ci sono più figli. In sintesi:

- se vi è 1 solo figlio, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, e l'altra metà rappresenta la quota disponibile;[35]

- se vi sono più figli: i 2/3 del patrimonio sono divisi tra i figli in egual misura e la quota disponibile è pari a 1/3;[36]

In mancanza di figli, se vi sono il coniuge e gli ascendenti legittimi (padre, madre, nonni) la quota disponibile è pari a:

- 1/4, mentre al coniuge spetta la metà del patrimonio e agli ascendenti invece 1/4 del patrimonio.[37]

Se invece mancano il coniuge ed i figli, la quota disponibile è pari a 2/3, mentre agli ascendenti legittimi spetta 1/3.[38]

In caso di mancanza del coniuge e degli ascendenti, il testatore è libero di disporre del proprio patrimonio.

A fianco si propone uno schema sintetico relativo alle quote spettanti in caso di successione legittima e testamentaria.

1.2.3 Le successioni necessarie: nozioni generali

La successione necessaria determina le quote del patrimonio del *de cuius* che "necessariamente" devono essere divise tra i successori in presenza di testamento.

La *ratio* sottostante l'istituto della successione in esame è rinvenibile nell'esigenza di tutelare alcune categorie di familiari; da ciò nasce la previsione *ex lege* dei c.d. eredi legittimari i quali hanno diritto a ricevere una determinata quota del patrimonio del *de cuius* stabilita per legge, anche contro la volontà di quest'ultimo. Qualora, infatti, le disposizioni indicate nel testamento siano in contrasto con l'attribuzione delle quote come previsto dalla legge, le medesime saranno inefficaci.

Qualora il *de cuius* lasci un testamento, è a lui data la facoltà di disporre, liberamente, solo di una parte del patrimonio (c.d. quota disponibile) ove esistano eredi legittimari,

Successione legittima o senza testamento	Successione testamentaria
Coniuge e un solo figlio	
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale); 1/2 al figlio (art. 581 c.c.)	1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale); 1/3 figlio; 1/3 quota disponibile (art. 542, co. 1 c.c.)
Coniuge e due o più figli	
1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale); 2/3 ai figli (art. 581 c.c.)	1/4 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale); 1/2 figli; 1/4 quota disponibile (art. 542, co. 2 c.c.)
Senza coniuge e un figlio	
l'intera eredità si devolve al figlio	1/2 figlio; 1/2 quota disponibile (art. 537, co. 1 c.c.)
Senza coniuge e più figli	
l'intera eredità si devolve ai figli in parti uguali (art. 566 c.c.)	2/3 figli; 1/3 quota disponibile (art. 537, co. 2 c.c.)
Senza figli, ma solo coniuge, ascendenti, fratelli e/o sorelle	
2/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale); 1/3 ascendenti e/o fratelli e/o sorelle (art. 582 c. c.)	2/4 coniuge; 1/4 ascendenti; 1/4 quota disponibile (art. 544, co. 1 c.c.)
Coniuge senza figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle	
l'intera eredità viene devoluta al coniuge	1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale); 1/2 quota disponibile (art. 540 c.c.)

la restante parte spetta, comunque, ai legitti-mari.[40] L'ordinamento giuridico pone pertanto un limite alla libertà del singolo di disporre dei propri beni in base al quale una quota dei beni del defunto (c.d. quota di riserva o quota

indisponibile o quota di legittima) o altri diritti devono essere attribuiti ai c.d. legittimari.[41]

La quota di riserva a favore dei figli legittimi o naturali varia a seconda del numero dei figli e della presenza o meno del coniuge ed è determinata come segue:[42]

- se il *de cuius* lascia un solo figlio, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio;[43]
- se ci sono due o più figli, a loro è riservata una quota pari a 2/3 del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali;[44]
- se il *de cuius* lascia, oltre ad un solo figlio, legittimo o naturale, anche il coniuge, a ciascuno spetterà 1/3 del patrimonio;[45]
- se ci sono, oltre al coniuge, due o più figli ad essi è riservata la metà del patrimonio ed un 1/4 al coniuge.[46]

La quota di riserva a favore del coniuge, qualora non vi siano figli, è pari alla metà del patrimonio dell'altro coniuge, oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano.[47]

La quota di riserva a favore invece del coniuge separato è, invece, così determinata:[48]

- se non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, il coniuge ha gli stessi diritti successori

del coniuge non separato sia nell'ipotesi in cui vi sia stata separazione consensuale, sia in caso di separazione giudiziale con addebito a carico del coniuge defunto o senza addebito;

- se è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, il coniuge, perde i diritti successori ed ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, il cui importo varia in relazione al numero dei legittimari (con l'esclusione di eventuali altri eredi) e alla consistenza del patrimonio ereditario; l'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.[49]

Il coniuge divorziato, invece, non ha alcun diritto successorio alla morte dell'*ex* coniuge.[50]

Infine, nel caso in cui, il *de cuius* lasci solo il coniuge e gli ascendenti legittimi, al primo è riservata la metà del patrimonio, mentre agli ascendenti 1/4 del patrimonio;[51] in assenza anche del coniuge (oltre che dei figli legittimi o naturali) agli ascendenti spetterà invece 1/3 del patrimonio.[52]

1.2.3.1 Rapporto tra successione legittima e necessaria

La successione legittima ha luogo qualora il *de cuius* non abbia disposto dei propri beni per *«il tempo in cui avrà cessato di vivere»* o nel caso in cui, pur essendovi un testamento, sia stata lasciata una quota di eredità senza alcuna assegnazione.[53]

La successione necessaria si attua invece nel caso in cui si abbia una successione testamentaria lesiva dei diritti che spettano *ex lege* agli eredi del *de cuius*, i quali potranno agire per ottenere quella parte di eredità loro spettante: la c.d. quota di legittima o riserva.[54]

Una prima differenza sostanziale tra la successione necessaria e la successione legittima riguarda, pertanto, la circostanza che le norme che disciplinano la successione legittima si applicano solamente nel caso in cui il *de cuius* non lasci un testamento, o pur essendovi, non riguardi tutti i suoi beni, mentre le regole sulla successione necessaria si applicano in presenza di testamento.

Inoltre, mentre il fondamento della successione necessaria è quello di tutelare i diritti spettanti ai familiari del defunto qualora manifestino la volontà di rivendicarli, la successione legittima si verifica in automatico alla morte del soggetto a cui si succede; un'altra differenza tra le due tipologie successorie riguarda i soggetti chiamati a succedere: in caso di successione necessaria, potranno succedere al *de cuius* il coniuge, i figli legittimi, adottivi e naturali (ed in mancanza di questi gli ascendenti); tutti gli altri parenti (ad es. fratelli, sorelle, ecc.) rimarranno esclusi dalla successione necessaria e, come precedentemente illustrato, inclusi in quella legittima.

1.3 Il testamento: forme e contenuto

Ai sensi dell'art. 587 c.c., il testamento è «*un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà ces-*

sato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse»;[55] oltre che revocabile, il testamento è anche un atto unilaterale, non recettizio, unipersonale e formale.[56]

Il testamento, quale atto formale, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e può essere redatto nelle forme ordinarie:[57] testamento olografo, testamento pubblico e segreto (artt. 601-608 c.c.); oppure nelle forme speciali (artt. 609-619).

- *Il testamento olografo*: deve essere scritto per intero dal testatore, datato e sottoscritto dal medesimo; rappresenta la forma più semplice di testamento tra quelle ordinarie previste. I requisiti formali essenziali del testamento olografo sono:

1. la scrittura autografa del testatore;[58]
2. la data;[59]

3. la sottoscrizione.[60]

Il testamento olografo può essere conservato dal testatore medesimo oppure affidato ad una persona di sua fiducia; può essere anche depositato presso un notaio mediante un verbale di deposito con la presenza di testimoni. Il testamento olografo presenta il vantaggio di poter essere redatto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa e su un qualsiasi foglio di carta; esso inoltre mantiene la segretezza, potendo il testatore nasconderlo.

Un aspetto da non sottovalutare è che, talvolta, può accadere che dopo la morte del *de cuius*, il testamento potrebbe anche essere distrutto, al fine di favorire una successione legittima oppure può verificarsi l'ipotesi in cui non venga pubblicato il testamento per altre ragioni.

Al fine di ridurre tale eventualità sono previste dalla legge sanzioni nel caso di soppressione, celamento o alterazione del testamento, sanzioni sia civili che penali in caso di falsificazioni, rafforzando in tal modo l'obbligo di consegna del testamento olografo al notaio per la pubblicazione.[61]

- *Il testamento pubblico:* è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore.[62] I requisiti

formali del testamento pubblico previsti dal codice sono i seguenti:
1. la dichiarazione della volontà testamentaria fatta dal testatore al notaio in presenza di due testimoni;
2. la riduzione in iscritto della volontà testamentaria da parte del notaio;
3. la lettura del medesimo da parte del notaio in presenza dei testimoni;
4. la menzione nel testamento delle suddette formalità;
5. la menzione del luogo, della data di ricevimento e dell'ora della sottoscrizione;
6. la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio.
Nel caso in cui il testatore sia nell'impossibilità o nella grave difficoltà di sottoscrivere l'atto, la disciplina civilistica prevede che il testatore medesimo dichiari la causa che gli impedisce di sottoscrivere l'atto, e che il notaio prima della lettura dell'atto menzioni questa dichiarazione.[63]

- *Il testamento segreto:* a differenza di quello pubblico non è redatto dal notaio ma dal testatore o da un terzo comunque designato dal testatore; in tale fattispecie testamentaria, il testatore mantiene celato il contenuto delle sue disposizioni, anche se non nasconde di aver fatto testamento. Il testamento segreto deve essere sigillato dallo stesso testatore che deve consegnarlo personalmente al notaio alla presenza di due testimoni dichiarando che il plico sigillato contiene il suo testamento.[64] Il testamento segreto consente al testa-

tore non solo di non rendere pubblico il contenuto del suo testamento mantenendo la *privacy* ma di avere la certezza che non venga sottratto, alterato o distrutto. Tale tipologia di testamento si distingue dal testamento pubblico in quanto non è il notaio a recepire e rogare la volontà testamentaria; il notaio ignora integralmente quale sia il contenuto del testamento che gli viene affidato in busta sigillata; a differenza invece del testamento olografo che è una semplice scrittura privata, il testamento segreto richiede una duplice formalità pubblica.[65]

- *I testamenti speciali:* possono essere ricevuti in circostanze eccezionali dal notaio; si tratta di testamenti pubblici ricevuti da persone che esercitano determinate funzioni (ad esempio sindaco, comandante di nave o aereo, ufficiale ecc.) in determinate occasioni. Si caratterizzano per le seguenti specificità: maggiore semplicità delle forme; possibilità di rendere dichiarazioni ad un pubblico ufficiale diverso dal notaio; limitata efficacia temporale (perdono, infatti la loro efficacia trascorsi tre mesi dal giorno in cui il testatore è stato in grado di testare in via ordinaria). Sono previste tre specie tassative di testamento speciale: in occasione di malattie contagiose o in occasione di calamità pubbliche o infortuni; durante la navigazione marittima ed aerea; per i militari o assimilati.[66]

Il testamento è anche un atto a contenuto patrimoniale, come si evince dall'art. 587 c.c. in quanto il testatore mediante il medesimo, dispone delle proprie *sostanze*.[67]

È inoltre previsto, al secondo comma dell'art. 587 c.c., che le disposizioni di carattere non patrimoniale (quali ad esempio, il riconoscimento di un figlio naturale, l'istituzione di una fondazione, la designazione di un tutore) hanno efficacia, se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche qualora manchino disposizioni di carattere patrimoniale, purché la legge consenta specificamente di inserirle in esso.[68]

1.3.1 Disposizioni testamentarie a titolo particolare: il legato

L'art. 588, co. 1 c.c. prevede che «*Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario*».[69]

Si è già accennata la nozione di successione a titolo universale e a titolo particolare con riferimento alle attribuzioni patrimoniali.[70]

Nonostante tale distinzione, l'attribuzione di singoli beni, può essere disposta, non solo a titolo di legato, ma anche a titolo universale:[71] la disciplina civilistica prevede infatti che «*l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio*»;[72] tale norma disciplina la cosiddetta institutio *ex re certa* finalizzata ad accertare se l'indicazione di determinati beni, nell'intenzione del *de cuius*, debba o meno considerarsi come quota parte del patrimonio, cioè con riferimento ad una visione complessiva dell'asse ereditario e dei suoi valori:[73] in caso positivo, il soggetto beneficiario assume la qualità di erede.[74]

L'assegnazione di determinati beni si configura invece come legato qualora il *de cuius* abbia voluto attribuire singoli individuati beni non considerati come quota del suo patrimonio.

Per qualificare un'attribuzione patrimoniale *mortis causa* come eredità o legato, deve pertanto essere svolta un'indagine

circa la volontà del *de cuius*; nel caso in cui quest'ultimo, pur indicando determinati diritti, voleva attribuirli come quota del patrimonio, trattasi di eredità; se invece la volontà è di lasciare quei diritti come singoli lasciti a titolo particolare, si tratterà di legato.

Oltre che per le differenti attribuzioni patrimoniali, la distinzione tra erede e legatario rileva, anche con riguardo agli effetti ed alle modalità di acquisto, rispettivamente, dell'eredità e del legato: mediante accettazione nel primo caso, automaticamente nel secondo, salva la facoltà di rinunziarvi.[75]

Un'altra fondamentale differenza tra erede e legatario attiene al profilo della responsabilità per i debiti ereditari, in quanto diversamente dall'erede, il legatario non risponde di questi ultimi o comunque può essere tenuto a risponderne, solo nei limiti del valore del legato.[76]

1.3.2 *Capacità di disporre e di ricevere per testamento*

Possono disporre per testamento, coloro che abbiano piena capacità di agire, di intendere e di volere.[77] È pertanto logico che, trattandosi di un atto di disposizione *mortis causa* del proprio patrimonio, il nostro ordinamento preveda che possano disporre per testamento coloro che non siano dichiarati incapaci per legge; sono incapaci di testare i minori, gli interdetti e gli incapaci di intendere e di volere nel momento in cui abbiano fatto il testamento;[78] l'inabilitato può invece testare.[79] Naturalmente, l'incapacità va valutata con riferimen-

to al momento in cui si fa il testamento e non al momento dell'apertura della successione; è pertanto valido il testamento precedente alla dichiarazione di interdizione.[80]

Nel caso di incapacità del testatore, è prevista la facoltà di impugnare il testamento da chiunque vi abbia interesse; il termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.[81]

Circa la capacità di ricevere per testamento, si osserva che vale quanto previsto in tema di successione; non si tratta di una incapacità assoluta di succedere per testamento, infatti le singole norme specificano tempi e modi della condizione di incapacità, che si verifica dunque caso per caso. Il Legislatore intende tutelare, in tal modo, la piena ed assoluta libertà del volere del testatore, che si ritiene possa subire condizionamenti da chi ha con lui una certa delicata relazione soggettiva ed oggettiva. Non sono infatti capaci di succedere: il tutore e protutore se è la persona sottoposta a tutela a disporre in suo favore, che non sia ascendente, discendente, coniuge, fratello o sorella del testatore;[82] il notaio che ha redatto l'atto, i testimoni e l'interprete eventualmente intervenuti al testamento;[83] oppure colui che ha scritto (salvo approvazione di mano del testatore o nell'atto della consegna) o il notaio che ha ricevuto il testamento segreto.[84]

1.3.3 *La pubblicazione del testamento: forme e procedimento*

Apertasi la successione, il testamento olografo e quello segreto devono essere pubblicati, al fine di rendere noto a tutti gli interessati il loro contenuto; per il testamento pubblico invece, ciò non accade, in quanto la forma notarile dell'atto già ne prevede la pubblicazione.

La pubblicazione consiste nella trasposizione del contenuto del testamento in un verbale redatto dal notaio.[85]

L'art. 620 c.c. pone a carico di chiunque sia nel possesso di un testamento olografo l'obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, obbligo che non è tuttavia sanzionato, né è previsto un termine; nel caso di testamento segreto, il medesimo articolo prevede che se il testamento «*è stato depositato dal testatore presso un notaio la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario*»;[86] il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore.[87]

A seguito della morte del testatore, il testamento olografo e segreto vengono resi pubblici mediante l'istituto della pubblicazione, mentre per il testamento pubblico la pubblicazione avviene immediatamente ed il notaio provvede alla semplice comunicazione.[88]

Il notaio deve poi comunicare l'esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.[89]

1.3.4 *Nullità, annullamento e revoca delle disposizioni testamentarie*

L'inefficacia del testamento può dipendere da vizi che rendono il testamento annullabile o nullo. Tali vizi possono riguardare l'intero testamento o singole disposizioni testamentarie, pertanto si distingue tra nullità o annullabilità integrale o parziale.

La nullità integrale del testamento può essere dovuta a difetto della forma prescritta nei seguenti casi:[90]

1. per il testamento olografo: se manca l'autografia o la sottoscrizione;[91]
2. per il testamento pubblico: se manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell'uno o dell'altro;[92]

3. per il testamento segreto: se manca l' osservanza delle forme previste dagli artt. 604-605 c.c., salvo che esso non valga come olografo.[93]

Gli altri difetti di forma, invece, non danno luogo alla nullità ma alla mera annullabilità del testamento.

Circa la nullità parziale del testamento, si osserva che in varie ipotesi la nullità colpisce una o più singole disposizioni, lasciando valide le altre. Ciò si verifica:

1. per illiceità del motivo:[94] il motivo comporta la nullità delle singole disposizioni a condizione che:
   a. sia illecito;[95]
   b. risulti dal testamento sotto forma di condizione o modo;
   c. sia stato l'unico che abbia spinto il testatore a disporre;
2. per indeterminatezza dell'oggetto o del beneficiario della disposizione: qualora non possa essere determinato in alcun modo il destinatario oppure la sua determinazione sia rimessa all'arbitrio di un terzo o se da quest'ultimo dipenda la determinazione della quota dell'eredità o dell'oggetto o quantità del legato.[96]

L'azione di annullamento si prescrive in un quinquennio, che non decorre dall'apertura della successione ma dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizione testamentarie.[97]

Un'importante differenza rispetto alla comune azione di annullamento contrattuale è nel fatto che la legittimazione ad agire spetta a chiunque vi abbia interesse, legittimato è, dunque, chi dall'annullamento possa acquistare diritti.[98]

Le ipotesi di annullabilità integrale del testamento sono invece le seguenti:

1. vizio di forma: per i difetti di forma diversi da quelli previsti per la nullità del testamento;[99]
2. vizio di capacità del testatore: come già illustrato, ai sensi dell'art. 591 c.c. possono disporre per testamento coloro che non siano dichiarati incapaci dalla legge (minore, interdetto e l'incapace naturale); in tali casi il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse e l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è data esecuzione alle disposizioni testamentarie.[100]

L'annullabilità delle singole disposizioni dipende invece da vizi della volontà: la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.[101] Sono legittimati ad impugnare le disposizioni testamentarie tutti coloro che potrebbero ricevere vantaggi dall'annullamento della disposizione testamentaria.[102] L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.[103]

Ai sensi dell'art. 624 c.c. anche l'errore sul motivo è causa di annullamento della disposizione testamentaria qualora sia stato causa unica e determinante dell'atto, senza cui il testatore non avrebbe testato o avrebbe testato in maniera diversa.[104]

Il testamento può essere in qualsiasi momento revocato dal soggetto testante, che può ritrattare la volontà espressa in precedenza.[105]

Della revocabilità del testamento si ha evidenza anche nell'art. 679 c.c., in cui è previsto che non si possa in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie e che ogni clausola o condizione contraria si considera senza effetto.[106]

Il Codice Civile prevede le seguenti fattispecie di revoca:

1. *revoca espressa:*[107] consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, contenuta in un nuovo testamento o in un atto notarile, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti;
2. *revoca tacita o implicita:* si verifica quando il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla, in questi, soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili, senza tuttavia manifestare un'espressa volontà di revocarlo;[108] oppure si verifica nel caso di distruzione, lacerazione o cancellazione, in tutto o in parte, del testamento olografo che si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo;[109] oppure nel caso di ritiro del testamento segreto;[110] o per alienazione o trasformazione della cosa legata;[111]

3. *revoca presunta:* si ha nel caso in cui le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore (anche adottivo) ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio; la revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.[112]

La revoca totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata (cd. revoca della revoca) nelle forme richieste dall'art. 680 c.c.: deve essere espressa.[113]

1.3.5 L'esecuzione volontaria e l'esecutore testamentario

Il Legislatore prevede lo strumento della conferma o dell'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie; l'art. 590 c.c. dispone infatti che la nullità del testamento o di una singola disposizione possa essere superata mediante la conferma e l'esecuzione volontaria.[114] La nullità non può dunque essere fatta valere da chi conoscendo la causa di nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.[115] La conferma può essere sia espressa che tacita: nel primo caso occorre un atto scritto;[116] per quanto riguarda la c.d. conferma tacita, il comporta-

mento esecutivo consiste nell'adempimento della volontà del *de cuius* tacita.[117]

Il testatore, per dare l'esatta esecuzione al testamento può nominare, nel testamento, uno o più esecutori testamentari, e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.[118] Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di agire (minore, interdetto, inabilitato); anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.[119]

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.[120]

Il testatore non può esonerare l'esecutore dalla responsabilità della gestione e dall'obbligo di rendere conto al termine della stessa, entro un anno dalla morte del testatore.[121]

1.3.6 L'azione di riduzione

Può verificarsi l'ipotesi in cui il *de cuius* abbia effettuato in vita donazioni oppure che il medesimo abbia posto in essere disposizioni testamentarie che ledono la quota di riserva; il

Legislatore offre un rimedio a tale ipotesi al fine di reintegrare la suddetta quota: l'azione di riduzione.

L'esercizio di tale azione è volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno avuto come effetto la lesione della quota di riserva.

Preliminare all'azione di riduzione è la riunione fittizia che può eseguirsi solo al momento dell'apertura della successione: in primo luogo si determina il valore dei beni (mobili, immobili e crediti) caduti in successione.[122] Da tale somma si sottraggono eventuali debiti del *de cuius*: viene così determinato l'asse ereditario rispetto al quale si determina la quota di riserva e quella disponibile. Con riferimento all'ammontare del patrimonio così determinato è possibile stabilire se le disposizioni testamentarie o donazioni effettuate in vita siano o meno lesive della quota di legittima.

I legittimari possono far valere il loro diritto alla quota legittima anche contro la volontà testamentaria del *de cuius*, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie fino ad ottenere una quota di eredità pari al valore della loro legittima. Nel caso in cui la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia sufficiente a integrare tale valore, i legittimari possono chiedere anche la riduzione delle donazioni fatte dal *de cuius*.[123]

Per esercitare tale azione, il legittimario ha l'onere di accettare con beneficio di inventario; la decadenza dal beneficio non comporta la perdita della facoltà di esercitare l'azione di riduzione.[124]

L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni che decorrono dal giorno dell'apertura della successione.[125]

Si evidenzia che con la Legge 80/2005 sono state introdotte alcune novità di portata rilevante riguardanti proprio la tutela degli acquirenti di beni ricevuti in donazione.

In particolare, se l'azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione (e il bene viene recuperato), le ipoteche e i pesi (ad es. l'usufrutto) restano efficaci, fermo però restando «*l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni*» (art. 561 c.c.), e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro 10 anni dall'apertura della successione. Se, invece, l'azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche. Affinché il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli stretti congiunti del donante e la sua decorrenza sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta (art. 563 c.c., come modificato dalla Legge 80/2005) l'opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale (cioè non proposto avanti al giudice) di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione; l'opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni.

1.4 Le azioni a tutela dell'erede: petizione ereditaria

Come già illustrato, con l'accettazione il chiamato acquista la qualità di erede e diviene titolare del diritto di proprietà sui beni ereditari. Qualora questi beni siano nel possesso di altri soggetti che rifiutino la restituzione, l'erede può esercitare l'azione di petizione ereditaria al fine di ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, sia a titolo di erede o senza titolo alcuno e chiedere la restituzione dei beni stessi.[126]

Si tratta di un'azione universale in quanto ha per oggetto non beni singoli determinati, ma l' universalità di beni, cioè l'eredità, ed è diretta ad ottenere il riconoscimento della qualità di erede.[127]

1.5 La collazione: oggetto e soggetti interessati

La collazione è l'atto con il quale i soggetti che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto ricevuto dal *de cuius* in donazione.[128]

La collazione è obbligatoria per legge, salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota

disponibile;[129] ciò al fine di evitare una disparità di trattamento tra i coeredi.[130]

La dispensa dalla collazione, espressamente prevista dall'art. 737 c.c., è il negozio giuridico unilaterale con il quale il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.[131]

Ai sensi dell'art. 737 co. 2 cod. civ. suddetta dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile; in tal

modo è garantita una tutela alla quota riservata ai legittimari "intangibile". Pertanto, qualora la dispensa dovesse comportare lesione della legittima, il donatario sarà tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile.

L'effetto della dispensa dalla collazione riguarda, dunque, solo l'ammontare economico e non anche la sfera patrimoniale, fermo restando che l'ammontare del *donatum* sia pari alla legittima o, in caso di esubero, alla quota disponibile. Nel caso in cui la donazione sia pari alla quota che spetta per legge all'erede, e non leda le quote previste per gli altri eredi, egli potrà ritenere la liberalità ricevuta, senza dover effettuare l'imputazione mediante il versamento di denaro o la restituzione in natura del bene (ad es. dell'immobile donato). Qualsiasi eccedenza rispetto a tale quota invece sarà conguagliata in denaro dal beneficiario della dispensa.

La dispensa dalla collazione si differenzia dalla donazione in quanto quest'ultima è una liberalità *inter vivos*, la prima invece riguarda una disposizione *mortis causa*: il disponente viene infatti a disciplinare una vicenda che ha a che fare con l'attribuzione e la distribuzione delle attività non già come facenti parte del suo patrimonio attuale, bensì come appartenenti all'asse ereditario per il tempo in cui avrà cessato di vivere.[132]

Per quanto riguarda i beni soggetti a collazione, occorre distinguere tra beni mobili ed immobili;[133] qualora oggetto della donazione sia un bene immobile, la collazione può realizzarsi o conferendo il bene in natura o imputando il valore del bene al tempo dell'apertura della successione alla propria quo-

ta ereditaria;[134] qualora sia un bene mobile la collazione si fa per imputazione:[135] invece della consegna del bene, sarà data la cifra in denaro corrispondente al valore del bene al momento dell'apertura della successione.[136] Nel caso in cui oggetto della donazione sia una somma di denaro, l'importo della donazione è assegnato al donatario e, contemporaneamente, ogni discendente non donatario riceve materialmente una pari somma utilizzando il denaro esistente nell'eredità. Se il denaro appartenente all'asse ereditario non è sufficiente e il donatario non vuole conferire direttamente la somma ricevuta in donazione, i discendenti non donatari preleveranno beni mobili o immobili esistenti nell'asse, in proporzione delle rispettive quote;[137] se oggetto della donazione sono Titoli di Stato o azioni quotate, la collazione si fa sulla base dei listini di borsa, sempre con riferimento al tempo dell'apertura della successione.[138]

1.6 La comunione e la divisione ereditaria

Presupposto della divisione ereditaria è l'esistenza della comunione.[139]

La comunione ereditaria sorge nel caso in cui tra più soggetti chiamati all'eredità, per legge o per testamento (c.d. coeredi), si ha una situazione di contitolarità dei beni appartenenti all'asse ereditario.[140] L'oggetto della comunione ereditaria è pertanto costituito dalla contitolarità di diritti reali.[141]

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, non si ha una situazione di comunione solo qualora il testatore abbia provveduto a dividere i beni del suo patrimonio mediante il testamento.

Ciascun coerede può chiedere, in qualunque momento, la divisione delle quote;[142] la divisione ereditaria si configura pertanto come l'atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria determinatasi al momento dell'apertura della successione.[143]

Alla divisione devono obbligatoriamente partecipare tutti i coeredi ovvero i loro successori a titolo universale o a titolo particolare (legatari).[144]

La divisione può essere effettuata d'accordo fra le parti (c.d. divisione amichevole o contrattuale) o essere realizzata tramite l'autorità giudiziaria (c.d. divisione giudiziale).[145]

Una volte avvenuta la divisione, ciascun erede è unico successore in tutti i beni componenti la sua quota, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.[146]

Sono oggetto della divisione i beni facenti parte della massa ereditaria (mobili, immobili ecc.).

Possono realizzarsi due tipologie di divisione: in natura o con conguagli in denaro. Nel primo caso la divisione deve aver luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.[147]

La seconda ipotesi riguarda la divisione con conguagli in denaro. L'art. 728 c.c. prevede, infatti, che l'ineguaglianza in natura nelle quote si compensa con un equivalente in denaro.

Nel caso invece in cui i beni risultino indivisibili, è possibile che si valuti la necessità di procedere alla vendita dei medesimi a un terzo o all'attribuzione a un condividente in cambio di una corrispondente somma di danaro da dividere tra i coeredi.

Con riguardo alla divisione ereditaria è possibile procedere alla vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.[148]

Se i coeredi aventi diritto a oltre la metà dell'asse ereditario sono d'accordo sulla necessità della vendita per il pagamento dei debiti ereditari, si procede alla vendita dei beni, mobili e immobili, la cui cessione rechi il minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.[149]

1.7 Divieto di patti successori

L'articolo 458 del Codice Civile dispone la nullità di «*ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione*» prevedendo inoltre che «*è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi*».[150]

Tale principio sancisce il c.d. divieto dei patti successori finalizzato ad assicurare la massima libertà di disporre della propria successione, che potrebbe essere limitata dal vincolo derivante da tali patti, da intendersi come veri e propri contratti successori con i quali si dispone dei propri beni nella fase successiva alla propria morte. Il divieto vale sia per questi ultimi sia per le pattuizioni relative a diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, o alla rinuncia ai medesimi.

Il divieto riguarda tre categorie di patti successori: si distingue il patto c.d. istitutivo (con il quale il futuro *de cuius* dispone dei propri beni o a titolo universale o a titolo particolare per il periodo successivo alla morte), il patto c.d. dispositivo (il promittente dispone di beni che prevede di acquistare da una futura eredità), il patto c.d. rinunciativo o abdicativo (con il quale il futuro chiamato rinunci ai diritti che potrebbero derivargliene ancora prima della apertura della successione).[151]

Secondo la dottrina prevalente, il fondamento del divieto dei patti successori e della conseguente nullità dei medesimi, viene individuato nella inammissibilità di una terza causa di delazione, rappresentata da tali patti, essendo di fatto ammesse solo le due cause di delazione sancite dal Codice Civile che all'art. 457 c.c. prevede che l'eredità si devolve per legge o per testamento.

Ai patti successori si applicano tutte le norme previste in tema di nullità dei contratti.[152]

1.8 I patti di famiglia

In tema di divieto di patti successori, l'art. 458 c.c. contiene le seguenti parole: «*Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768*-bis *e seguenti*».[153]

Da tale previsione si evince che la disciplina disposta per i cc. dd. patti di famiglia introduce un patto successorio eccezionalmente ammesso in forza dell'inciso di cui all'art. 458 c.c.[154]

Il Legislatore ha previsto una disciplina *ad hoc* al fine di garantire la validità di specifici accordi contrattuali in caso di morte dell'imprenditore e di tutelare l'interesse del medesimo, consentendo la destinazione dell'azienda a specifici successori (parenti o discendenti) solitamente già impegnati nell'attività di gestione dell'impresa, salvaguardandone la stabilità.[155]

I patti di famiglia possono avere natura di atti tra vivi o di atti *mortis causa*; qualora siano atti *mortis causa*, si configurano come patti successori (istitutivi).

L'art. 768-*bis*, co. 1 c.c., definisce il patto di famiglia come «*il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*». Il patto di famiglia coinvolge diversi soggetti: il disponente, ossia colui che trasferisce a titolo gratuito la proprietà dell'azienda

o le partecipazioni societarie;[156] i beneficiari, che sono i discendenti (figli legittimi, naturali o adottivi o i loro discendenti) ed i legittimari, che sono coloro che sarebbero legittimari se nel momento di stipula del patto si aprisse la successione (coniuge, figli legittimi, figli naturali e gli ascendenti legittimi).[157] I legittimari del donante, hanno l'obbligo di parteciparvi;[158] se il patto di famiglia è stipulato in assenza anche di uno solo dei legittimari, nell'ipotesi di apertura della successione il giorno della stipula, è da ritenersi nullo per violazione di norma imperativa.[159]

Il Legislatore al fine di preservare una quota a favore dei partecipanti al patto e dei legittimari sopravvenuti al momento della successione e di fare in modo che sia regolata in modo definitivo la posizione ereditaria degli assegnatari nei confronti dei legittimari non assegnatari, ha previsto che gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono inoltre convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; inoltre quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.[160] L'obbligo di liquidare la quota è tuttavia relativo, dato che è prevista, per i non assegnatari, la possibilità di rinunciarvi, in tutto o in parte;[161] per il calcolo della entità della liquidazione della porzione di legittima l'art. 768-*quater* c.c. richiama gli artt. 536 ss. c.c. ma senza specificare su quale valore è calcolata la quota di legittima. Si ritiene che la quota

di legittima debba essere calcolata solo sul valore dell'azienda o delle partecipazioni trasferite al momento del patto e non su tutto l'asse ereditario; sarebbe inoltre opportuno predisporre una perizia di stima giurata sui valori da attribuire all'azienda o alle partecipazioni al fine di escludere eventuali contestazioni sulla valutazione dei beni trasferiti.[162]

È inoltre previsto, a favore dei legittimari sopravvenuti dopo la stipula del patto, che all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, aumentata degli interessi legali.[163]

L'inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di impugnazione; se pertanto non si ottempera a tale obbligo si incorre in una causa di annullabilità del patto di famiglia.[164] Tali patti devono inoltre essere stipulati per atto pubblico, a pena di nullità.[165]

2 L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

2.1 Delazione ereditaria ed eredità giacente

Al fine di trasferire i diritti e gli obblighi del *de cuius* deve essere offerto il patrimonio del medesimo ai successori: ciò avviene mediante la c.d. "delazione", che conferisce il diritto di accettare l'eredità in quanto viene offerta la facoltà di accettare i beni ereditari.

Vocazione e delazione ereditaria, dal punto di vista temporale coincidono dato che, normalmente, l'individuazione del successore implica la contestuale offerta dell'eredità.[166]

Può anche verificarsi l'ipotesi in cui i due istituti non coincidano sul piano temporale, ad esempio nel caso in cui la delazione sia sottoposta a condizione sospensiva.[167]

La delazione, dunque, consiste nell'individuazione della persona a cui l'eredità è offerta (c.d. chiamato all'eredità). Può accadere che tale individuazione sia dubbia oppure che al *de cuius*, non subentri immediatamente un successore; a tal fine la disciplina civilistica prevede da un lato specifici poteri del chiamato, e dall'altro, uno specifico istituto: la c.d. eredità giacente.

Le specifiche azioni di tutela del patrimonio del *de cuius*, previste nel caso in cui non sia ancora avvenuta l'accettazione, che il delato può esercitare sono:[168]

a. le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari indipendentemente dalla loro materiale apprensione necessarie a tutelare il patrimonio del *de cuius*;
b. gli atti conservativi, cautelari, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni ereditari; il delato può inoltre farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non possono essere conservati o la cui conservazione comporta grave dispendio.

Il chiamato non può compiere gli atti sopra indicati qualora si sia provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità ai sensi dell'articolo 528 c.c.

Per evitare inoltre che il patrimonio del *de cuius* rimanga privo di titolare e senza tutela giuridica, è previsto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, venga devoluta allo Stato.

Prima dell'accettazione dell'eredità, quindi fra la morte del *de cuius* e l'eventuale accettazione può intercorrere anche molto tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare; il nostro ordinamento prevede che si abbia giacenza quando il chiamato non abbia ancora accettato l'eredità e non si trovi nel possesso di beni ereditari.[169]

Secondo l'articolo 528 del Codice Civile per aversi eredità giacente sono necessarie tre condizioni

1. mancata accettazione dell'eredità;
2. il chiamato non deve essere in possesso dei beni ereditari;
3. sia stato nominato un curatore dell'eredità.

La nomina del curatore rappresenta l'inizio della "giacenza"; ricorrendo le prime due condizioni, il tribunale della circoscrizione dove si è aperta la successione nomina, anche d'ufficio, un curatore dell'eredità cui sono conferiti i poteri previsti dal Codice Civile che cesseranno con l'accettazione della eredità.[170] È possibile nominare un curatore nell'ipotesi in cui il chiamato non sia nel possesso dei beni ereditari poiché nel caso in cui sia invece nel possesso dei beni ha a disposizione un determinato lasso di tempo per accettare o meno l'eredità e di conseguenza, il periodo in cui l'eredità rimane priva di titolare è limitato nel tempo.[171] Legittimati alla proposizione dell'istanza di nomina sono tutti coloro che abbiano interesse alla conservazione dei beni, per esempio i chiamati, i creditori ereditari e quelli del chiamato; ciò al fine di salvaguardare gli interessi sia di chi dovrà acquistarla sia di eventuali creditori. L'istanza può inoltre essere proposta d'ufficio da parte del circondario in cui la successione si è aperta.[172]

Secondo parte la dottrina si distingue l'eredità "giacente" dall'eredità "vacante"; quest'ultima si verifica solo quando non esistono più persone che possano accettare l'eredità, al di fuori dello Stato, mentre l'eredità giacente sussiste solo alle condizioni sopra illustrate. L'istituto dell'eredità giacente inoltre presuppone che l'incertezza sulla sorte dell'eredità sia grave e possa prolungarsi per molto tempo; secondo la dottrina l'eredità giacente è un complesso di rapporti e dunque un patrimonio autonomo a disposizione del chiamato, ma da lui non ancora acquisito.[173]

La delazione, conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur rappresentandone il presupposto non è di per sé sufficiente all'acquisto dell'eredità, dato che è necessario che il chiamato proceda all'accettazione in forma espressa o tacita.

2.2 *Accettazione dell'eredità: forme e modalità*

L'accettazione dell'eredità rappresenta l'atto mediante il quale il chiamato acquista la qualità di erede; essa ha effetto retroattivo, ovvero decorre dall'apertura della successione. L'accettazione dell'eredità può inoltre essere espressa oppure tacita: nel primo caso il chiamato all'eredità accetta il diritto successorio mediante una dichiarazione espressa di volontà in un atto pubblico o in una scrittura privata;[174] nel secondo caso, l'accettazione avviene mediante il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. L'accettazione tacita dell'eredità si desume dall'esplicazione di un attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunziare (c.d. atto d'erede) e non altrimenti giustificabile se non in veste di erede; deve trattarsi di un comportamento del successibile tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare.[175]

Come già accennato, il legatario acquisisce il diritto di succedere in modo automatico.

Il termine ordinario per esercitare il diritto di accettare l'eredità, oltre il quale si prescrive, è di dieci anni;[176] tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è aperta la successione. Nei casi in cui la delazione sia sottoposta a condizione, il termine inizia a decorrere dal momento in cui la medesima si verifichi.

2.2.1 *Sostituzione, rappresentazione e accrescimento*

Relativamente all'accettazione dell'eredità, può accadere che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità. Tra le fattispecie di impossibilità rientrano l'incapacità a succedere o a ricevere per testamento e l' indegnità.[177]

Può inoltre verificarsi l'ipotesi in cui il chiamato non voglia accettare; ciò accade ad esempio quando rinunzia all'eredità oppure quando perde il diritto per prescrizione, oppure negli altri casi previsti dalla legge, ad esempio nel caso di avveramento della condizione risolutiva apposta al testamento.[178]

In tali casi il nostro ordinamento prevede specifici istituti finalizzati ad individuare ulteriori soggetti in luogo del chiamato che non possa o non voglia accettare l'eredità: si tratta della sostituzione, della rappresentazione e dell'accrescimento.

La sostituzione ordinaria è attuata dal testatore il quale indica un chiamato in sostituzione del primo; essa si attua mediante una disposizione testamentaria in cui il testatore istituisce un erede (ad. esempio Tizio) e per l'ipotesi in cui questi non possa o non voglia accettare, istituisce altro erede (ad. esempio

Caio);[179] tale previsione è pertanto sottoposta alla condizione sospensiva della rinuncia del primo chiamato.[180]

La rappresentazione è invece l'istituto che si applica qualora il testatore non abbia previsto la sostituzione del chiamato che non possa o non voglia accettare, oppure nel caso di successione legittima;[181] essa implica il subentro dei discendenti legittimi o naturali (c.d. rappresentanti) nel luogo e nel grado del loro ascendente (c.d. rappresentato) che non può o non vuole accettare, a condizione che questi sia figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto ovvero suo fratello o sorella anche unilaterale.[182] Si osserva che tale istituto opera all'infinito secondo le modalità dell'art. 469 c.c. e si applicano principi simili a quelli previsti per le successioni legittime. La regola principale è che se vi sono più discendenti ed uno o più non vogliono o non possono accettare l'eredità, subentrano i suoi discendenti (ad. esempio i figli) in parti uguali; se poi, a sua volta, uno dei figli non può accettare, la sua quota viene offerta ai suoi eventuali discendenti, in parti uguali.[183]

L'accrescimento opera invece qualora non sussistano i presupposti per la sostituzione e per la rappresentazione; esso riguarda le successioni testamentarie e presuppone la vocazione congiuntiva (o solidale).[184] Tale istituto determina l'accrescimento della quota dei chiamati (solidali) che abbiano accettato l'eredità (o il legato) ed opera quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento (c.d. *coniunctio verbis*): se dunque uno degli eredi o legati (solidali) non possa o non voglia accettare, la sua quota si accresce agli altri. Inoltre, l'ac-

quisto per accrescimento avviene di diritto, senza necessità di accettazione.

2.2.2 *L'accettazione con beneficio di inventario*

Il Codice Civile disciplina le modalità di accettazione dell'eredità, prevedendo, oltre all'accettazione pura e semplice, quella con beneficio d'inventario, spesso chiamata *tout court*, accettazione beneficiata. [185]

L'accettazione pura e semplice ha come effetto la confusione del patrimonio del *de cuius* con il patrimonio dell'erede;[186] in tal caso, l'erede dovrà rispondere di tutti i debiti, di qualsiasi tipologia ed importo essi siano, indipendentemente dall'ammontare dell'attivo ereditato. L'accettazione beneficiata, al contrario, permette di tenere ben distinti i due patrimoni mediante la separazione tra il patrimonio personale del successore ed il patrimonio del *de cuius* ricevuto in eredità, e dunque, circoscrivendo solo al secondo le conseguenze di una successione onerosa.[187]

Fondamento di tale istituto è la tutela dell'erede e del suo patrimonio personale da eventuali azioni da parte dei creditori dell'eredità; tale istituto risulta quindi essere utile qualora le passività siano maggiori delle attività.

Il Legislatore ha previsto tale tipologia di accettazione al fine di evitare il caso in cui i chiamati all'eredità, a causa degli effetti della confusione patrimoniale e di un elevato indebitamento del *de cuius*, rinuncino all'eredità, facendo ricadere sullo Stato l'onere di liquidare il patrimonio del *de cuius*.

La dottrina prevalente considera l'accettazione come un atto giuridico unico e complesso poiché si dichiara di accettare l'eredità e contemporaneamente, le passività ereditate sono circoscritte all'attivo ereditato.[188]

Sulla base di tali considerazioni, si osserva che l'accettazione beneficiata rappresenta in un certo senso un'accettazione a responsabilità limitata, un pò come accade nelle società di capitali, dove è solo ed esclusivamente il patrimonio della società a rispondere dei debiti societari, senza alcuna implicazione sul patrimonio personale dei soci.

Per rendere efficace e valida a tutti gli effetti l'accettazione con il beneficio d'inventario, è necessario redigere un'apposita dichiarazione;[189] quest'ultima deve essere consegnata ad un notaio o al cancelliere del Tribunale competente.[190]

Il cancelliere, a decorrere dalla data in cui la dichiarazione viene inserita nel Registro delle Successioni, ha un mese di tempo per trascrivere la medesima presso l'ufficio dei Registri Immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Qualora la dichiarazione sia consegnata al notaio, il medesimo è tenuto ad adempiere entro il termine di 10 giorni.[191]

2.2.2.1 *I soggetti legittimati all'accettazione con beneficio*

L'accettazione dell'eredità deriva da una scelta libera da parte dell'erede il quale può decidere di accettarla o meno, o di accettarla con beneficio di inventario; trattasi, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo.[192]

In linea con tale principio è anche la previsione della facoltà, da parte dei soggetti legittimati, di optare per il tipo di accettazione (se pura e semplice o con beneficio d'inventario).

Qualora vi siano più eredi, ed uno soltanto abbia già accettato con beneficio di inventario, il Codice Civile prevede che quest'ultima «*giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione*».[193]

La norma in esame presuppone che i chiamati che usufruiscono del beneficio di inventario, seppure non da loro richiesto, non abbiano ancora accettato l'eredità (espressamente o tacitamente) e che comunque accettino solo in un momento posteriore all'accettazione fatta con beneficio d'inventario da uno dei chiamati.

Seppure l'accettazione con beneficio d'inventario rappresenti una facoltà personale, è però previsto un obbligo di accettazione con beneficio di inventario nel caso in cui i chiamati siano incapaci o persone giuridiche (associazioni riconosciute

e fondazioni) ed altri enti non riconosciuti;[194] la *ratio* di tale previsione è dovuta agli interessi sottesi con evidenti finalità garantiste.

Per incapaci si intendono i minori, emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; circa le persone giuridiche, si segnala che l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione non può confondersi con quello del *de cuius*.

2.2.2.2 *Termini dell'accettazione beneficiata*

A seconda che il chiamato sia o meno in possesso dei beni, possono determinarsi due situazioni distinte: la prima, si riferisce al caso in cui il chiamato ad accettare l'eredità sia in possesso dei beni ereditari.[195]

L'articolo 485 c.c. nel definire il criterio di possesso in ambito successorio rinvia all'articolo 1140 c.c. il quale definisce il possesso come «*[...] il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale*».

Il chiamato deve redigere un inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell'eredità.[196]

Decorso tale termine, senza che il chiamato abbia provveduto a redigere l'inventario, quest'ultimo sarà considerato erede non beneficiato.

Entro 40 giorni dalla redazione dell'inventario, il chiamato dovrà poi decidere se accettare con beneficio di inventario o rinunciare all'eredità; anche in tal caso, decorso tale termine, sarà considerato erede non beneficiato.

Qualora il soggetto sia in possesso dei beni e ricada, dunque, su di lui la responsabilità di redigere l'inventario, è naturale chiedersi come mai, nell'articolo 485 c.c., è previsto che tale soggetto debba prima redigere l'inventario, e successivamente possa accettare con il beneficio dell'inventario. La *ratio* è rinvenibile nella circostanza che dopo aver redatto l'inventario, il chiamato potrà decidere se accettare l'eredità, e di poter scegliere come farlo. La scelta sarà effettuata in base alla consistenza patrimoniale accertata dall'inventario. Il chiamato rinunzierà all'eredità qualora le passività risultino nettamente superiori alle attività. Nel caso in cui le attività e le passività risultino avere un valore molto simile, il chiamato avrà interesse ad usufruire del beneficio d'inventario; invece, se le attività risulteranno chiaramente superiori alle passività, l'erede potrà accettare l'eredità in maniera pura e semplice, senza alcun rischio, avendone accertato il saldo positivo.

La seconda situazione è riferibile al caso in cui gli eredi non siano in possesso dei beni del *de cuius*;[197] per i medesimi, è previsto un termine più lungo entro il quale accettare l'eredità; i termini per l'accettazione con beneficio sono infatti quelli ordinari (dieci anni).[198] Accettata l'eredità, gli eredi dovranno redigere l'inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione di accet-

tazione, decorsi i quali, in mancanza, saranno considerati eredi non beneficiati.[199]

Nel caso in cui, invece, questi redigano l'inventario prima di accettare l'eredità, entro 40 giorni dovranno decidere se accettarla o meno, mediante la dichiarazione di accettazione; in mancanza, decorso tale termine, non solo non potranno usufruire del beneficio d'inventario, ma decadranno dal diritto di accettare l'eredità.[200]

2.2.2.3 Effetti dell'accettazione con beneficio d'inventario

«*[...]L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede[...]*».[201]

Conseguentemente, come disposto dall'articolo 490 c.c. permangono le situazioni attive e passive dell'erede verso il *de cuius*, pertanto l'erede conserva, verso l'eredità, tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte. Ad esempio se l'erede aveva nei confronti del defunto un credito di 100 euro, rimane creditore dell'eredità beneficiata.

Nel caso, invece, di accettazione pura e semplice il credito dell'erede verso il *de cuius*, si sarebbe estinto per confusione tra il patrimonio del *de cuius* e quello dell'erede; inoltre, in tale caso, il patrimonio risultante deve soddisfare i creditori dell'eredità.[202]

L'accettazione con beneficio d'inventario impedisce la confusione dei patrimoni; tale aspetto è, come già detto, di no-

tevole rilevanza rispetto all'effetto conseguente l'accettazione pura e semplice, in quanto, anche nell'ipotesi in cui il valore ereditato sia inferiore all'ammontare dei debiti del *de cuius*, l'erede ne uscirà "illeso", essendo la sua responsabilità limitata al valore dei beni ereditati.

Ciò è di notevole importanza al verificarsi dell'ipotesi in cui il valore complessivo ereditato sia di importo inferiore ai debiti del *de cuius*: in tale caso l'erede che ha accettato l'eredità puramente e semplicemente dovrà esborsare la differenza che supera il valore ereditato (c.d. *damnosa haereditas*).[203]

Un ulteriore effetto dell'accettazione beneficiata è relativo alla responsabilità limitata al patrimonio ereditario: l'erede risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore del patrimonio ereditato.[204]

La procedura di beneficio d'inventario, oltre a realizzarsi in tempi lunghi, spesso comporta, per gli eredi, oneri maggiori rispetto all'accettazione pura e semplice. Accettare con il beneficio d'inventario potrebbe, inoltre, non essere conveniente nel caso in cui il valore dei beni ereditari sia di poco superiore a quello dei debiti del *de cuius*.

Altro effetto conseguente l'accettazione con beneficio riguarda la possibilità per i creditori del *de cuius* di esercitare il diritto di prelazione sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell'erede;[205] di contro, i creditori del *de cuius*

non potranno avanzare alcuna pretesa sul patrimonio personale dell'erede.

I creditori personali dell'erede possono inoltre essere soddisfatti, solo per la parte restante, dopo aver estinto tutti i debiti del *de cuius* mediante il patrimonio ereditato.

Infine, si segnala, come ulteriore effetto, il divieto imposto dall'articolo 2380 c.c. di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni ereditari, coerentemente con il principio generico della *par conditio creditorum* fra creditori del *de cuius*, la cui violazione implica la nullità dell'iscrizione ipotecaria.[206]

2.2.2.3.1 *Differenza tra beneficio di inventario e separazione dei beni ereditari*

La separazione dei beni del *de cuius* da quelli dell'erede rappresenta una fattispecie opposta rispetto all'accettazione beneficiata.[207]

La scelta del beneficio d'inventario è fatta in via prudenziale, oltre al caso in cui l'eredità sia oberata da soli debiti, anche nei casi in cui passività ed attività abbiano più o meno lo stesso valore.

Nel caso opposto invece, cioè nel caso in cui nell'eredità prevalgano le attività, l'accettazione avverrà in maniera pura e semplice.

In questo contesto opera, a discrezione del creditore del *de cuius*, lo strumento della separazione, al fine di tutelare le pretese creditorie. Optando per la separazione, i creditori del *de cuius* proteggono il patrimonio del defunto, garanzia per il successivo rimborso di quanto loro dovuto.

In questo modo i creditori personali dell'erede non possono rifarsi sul patrimonio del defunto: il presupposto è quello di evitare che la morte del *de cuius* possa rappresentare un evento pregiudizievole per i suoi creditori e che, quindi, possa

impedire all'erede di soddisfare i propri creditori con il patrimonio ereditato.

È utile ricorrere a tale strumento qualora il patrimonio del *de cuius* sia positivo e la situazione patrimoniale dell'erede sia negativa e dunque le passività di quest'ultimo siano maggiori delle attività. Infine, affinché non sorga alcun pregiudizio verso i creditori del *de cuius*, è necessario che l'accettazione dell'eredità avvenga in maniera pura e semplice, con conseguente confusione dei patrimoni.[208]

Si osserva che la principale differenza riguarda il fatto che, in caso di separazione, è l'erede a trovarsi in una situazione di indebitamento e non il *de cuius* come avviene con l'accettazione beneficiata;[209] anche gli effetti, descritti nell'articolo 512, co. 3 c.c. sono ben distinti.

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall'apertura della successione;[210] tale termine è da intendersi a pena di decadenza e non di prescrizione.[211]

A seconda che sia esercitato o meno il diritto alla separazione possono distinguersi due diverse categorie di creditori ereditari: i separatisti ed i non separatisti.

L'articolo 512, co. 1 c.c chiarisce il rapporto tra creditori separatisti e non separatisti dettando una disciplina per regolare i conflitti che potrebbero emergere tra i medesimi.

Il diritto alla separazione può essere esercitato su tutto il patrimonio ereditario o solo su una parte di esso, determinando rapporti differenti tra creditori separatisti, non separatisti e

creditori personali dell'erede. Di seguito, sono esposte le diverse situazioni che possono verificarsi:

- separazione dell'intero patrimonio ereditario da quello personale dell'erede: in tale fattispecie, i creditori non separatisti concorrono al patrimonio ereditario separato al pari dei separatisti in quanto il patrimonio del *de cuius* è stato interamente separato e non esistono altri beni ereditari al di fuori del patrimonio del *de cuius* volti a soddisfare le pretese dei non separatisti.
- separazione parziale dei beni del *de cuius*: in questo caso, i creditori che hanno esercitato il diritto di separazione "usufruiscono" della separazione parziale in quanto hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati, a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, qualora il valore della parte di patrimonio non separata sia sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.[212] I creditori non separatisti concorreranno al patrimonio insieme ai creditori personali dell'erede ma, nulla vieta che essi possano essere soddisfatti per intero.

Qualora invece il valore della parte di patrimonio non separato non sia sufficiente a soddisfare i creditori non separatisti, è necessario effettuare una proporzione al fine di calcolare la quota spettante ai creditori separatisti e non separatisti.[213]

2.2.2.4 *Inventario dei beni: redazione, forma e contenuto*

La procedura inventariale costituisce un passaggio cruciale ai fini dell'accettazione beneficiata: dopo aver accettato l'eredità, è necessario redigere l'inventario nei termini e nelle modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei requisiti formali indicati agli artt. 769 ss. del codice di procedura civile.[214]

Il temine "inventario", seppur diversamente utilizzato e definito in dottrina nel corso del tempo, indica un complesso di atti con la funzione di accertare la composizione del patrimonio ereditario. La procedura inventariale consiste, pertanto, nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio è composto e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario").[215]

L' inventario ha natura non negoziale e deve essere redatto da un soggetto incaricato.[216]

La nomina diretta del notaio per la redazione dell'inventario appare come la via prudenziale, ma non obbligatoria.[217] Dopo aver effettuato la nomina, il cancelliere consegna al soggetto designato le chiavi delle serrature insieme ad una copia del processo verbale, comprovante l'apposizione dei sigilli, all'istanza di richiesta, al decreto di rimozione di questi e, quando presenti l'elenco, delle opposizioni presentate.[218]

Il soggetto incaricato alla redazione dell'inventario, chiunque esso sia, indossa le vesti di pubblico ufficiale, e come tale, prima dell'inizio delle procedure inventariali deve dare un preavviso di almeno 3 giorni ai soggetti aventi diritto a parteciparne.[219]

Coloro che assistono all'inventario, qualora abbiano qualcosa da eccepire riguardo il contenuto o l'elenco inventariale realizzato dal soggetto incaricato, hanno il diritto di far mettere per iscritto tali osservazioni. Infine, prima di chiudere il verbale, il soggetto incaricato deve interrogare coloro che avevano in custodia i beni al fine di conoscere se esistano o meno altri beni da comprendere nell'inventario: sia l'interrogazione che la risposta vanno riportate nel verbale.

La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 del cod. proc. civ. e prevede:

- una descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura e dei dati catastali;

- una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi;
- l'indicazione della quantità di denaro contante;
- l'indicazione delle altre attività e passività;
- ulteriori informazioni.[220]

2.2.2.5 *Decadenza e rinuncia dal beneficio d'inventario*

Il Codice Civile, disciplina i casi in cui l'erede decade dal beneficio d'inventario. La dottrina è solita distinguere due tipologie di decadenze: quella precedente all'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario e quella posteriore a quest'ultima.

Il beneficio d'inventario può decadere prima dell'accettazione dell'eredità solo nei casi regolamentati dal Codice Civile:[221] decade dal beneficio d'inventario ed è automaticamente considerato erede puro e semplice, colui che non rispetta i termini stabiliti per l'erede che è in possesso dei beni.[222]

Il Legislatore ha voluto disciplinare allo stesso modo l'erede che non sia in possesso dei beni; l'art. 488 del Codice

Civile disciplina questa fattispecie, fissando un termine per la redazione dell'inventario e la comunicazione della dichiarazione e considerando l'erede come puro e semplice, qualora non rispetti tale termine.[223]

Infine, l'erede decade dal beneficio d'inventario successivamente all'accettazione con beneficio d'inventario, al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. mancanza della forma richiesta per la dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario;[224]
2. mancanza di un'autorizzazione giudiziale per l'erede che compia atti dispositivi sui beni ereditari, come l'alienazione o l'iscrizione di garanzie reali sugli stessi;[225]
3. manifestazione di infedeltà e/o di omissioni in fase di redazione d'inventario;[226]
4. inosservanza delle formalità procedurali in fase di liquidazione.[227]

Come già osservato, in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, qualora il chiamato sia nel possesso dei beni, quest'ultimo deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice; qualora invece sia compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora

fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice; pertanto, in tale ipotesi, la rinunzia non può essere esercitata, in quanto il chiamato diviene erede puro e semplice.[228] La rinuncia deve essere dunque fatta prima che sia intervenuto l'acquisto dell'eredità in quanto una volta acquisita mediante accettazione, espressa o tacita, non può essere più perduta.[229]

2.2.2.6 *Obblighi in capo all'erede dopo l'accettazione*

L'erede, una volta ultimate tutte le formalità per essere considerato erede beneficiato, diviene, al tempo stesso, proprietario e responsabile dei beni ereditati. Quest'ultimo, nonostante i patrimoni siano separati, al fine di garantire la piena soddisfazione delle pretese dei creditori, è obbligato ad amministrare con diligenza il patrimonio ereditato. Il concetto di amministrazione può comprendere diverse tipologie di atti: dalla semplice conservazione all'alienazione del patrimonio. L'erede beneficiato, in tal senso, è libero di compiere gli atti che considera più idonei per conservare il patrimonio e non creare pregiudizio nei confronti dei creditori del *de cuius*. Questa libertà tuttavia è limitata, poiché, l'erede, per continuare ad usufruire della limitazione della responsabilità, dovrà osservare le disposizioni legislative.

2.2.2.6.1 *L'amministrazione da parte dell'erede beneficiato*

Da una prima lettura del Codice Civile risulta evidente che, se da un lato, la procedura di liquidazione è disciplinata in maniera chiara, lo stesso non può dirsi per la procedura di amministrazione del patrimonio ereditato. La dottrina è unanime nell'affermare che l'amministrazione dell'erede è improntata verso un'ottica di mantenimento e di conservazione, per la successiva liquidazione. Indubbiamente, non può essere incolpato, l'erede che non abbia arricchito o migliorato il patrimonio ereditato. Egli deve amministrare con diligenza e cura, senza creare pregiudizio verso i creditori con comportamenti omissivi o commissivi.[230]

Mediante un confronto tra gli articoli 491 e 493 c.c., riguardanti l'autorizzazione da parte del Tribunale, si desume una differenza sostanziale in merito alle conseguenze derivanti da un comportamento inadempiente dell'erede nella gestione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 491 c.c., a differenza del secondo articolo richiamato, qualora venga imputato all'erede un comportamento per colpa grave, nella mera gestione del patrimonio,[231] egli ne risponderà personalmente, senza decadere dal beneficio d'inventario.[232]

2.2.2.6.1.1 *Il ricorso*

L'erede, come sopra esposto, deve compiere gli atti di ordinaria amministrazione, indispensabili per conservare il patrimonio del *de cuius*. Per il compimento di tali atti, non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale; questa, invece, è necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita dei beni.

Gli atti dispositivi, rientranti nella categoria di amministrazione straordinaria, sono gli atti che in maggiore misura possono, potenzialmente, creare pregiudizio ai creditori; difatti, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale, a pena di decadenza del beneficio. La disposizione contenuta nell'articolo 493 c.c. tutela i creditori e sottolinea le caratteristiche dell'istituto della separazione dei patrimoni; tale strumento non ha ragione di esistere nell'ambito dell'accettazione pura e semplice.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, il Codice Civile si riferisce ad una serie di atti dispositivi riguardanti il patrimonio ereditario, limitandosi ad elencare quattro macro categorie:[233] alienazioni, concessioni di pegno, ipoteche e transazioni. Sono esclusi da tale formalità i beni mobili sottoposti ad atti di straordinaria amministrazione, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario.[234]

L'autorizzazione del giudice si richiede, ai sensi dall'articolo 747 del cod. proc. civ., mediante «*ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione*». Il ricorso, tuttavia, non sempre autorizza l'erede ad effettuare determina-

te operazioni, come la vendita, poiché il Tribunale può comunque valutarne negativamente il contenuto.[235]

Ancora oggi è aperto il dibattito sulla composizione del Tribunale, se monocratica o collegiale, ai fini dell'autorizzazione dell'atto. In seguito al D.Lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, relativo l'istituzione del giudice unico, dottrina e giurisprudenza non hanno trovato un accordo sull'argomento e, la Suprema Corte, non si è pronunciata. Sia che il ricorso riguardi un atto dispositivo su un bene mobile, sia che riguardi un bene immobile, i pareri sono discordanti.[236]

Può presentare il ricorso, senza avvalersi dell'assistenza di un difensore, solo l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario. Se l'oggetto del ricorso è un bene immobile, oltre ad una copia della dichiarazione di accettazione e dell'inventario, deve essere presentata la copia della dichiarazione di successione insieme ad una perizia giurata.

2.2.2.6.1.2 *La vendita dei beni*

L'erede, una volta ottenuta l'autorizzazione, può procedere alla vendita dei beni.[237] In riferimento alla procedura di vendita, l'articolo 748 cod. proc. civ., rinvia alle modalità di vendita dei beni dei minori. Il Tribunale può stabilire che la vendita sia effettuata all'incanto; tuttavia non essendo un obbligo, il Tribunale può direttamente autorizzare la vendita a trattative private, ma stabilendo un prezzo minimo di vendita.

L'autorizzazione, come disposto dalla Corte di Cassazione, non sempre è necessaria. Ad esempio, nel caso dell'alienazione di un'automobile danneggiata ed obsoleta, l'erede procede, in buona fede, a vendere un bene dell'attivo il cui valore è insignificante;[238] pertanto sarà il creditore a dover provare la mala fede dell'erede per farlo decadere dal beneficio d'inventario.[239]

La fase amministrativa, articolata in atti ordinari e straordinari, spiana la strada verso la procedura di liquidazione dell'intero attivo ereditato e della chiusura delle posizioni debitorie del *de cuius*. L'erede beneficiato, quindi, si fa carico di un ulteriore obbligo: oltre all'amministrazione dei beni, deve

procedere alla liquidazione degli stessi per il soddisfacimento dei creditori del *de cuius*.

Sono contemplate tre diverse modalità di liquidazione.

2.2.2.6.2 *La liquidazione individuale*

2.2.2.6.2.1 *La procedura*

La liquidazione individuale si concretizza nel pagamento dei creditori e dei legatari, nell'ordine in cui ne fanno richiesta.[240]

Per procedere alla liquidazione individuale, sono necessarie due condizioni: il decorrere di un mese dalla trascrizione prevista dall'articolo 484 c.c.;[241] nel medesimo lasso di tempo, non devono essere presentate opposizioni dei creditori alla prosecuzione della liquidazione individuale.

Il Codice Civile non pone particolari vincoli all'erede: quest'ultimo, infatti, dovrà saldare le domande che gli si presentano, rispettandone priorità. A differenza della liquidazione concorsuale, la quale richiama il principio cardine della procedura fallimentare, la *par condicio creditorum*, nella procedura di liquidazione individuale dell'eredità vige il principio di *prior in tempore potior in iure*. L'erede è tenuto a pagare i creditori rispetto alla cronologia delle richieste che gli giungono; egli pagherà i crediti con il patrimonio ereditato, se disponibile.

Nonostante la liquidazione individuale sia basata su un'ampia libertà concessa all'erede, questa è tuttavia limitata, poiché è tenuto ad osservare determinate regole. Qualora si presentino più domande contemporaneamente, l'erede deve rispettare i diritti di prelazione dei creditori, preferire i creditori

ai legatari, e, qualora sia disponibile denaro liquido, pagare il creditore che ne faccia richiesta.[242]

La richiesta di per sé, non corrisponde all'acquisto di un diritto rispetto a coloro che presentano successivamente la domanda; solo il successivo pagamento rappresenta un atto inattaccabile. Invero, non è stato previsto un termine oltre il quale la domanda diventa tardiva;[243] le disposizioni sulla liquidazione individuale, tra l'altro, non dettano alcun termine in merito alla chiusura della procedura stessa;[244] tuttavia, possono essere delineati due casi principali per cui la procedura cessa: l'estinzione dell'attivo ereditato e la soddisfazione di tutte le passività.[245]

2.2.2.6.2.2 *Il rendiconto di gestione*

Una volta estinto tutto l'attivo ereditario, l'erede, ai sensi dell'articolo 496 c.c., dovrà presentare un rendiconto della gestione svolta. Il rendiconto rappresenta, nella procedura individuale, uno strumento di controllo da parte dei creditori ed,

in coerenza con l'intera procedura in esame, può essere redatto senza l'ausilio di un professionista; esso deve essere suddiviso in stato attivo e stato passivo.[246]

Lo stato attivo elenca le voci in entrata, ovvero le somme dell'eredità; devono essere indicate le somme presenti al momento dell'apertura e quelle accumulate durante la gestione e la vendita del patrimonio. Lo stato passivo riassume tutte le uscite e si divide in due macro voci: la liquidazione dei creditori e le spese della procedura.[247]

Il rendiconto, pur non essendo un documento lungo e vincolato a particolari contenuti, deve senz'altro ispirarsi ai principi civilistici in tema di redazione di documenti contabili, fornendo un'esposizione chiara ed una rappresentazione veritiera e corretta della gestione; esso rappresenta un documento ibrido tra la situazione patrimoniale ed il risultato economico della procedura.

Se da un lato tale procedura di liquidazione rappresenta la via più veloce ed economica, dall'altro vi è un aspetto svantaggioso; l'erede, dopo aver saldato tutti i debiti, non può vendere i restanti beni ereditari, poiché sussiste la possibilità che si presentino nuovi creditori.[248]

Qualora all'interno della procedura di liquidazione individuale si presentino contemporaneamente domande di più creditori e l'attivo ereditato non sia sufficientemente capiente, si avvia una vera e propria procedura concorsuale.[249] Come

anticipato precedentemente, la liquidazione individuale consiste nel pagare i creditori nella misura in cui si presentino; una volta effettuato il pagamento, tale atto è inoppugnabile e non è revocabile in nessun modo. Quindi, nella pratica, può accadere che un creditore chirografario, presentando il proprio credito, scavalchi un credito assistito da privilegio, presentato successivamente. Ma se le domande dovessero essere presentate simultaneamente, la ripartizione, in mancanza di attivo sufficientemente capiente, non può che assumere un carattere concorsuale. È stata sollevata la questione su come debba essere intesa "simultanea" la domanda. La dottrina considera sullo stesso piano cronologico la presentazione delle domande, fino a quando il credito non è stato rimborsato. Se Tizio presenta oggi il proprio credito all'erede, il quale aspetta qualche giorno nel liquidarlo, e nel frattempo viene presentata domanda da parte di Caio, risulta che i due hanno presentato domanda simultaneamente, e di conseguenza, i crediti vantati concorrono sull'attivo residuo, secondo le disposizioni civilistiche.

2.2.2.6.3 *La liquidazione concorsuale*

La liquidazione concorsuale si differenzia in maniera sostanziale dalla liquidazione individuale sia per la tempistica che per ragioni economiche; la liquidazione concorsuale ricalca in gran parte la procedura fallimentare.

Qualora i creditori presentino opposizione, ai sensi dell'articolo 498 c.c., la liquidazione concorsuale rappresenta l'unica strada concessa all'erede. In caso non siano presentate opposizioni, invece, l'erede potrà scegliere liberamente se optare per la liquidazione individuale oppure per la liquidazione concorsuale.

La notifica di opposizione può essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento simile.

La liquidazione concorsuale, sinteticamente, si suddivide in quattro fasi: formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo, definizione dello stato di graduazione e liquidazione delle passività. È opportuno chiarire fin da subito che, a differenza della liquidazione individuale, in tale procedura l'erede deve attenersi a quest'ordine; è assolutamente vietato soddisfare i creditori seguendo l'ordine qui primi veniunt ed è imposto all'erede «*di soddisfare le passività ereditarie solo dopo che, formato lo stato di graduazione, esso sia divenuto definitivo, ex art.502 c.c.*».

2.2.2.6.3.1 Formazione dello stato passivo

La prima fase consiste nella formazione dello stato passivo e si realizza con l'invito rivolto ai «*creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito*». L'invito deve essere presentato entro il termine di 30 giorni, dal momento in cui è stata notifica l'opposizione da parte di un creditore a procedere alla liquidazione individuale.

L'invito viene inoltrato per raccomandata al domicilio del creditore e pubblicato sul foglio degli annunzi legali della provincia, così come ancora recita testualmente l'articolo 498, co. 3 c.c. «*L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato sul foglio annunci legali della provincia*». Tuttavia va sottolineato che tale strumento pubblicitario è stato abolito per effetto dell'art. 31, co. 1 Legge 24 novembre 2000, n. 340 ed è stato sostituito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal momento della pubblicazione, i creditori non possono più avviare procedure individuali esecutive.

Dopo aver espletato tutti gli adempimenti pubblicitari, con l'ausilio del notaio, l'erede procede alla liquidazione dell'attivo e, successivamente, alla formazione dello stato di graduazione.

2.2.2.6.3.2 *La liquidazione dell'attivo*

La liquidazione dell'attivo ereditato è molto simile alla liquidazione individuale. L'erede, con l'ausilio del notaio, procede alla vendita dei beni, ai sensi dell' art. 499, co. 1 c.c.; gli atti dispositivi, come nella liquidazione individuale, devono essere autorizzati dal Tribunale.

Durante una primissima fase di accertamento, qualora le passività risultassero di gran lunga inferiori alle attività, è facoltativo vendere l'intero patrimonio ereditato al fine di soddisfare i creditori. In altre parole, la necessità di vendere tutto, o solo una parte dei beni, è fisiologica rispetto al *quantum* dei debiti ereditati.

La procedura concorsuale, per natura, è basata sul principio di garanzia per i creditori; presupposto di tale procedura è che vi sia il rischio per i creditori di subire un comportamento pregiudizievole; essi hanno interesse ad avviare la procedura concorsuale ogni qual volta vi sia una scarsa consistenza dell'attivo ereditato; è opportuno inquadrare la liquidazione concorsuale, quindi, all'interno del perimetro in cui le passività siano uguali o superiori alle attività.

Gli adempimenti per la liquidazione non sono omogenei per tutte le attività. Di seguito si descrivono le fattispecie più comuni; successivamente, verrà illustrato un caso pratico.

Rapporti attivi in corso. Per la locazione di un appartamento, ad esempio, l'erede subentra in automatico nella posizione del defunto a tutti gli effetti e continua a percepire i canoni.[250]

Beni Immobili. Per i beni immobili, la procedura prevede la richiesta di autorizzazione al Tribunale: solitamente il Tribunale stabilisce che la vendita avvenga mediante pubblici incanti. Qualora al primo incanto non venga offerta almeno

la somma minima indicata dal Tribunale, questo può decidere di abbassare il prezzo, e rimandare la vendita ad un secondo incanto ovvero autorizzare la vendita a trattative private.

Beni mobili. Per i beni mobili in generale, la procedura è simile a quella dei beni immobili e prevede la richiesta di autorizzazione al Tribunale.

Nel caso in cui il bene sia un'automobile, l'erede prima di vendere il bene dovrà ereditarlo, poiché non è possibile effettuare il passaggio di proprietà direttamente dal *de cuius* all'acquirente finale.[251]

Incasso di pensioni. l'erede ha diritto ad incassare la pensione del defunto e la parte di tredicesima maturata fino a quel momento. Qualora l'erede sia il coniuge, il trasferimento è automatico. Qualora sia persona diversa, è necessario presentare presso l'Inps un atto di notorietà.[252]

Conto corrente. Relativamente alla parte attiva ereditata, il conto corrente rappresenta sicuramente uno degli *assets* più frequenti della procedura; il conto in banca rappresenta il mezzo mediante il quale sarà possibile far fronte alle passività con celerità, si pensi ad esempio al pagamento delle spese della procedura. Lo svincolo tuttavia non risulta un adempimento veloce. La banca riceve la notizia della scomparsa del *de cuius* mediante l'invio del certificato di morte da parte degli eredi. In seguito, essi devono riconsegnare, alla banca, le carte

di credito, gli assegni e tutti i beni appartenenti al *de cuius*. Contestualmente, il conto viene bloccato insieme a tutti i conti correlati e le operazioni poste in essere dal giorno successivo alla morte, anche se effettuate con delega.

Gli istituti bancari, da prassi, sbloccano il conto e consentono lo svincolo delle somme, solo dopo aver presentato la denuncia di successione all'Agenzia delle Entrate.[253]

È utile aprire una breve parentesi al riguardo: la denuncia di successione ha valore solo dal punto di vista tributario e regolarizza la posizione degli eredi nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria; inoltre essendo un atto obbligatorio per legge non costituisce "atto d'erede".

L'iter fiscale, segue un percorso diverso da quello trattato in tale sezione, in cui, invece, sono illustrati gli aspetti civili della procedura di successione.

Oltre alla denuncia di successione, gli istituti bancari richiedono anche la presenza contestuale di tutti gli eredi con documenti di identità, codici fiscali e l'atto di notorietà.

Il conto corrente può essere sbloccato prima della denuncia di successione, qualora venga presentato, insieme alla documentazione richiesta, un atto di notorietà in originale.

2.2.2.6.3.3 Lo stato di graduazione

Lo stato di graduazione contiene l'attivo realizzato dalle vendite ed il riparto tra i creditori che hanno presentato la domanda.

L'accertamento delle passività ereditarie, viene svolto in concerto dal notaio e dall'erede una volta ricevute le domande dai creditori e dai legatari, entro il termine fissato dal notaio.

L'art. 498, co. 2 c.c. prevede che il termine indicato dal notaio per ricevere le domande dai creditori non possa essere inferiore a trenta giorni. Il notaio e l'erede hanno una funzione di controllo sulla fondatezza delle richieste di credito ricevute; essi, in questa fase, svolgono un'attività simile a quella del giudice delegato nella definizione dello stato passivo durante la procedura fallimentare. Hanno un potere giudicante sulle domande ricevute;[254] inoltre, nell'esercizio di questa funzione, il notaio, ricopre il ruolo di ausiliare del giudice.[255]

Lo stato di graduazione tiene conto dell'attivo realizzato, dei crediti e del loro grado di prelazione. L'art. 499, co. 2 c.c. stabilisce che «*I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo è ripartito in proporzione ai rispettivi crediti*».[256]

Possono essere realizzati degli stati di graduazione parziali, ma l'erede non è tenuto alla liquidazione delle passività fino a quando lo stato di graduazione non diventa definitivo, ovvero *esecutivo*.

È opportuno chiarire che la procedura concorsuale in esame è simile a quella fallimentare, e questo legame è evidenziato da gran parte della dottrina. Tuttavia non è indicato esplicitamente in nessun testo normativo che alla liquidazione concorsuale siano applicabili le disposizioni del fallimento.

I costi della procedura sono prededucibili. Sono, senza pretesa di esaustività, le spese notarili, le spese funebri ed i costi sostenuti per procedere alla vendita dei beni; sono deducibili per intero tutte le spese sorte in funzione, previste o, in occasione, non previste, della procedura stessa.

I debiti assistiti da causa legittima di prelazione devono essere rimborsati per intero. Solo in seguito, qualora vi sia attivo residuo, questo è suddiviso tra i crediti chirografari in proporzione ai loro crediti, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 499, co. 2 c.c.

Qualora l'erede proceda a liquidare le passività prima che lo stato di graduazione diventi esecutivo, decade dal beneficio d'inventario. Tuttavia non decade da tale beneficio se il pagamento è effettuato «*[...]a favore di creditori privilegiati o ipotecari*».[257]

Il legato di specie potrà avere indicato il bene solo ed unicamente quando sia stato accertato che l'attivo sia sufficiente per tutti i creditori della procedura, privilegiati e chirografari.

Lo stato di graduazione diventa esecutivo nei termini stabiliti dall'articolo 501 Codice Civile; l'avviso del notaio che notifica lo stato di graduazione deve essere inviato a tutti i creditori noti. Devono essere notificati anche i creditori noti che non hanno presentato la dichiarazione; essi hanno trenta giorni per proporre reclamo contro lo stato di graduazione notificato. Il termine dei trenta giorni decorre dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non dalla data in cui lo stato viene notificato ai singoli creditori. Decorso il termine senza che siano state presentati reclami, lo stato di graduazione diviene esecutivo e l'erede deve procedere alla liquidazione.

La dottrina distingue principalmente tre motivi per cui è presentato reclamo.[258] Innanzitutto si può verificare il caso in cui è mancato il collocamento di un creditore nello stato di graduazione; in tal caso quest'ultimo reclama la validità del suo credito. Inoltre può verificarsi il caso in cui il creditore

reclami un errore nel collocamento del suo credito all'interno dello stato, come ad esempio, un credito collocato tra i crediti chirografari anziché tra i privilegiati. Infine il reclamo può essere presentato da un creditore che contesta il collocamento di un altro credito, contestandone il grado di privilegio oppure l'importo.

2.2.2.6.3.4 Liquidazione delle passività

L'ultima fase è rappresentata dalla liquidazione dei debiti. Lo stato di graduazione costituisce titolo esecutivo qualora l'erede non proceda al pagamento dei debiti.[259]

Ai sensi dell'articolo 505 c.c., l'erede che procede al pagamento delle passività prima che lo stato di graduazione diventi definitivo, decade dal beneficio d'inventario, ad eccezione dei pagamenti effettuati in favore dei creditori assistiti da privilegio od ipoteca. Certamente, non decade dal beneficio d'inventario l'erede che salda le passività con denaro proprio. L'erede che paga con le proprie disponibilità i debiti non decade, poiché quest'operazione non tocca il patrimonio ereditato che rappresenta la garanzia di rimborso per i restanti creditori.

Una volta liquidate tutte le passività, se avanza dell'attivo, questo resta agli eredi. Accade di frequente che alcuni creditori si presentino successivamente al termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Questi possono rifarsi sulla somma, se presente, che residua dallo stato di graduazione. Tuttavia, come succede spesso in caso di accettazione beneficiata, le attività sono meno delle passività. In questo caso, il creditore che presenta tardi la propria domanda, rimarrà insoddisfatto e non potrà rifarsi in nessun modo sull'erede.

2.2.2.6.3.5 *Caso pratico*

Ai fini dell'amministrazione dell'eredità, della liquidazione delle attività e delle passività, può risultare utile esporre un caso pratico relativo alla successione con accettazione beneficiata e conseguente procedura di liquidazione concorsuale.

Si consideri l'ipotesi in cui il *de cuius* sia sposato in regime di separazione dei beni, titolare di una pensione INPS, in quanto prima è stato lavoratore dipendente e successivamente avvocato in attività con Partita Iva, che muoia il 31 dicembre 2013 e che lasci, all'età di 75 anni, moglie e figlio maggiorenne autonomo.

Le attività del *de cuius* al momento della morte sono:

- Pensione INPS da incassare nov./dic. 2013 per 3.500 euro;
- Mobilio, arredo da casa e vestiario senza ricevute di acquisto;
- Mobilio, libri e attrezzature dello studio di proprietà;
- Avviso di parcella da incassare emesso ad un cliente per 11.000 euro, comprensivo anche delle spese di studio;
- BOT cointestati con la moglie per un valore nominale di 30.000 euro;
- Conto in banca cointestato con la moglie con un saldo positivo 7.500 euro;
- Automobile Mercedes Classe A del 2009;
- Usufrutto della casa al mare, il cui valore catastale ammonta a 250.000 euro;
- Pensione Cassa forense;
- Deposito cauzionale pari ad una mensilità, 2.200 euro, per la locazione dello studio.

Tra le passività invece vi sono:

- 2 mensilità arretrate da pagare per la locazione dell'abitazione principale, di 2.000 euro ciascuna;
- 4 mensilità arretrate da pagare per la locazione dello studio, di 2.200 euro ciascuna;

- Stipendio e trattamento di fine rapporto della segretaria da pagare, per un ammontare rispettivamente di 1.100 euro e 3.000 euro;
- Conto corrente dello studio con un saldo negativo per 23.500 euro;
- Somme incassate da due clienti diversi come acconto spese di euro 3.000 e euro 2.000, ricevute ed iscritte nel registro anticipi il 30/12/2013;
- Spese funerarie, anticipate dal figlio, per 4.800 euro;
- Debito per 5.000 euro nella rateizzazione Irpef, relativa al periodo d'imposta 2010;
- Iva da versare a saldo del 2013 per 1.000 euro.

Il regime di separazione dei beni non consente al coniuge superstite di godere dei molteplici benefici che si verificano in caso di comunione legale dei beni; la separazione impedisce che il patrimonio del defunto sia ereditato, per buona parte, dal nucleo familiare del coniuge superstite, specialmente quando la coppia non abbia avuto figli. Invece in comunione dei beni, il 50% del patrimonio del *de cuius*, ad esclusione dei suoi beni personali, finisce nell'asse ereditario, ed il restante 50% va di diritto al coniuge superstite.[260] Invece, nel regime di separazione dei beni, l'intero patrimonio del *de cuius* cade in successione e viene suddiviso secondo le normali disposizioni in materia di successioni.[261]

Nel caso in esame, la consistenza patrimoniale dell'eredità è scarsa. L'unico bene immobile che ha un valore elevato rispetto agli altri è la casa al mare, su cui il *de cuius* aveva l'usufrutto, un diritto reale di godimento che con la morte è riassorbito nel diritto di nuda proprietà e non si tramanda agli eredi.

Nel nostro esempio le attività, quindi, non sembrano essere sufficienti a coprire le passività; gli eredi, per tutelarsi e tenere distinti il patrimonio ereditato e quello personale, hanno comunque interesse ad accettare l'eredità con il beneficio d'inventario; per non decadere da tale beneficio ed essere conseguentemente considerati eredi puri e semplici, con i rischi annessi, devono accettare, ovvero effettuare l'inventario, nei termini previsti dall'articolo 485 c.c. La dichiarazione di accettazione avviene in data 4 marzo 2014 ed il 10 marzo 2014 viene ultimato l'inventario.

L'inventario viene redatto dal notaio designato dalla moglie e dal figlio;[262] il notaio, ai sensi dell'articolo 771 del codice di procedura civile, deve dare avviso 3 giorni prima della redazione in merito al luogo, al giorno ed all'ora in cui vengono avviate le procedure inventariali. Il notaio procede ad elencare tutti i beni del *de cuius* e le passività note. In questa fase, gli eredi forniscono tutte le informazioni di cui sono a conoscenza, al fine di rendere l'inventario completo, per quanto possibile; per sapere, ad esempio, la consistenza dei conti bancari, gli eredi si recano presso gli istituti con cui il *de cuius* intratteneva rapporti, con un certificato di morte originale e con un atto notorio che attesti la qualifica di erede.

L'inventario, per quanto sia un adempimento obbligatorio, rappresenta solo uno degli aspetti iniziali della procedura; questo documento non ha nessuna valenza ai fini della ricostruzione delle passività nella successiva procedura concorsuale.[263]

La dichiarazione di accettazione viene consegnata da uno dei due eredi nelle mani del cancelliere del Tribunale competente; il cancelliere, entro 30 giorni, trascrive la dichiarazione presso l'ufficio dei Registri Immobiliari.

Dal momento in cui la dichiarazione di accettazione, in data 15 marzo 2014, è trascritta, ai sensi dell'articolo 484 c.c., gli eredi devono aspettare 30 giorni prima di poter liquidare le passività; questo è il termine concesso ai creditori per presentare opposizioni alla liquidazione individuale.

Ipotizziamo che uno dei creditori, conoscendo la consistenza patrimoniale posseduta dal *de cuius*, presenti opposizione alla liquidazione individuale, in data 25 marzo 2014; in tal caso si apre la procedura di liquidazione concorsuale.

Entro 30 giorni dalla notifica di opposizione, gli eredi, con l'assistenza del notaio, devono avvertire tutti i creditori noti riguardo all'avvio della procedura concorsuale e li invitano a presentare la dichiarazione dei loro crediti, entro il termine fissato dal notaio, non inferiore a 30 giorni. Il notaio provvede a pubblicare l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Da questo momento non possono essere avviate misure esecutive individuali sul patrimonio del *de cuius*.[264]

Dal momento in cui è trascritta l'accettazione, ai sensi del 484 c.c., gli eredi hanno il dovere di amministrare i beni ereditari con atti di carattere ordinario e straordinario. Come suggerito precedentemente, la vendita del patrimonio dipende dall'ammontare dei debiti ereditati; nel nostro esempio, fin da una prima analisi sulla consistenza patrimoniale, è chiaro che le attività sono esigue ed è necessario procedere alla loro intera monetizzazione per far fronte alle passività.

La fase amministrativa e di monetizzazione dell'attivo può durare, a seconda dei casi, molto tempo. Essa, spesso, si sovrappone alle altre fasi: in un primo momento alla fase di accettazione e di inventario, successivamente a quella in cui viene notificata dai creditori la volontà di procedere alla liquidazione concorsuale, in seguito alla fase di notifica da parte

del notaio a tutti i creditori dell'avvio della procedura ed infine alla fase finale di ricevimento delle domande di ammissione al passivo.

Inizialmente, a livello teorico, il patrimonio ereditato deve essere solo gestito e conservato, ma, nel caso in esame, le alienazioni e le vendite possono essere avviate fin da una primissima fase.[265]

Il Codice nulla dice circa l'obbligo o meno per l'erede ad aprire un conto apposito per la gestione. Tuttavia, visto che deve essere tenuta traccia di tutti gli incassi e degli esborsi, è prassi usare il conto corrente del defunto se lo svincolo è ottenuto in poco tempo, o meglio, chiedere l'autorizzazione al giudice di aprire un apposito nuovo conto intestato *all'eredità beneficiata*.

Di seguito si illustrano le azioni che verranno intraprese dai soggetti in esame.

Pensione INPS da incassare per 3.500 euro.

La moglie ha diritto ad incassare la pensione di novembre e di dicembre 2013 con una semplice richiesta presso l'istituto. Se sarà il figlio a riscuotere la pensione, dovrà presentare un atto di notorietà.

Successivamente, la moglie ha diritto alla pensione di reversibilità in quanto il coniuge era in pensione; in particolare, ha diritto a percepire l'80% della pensione del defunto, a «*decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda*».[266]

Normale arredo da casa e vestiario senza ricevute di acquisto/mobilio ed arredo dello studio.

Questi beni rappresentano, generalmente, un valore trascurabile. Per poter procedere alla vendita di questi, è stato recentemente chiarito che non è necessaria l'autorizzazione da

parte del Tribunale. Ai sensi della sentenza n. 24171 del 25 ottobre 2013 emanata dalla Corte di Cassazione i vestiti e tutti gli oggetti che hanno un valore minimo, non sono soggetti alla suddetta autorizzazione.[267]

Tuttavia, qualora in seguito all'inventario e alla stima effettuata dal notaio, l'arredo risulti avere un valore consistente, questo potrebbe non cadere per intero nell'attivo ereditario nel caso in cui i coniugi non siano capaci di provare la proprietà esclusiva su tali beni. I beni mobili, di cui non si possa provare la proprietà, si presumono, nonostante il regime di separazione, suddivisi in quote uguali: nel nostro esempio solo il 50% del loro valore si andrebbe a sommare all'asse ereditario, poiché il resto è di proprietà della moglie.[268]

Avviso di parcella da incassare emesso ad un cliente per 11.000 euro comprensivo anche delle spese di studio.

Poiché la prestazione è stata effettuata, il cliente dovrà saldare il suo debito. A livello fiscale, come si dirà nella sezione successiva, gli eredi dovranno presentare, entro trenta giorni dalla morte del professionista, la dichiarazione di cessazione di attività ai fini Iva presso l'Agenzia delle Entrate. Tale reddito mantiene la natura di reddito da lavoro autonomo e sarà soggetto all'imposizione prevista per tale tipologia di reddito.[269]

Dato che il *de cuius* non ha emesso fattura, gli eredi al momento dell'incasso dovranno emettere una ricevuta, senza applicare l'Imposta sul Valore Aggiunto poiché la prestazione è fuori campo Iva.[270]

Bot e conto corrente cointestati con la moglie per un valore rispettivo di 30.000 euro e di 7.500 euro.

Per svincolare il conto corrente gli istituti bancari richiedono la denuncia di successione o, in alternativa, una copia originale di un atto notorio. Quando i conti sono cointestati, cade in successione solo la parte rispettiva del *de cuius*. Poiché il conto e i Bot, sono condivisi con il coniuge superstite, quest'ultimo ha il diritto di prelevare il 50% ed, il restante 50%, confluisce nell'asse ereditario. Quindi, nell'attivo ereditario cadranno 15.000 euro di Bot e 3.750 euro da Conto Corrente.[271]

Tuttavia, è opportuno specificare che, qualora il conto fosse a firma congiunta, la banca lo avrebbe bloccato per intero, perché, per la natura contrattuale del conto, il coniuge superstite non ha autonomia di azione. Per lo svincolo delle somme, gli eventuali eredi, riconosciuti con un atto di notorietà in originale, dovranno agire congiuntamente al coniuge superstite.

In caso di conto corrente cointestato a firme disgiunte, invece, la situazione è diversa; il coniuge, secondo il principio vigente in questo caso di solidarietà attiva, potrà agire subito sul conto corrente.[272] Lo stesso potranno fare anche gli eredi, purché muniti di idoneo atto notorio.[273]

Automobile Mercedes Classe A del 2009.

Come descritto nei paragrafi precedenti, per procedere alla vendita, gli eredi dovranno ereditare l'automobile. Una volta divenuti proprietari dell'automobile, gli eredi, per procedere alla vendita dell'auto ad un terzo acquirente, dovranno farsi autorizzare dal Tribunale, con ricorso, fornendo la seguente documentazione:[274]

- Atto di accettazione dell'eredità, con beneficio di inventario;
- Copia del certificato di proprietà del veicolo;
- Copia del libretto di circolazione;
- Estratto di una rivista di settore con specificato il prezzo veicolo da vendere.

Il Tribunale concede, solitamente, per questa tipologia di beni, la vendita a trattative private, indicando un prezzo minimo, sulla base dei riferimenti medi di mercato. Nell'esempio, la vendita ha un ricavato di circa 8.500 euro.

Pensione di reversibilità dalla cassa forense.

Unicamente la moglie superstite ed i figli minorenni hanno diritto alla pensione. In caso di decesso dell'avvocato iscritto alla cassa forense, spettano, in alternativa, due categorie di pensioni: quella indiretta, qualora l'avvocato non fosse ancora in pensione, oppure la pensione di reversibilità se l'avvocato era in pensione. Quindi, in questo caso, solo la moglie, essendo il figlio maggiorenne, potrà beneficiare della pensione di reversibilità. Ai fini dell'esempio, si ipotizza che la moglie incassi una pensione di 5.000 euro.[275]

Riepilogando, con le alienazioni dell'attivo, gli eredi hanno ricavato 46.750 euro ottenuti da:

- Incasso pensione Inps 3.500
- Incasso parcella 11.000
- Vendita Mercedes classe A 8.500

- Svincolo conto corrente e Bot 18.750
- Incasso pensione cassa forense 5.000

Durante le vendite, sono state ricevute le domande da parte dei creditori conosciuti che erano stati debitamente informati dal notaio ai fini dell'ammissione al passivo. Una volta scaduto il termine per le domande e venduto tutto l'attivo, l'erede, sempre con l'aiuto del notaio, procede a redigere lo stato di graduazione. Possono essere redatti degli stati di graduazione parziali, ma l'erede è obbligato a liquidare le passività solo quando lo stato è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 501 del Codice Civile. In esso, sono contenute le somme ricavate dalle vendite ed il riparto tra i creditori che hanno presentato domanda. Qualora lo richieda un creditore, l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 500 c.c., può fissare un termine entro il quale devono essere completate le operazioni di vendita e la redazione dello stato di graduazione.

In questa fase, la presenza del notaio è obbligatoria; esso, tra l'altro, controlla la correttezza della suddivisione dei creditori secondo le loro posizioni; ai sensi dell'art. 499, co. 2 c.c., le passività sono suddivise nel seguente modo:

- i creditori devono essere collocati secondo i loro diritti di prelazione;
- i creditori sono preferiti ai legatari;
- i creditori non aventi diritto di prelazione, hanno diritto all'attivo in proporzione al loro credito.

Gli eredi, con l'ausilio del notaio, devono distinguere, nello stato di graduazione, i creditori della procedura, i crediti assistiti da causa legittima di prelazione e i crediti chirografari.

Per il collocamento delle passività nello stato di graduazione, l'ordine da seguire è quello previsto dalle disposizioni civilistiche.[276]

Si osserva che, nella pratica, è evidente il collegamento con le procedure concorsuali e le relative disposizioni normative. La prededuzione è un termine stabilito *ad hoc* per le pro-

cedure concorsuali, ed in particolare per quella fallimentare.[277] Tuttavia in senso lato in qualsiasi procedura le spese giudiziarie, di conservazione degli atti e le spese sostenute per tutelare gli interessi di tutti i creditori, sono intese come spese della procedura e come tali sono prededucibili.

Crediti della procedura:

- Costo delle pratiche per i ricorsi presso il tribunale ai fini delle vendite 1.000 euro;
- Compenso per il notaio per 2.500 euro;
- Spese funerarie, anticipate dal figlio, per 3.800 euro.[278]

L'attivo residuo dopo il pagamento delle spese della procedura ammonta a 39.450 euro.

Crediti assistiti da diritto di prelazione:

- Debito per 5.000 euro nella rateizzazione Irpef, relativa al periodo d'imposta 2010;[279]
- Iva da versare a saldo del 2013 per 1.000 euro;[280]
- Stipendio e trattamento di fine rapporto della segretaria da pagare, per un ammontare rispettivamente di 1.100 euro e 3.000 euro.[281]

Questi crediti sono i crediti privilegiati. Nel nostro esempio i crediti hanno privilegio generale sui beni mobili del patrimonio ereditato.

La somma dei crediti assistiti da diritto di prelazione ammonta a 10.100 euro e l'attivo residuo è 29.350 euro.

Gli eredi dovranno poi presentare la dichiarazione dei redditi del defunto; tuttavia, fino a quando lo stato di graduazione non diviene definitivo, gli eredi non sono tenuti a liquidare le imposte dovute. Anche i debiti tributari sono soggetti, nella liquidazione concorsuale, ad una momentanea sospensione; non possono essere irrogate sanzioni per ritardi nei versamenti, poiché, fino a quando lo stato di graduazione non diviene definitivo, gli eredi non possono liquidare le passività. Ad evidenziare la temporanea inesigibilità dei crediti, compresi quelli tributari, è una sentenza della Corte di Cassazione.[282]

Crediti chirografari:

- Conto corrente dello studio saldo negativo per 23.500 euro;
- 2 mensilità arretrate, di 2.000 euro ciascuna, da pagare per la locazione dell'abitazione principale;
- 4 mensilità arretrate, di 2.200 euro ciascuna, da pagare per la locazione dello studio e deposito cauzionale pari a una mensilità da incassare;[283]
- Somme incassate da due clienti diversi in acconto spese, Tizio per euro 3.000 e Caio per euro 2.000, ricevute ed iscritte nel registro anticipi il 30/12/2013.

Tuttavia non è stata ricevuta la domanda del cliente Caio, nei termini stabiliti dal notaio e quindi, quest'ultimo, non viene inserito nello stato di graduazione.

Ai sensi dell' art. 502, co. 2 c.c., qualora Caio presentasse domanda per il proprio credito in un secondo momento, potrà rifarsi sull'eventuale attivo residuo, salvo il passaggio in definitivo.

L'attivo residuo, pari a 29.350 euro, è sufficiente a coprire solo una parte dei crediti chirografari, che ammonta a 37.100 euro.

Secondo le disposizioni civilistiche, l'attivo residuo deve essere suddiviso in proporzione dei crediti. I pesi dei singoli crediti, rispetto all'insieme della classe dei chirografari sono:

- Conto corrente studio: (23.500/37.100) x 100=63%
- Locazione abitazione principale: (4.000/37.100) x 100=11%
- Locazione studio: (6.600/37.100) x 100= 18%
- Cliente Tizio: (3.000/37.100) x 100=8%

La ripartizione quindi dell'attivo residuo tra i crediti chirografari è il seguente:

- Conto corrente dello studio: 18.491 euro
- Locazione abitazione principale: 3.228 euro
- Locazione studio: 5.283 euro
- Cliente Tizio: 2.348 euro

Gli eredi, una volta terminato lo stato di graduazione, lo notificano ai creditori, i quali hanno 30 giorni per impugnare lo stato e proporre reclamo. Una volta decorso il termine, se non sono state presentate opposizioni, la moglie e il figlio possono procedere alla liquidazione delle passività, come da stato di graduazione.[284]

2.2.2.6.4 *Il rilascio dei beni ai creditori*

Infine, l'ultima modalità di liquidazione dell'eredità disciplinata dal Codice Civile, è il rilascio dei beni ai creditori ed ai legatari.

Il rilascio è inteso solo per quanto attiene l'amministrazione dei beni. L'erede che rilascia i beni ne resta comunque proprietario, almeno fino a quando non vengono alienati.[285]

All'art. 507, co. 1 c.c., sono dettate le condizioni necessarie affinché l'erede possa usufruire del rilascio. Innanzitutto, un primo limite derivante dall'attività svolta precedentemente dall'erede, consiste nell'impossibilità di liquidare alcuna parte dell'attivo.

In secondo, è imposto un limite temporale, ovvero non deve essere decorso un mese dal termine fissato dal notaio per la presentazione del credito.

Inoltre, la consegna deve essere a favore di tutti i creditori.

In ultimo, il rilascio deve comprendere tutto l'attivo ereditario. Su quest'aspetto è aperta la questione se tale disposizione tolleri o meno il rilascio del prezzo corrispondente al bene venduto precedentemente con regolare permesso dal Tribunale; tuttavia, la maggior parte della dottrina sembrerebbe non accogliere con favore quest'eventualità.[286]

All'elenco sopra riportato, seguono una serie di precisi adempimenti da compiere per la dichiarazione di rilascio. L'erede deve «*[...]dare avviso ai creditori [...]; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni, annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari[...] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili*».[287]

Data l'importanza della procedura, gli adempimenti pubblicitari sono ferrei.

Lo stesso art. 507 c.c., tra l'altro, inquadra i caratteri e la forma per la procedura di rilascio, richiamando le disposizioni dell'articolo sulla liquidazione concorsuale «*[...] l'erede deve, nelle forme previste dall'articolo 498 [...]*»; esso prevede, quindi, che venga effettuata la pubblicazione sul foglio degli annunci legali, oggi sostituito dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che, durante la procedura, l'erede sia assistito da un notaio.[288]

Con il rilascio, l'erede è libero da qualsiasi obbligo di amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario; tuttavia, fino a quando i beni non sono liquidati, egli ne resta il proprietario. È sollevato dalla responsabilità di gestione amministrativa, ordinaria e straordinaria e, di conseguenza, è circoscritta la minaccia di decadenza dal beneficio d'inventario.

Ai sensi dell'articolo 508 c.c., il curatore può essere nominato su richiesta dell'erede di uno dei creditori o legatari, ovvero d'ufficio; quest'ultimo, nominato dal Tribunale, subentra in tutti i doveri di custodia, di conservazione e di responsabilità e, pertanto, ha diritto al compenso.

Il rilascio spesso viene optato perché gli eredi, dopo aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, considerata la scarsa consistenza del patrimonio, preferiscono rilasciare tutto in gestione al curatore, il quale procede alla liquidazione delle attività e delle passività seguendo le regole imposte dall'articolo 498 c.c. per la liquidazione concorsuale.

Tuttavia, qualora dovesse avanzare dell'attivo, una volta compiute tutte le operazioni di vendita e di liquidazione dei creditori e dedotti i costi della curatela, questo deve essere distribuito agli eredi.

2.3 La rinunzia all'eredità: forma ed effetti

La rinunzia all'eredità è l'atto mediante il quale il chiamato all'eredità manifesta la sua decisione di non acquistare l'eredità.[289]

La rinunzia è un atto formale in quanto deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto) entro tre mesi dalla morte, se si è nel possesso dei beni oppure, se non si è nel possesso dei beni, nel termine decennale previsto per l'accettazione.[290]

È necessario sottolineare che per la validità legale della rinunzia, oltre alla formalità appena descritta, è fondamentale che non siano stati compiuti "atti d'erede".[291]

La giurisprudenza di legittimità ha cercato di individuare quali siano in concreto le varie ipotesi di accettazione tacita

dell'erede affermando che il comportamento deve essere valutato avendo riguardo più all'*animus* dell'agente ed alla sua volontà, dalla quale l'atto procede, che all'atto stesso, trattandosi di accertare il contenuto della volontà, senza e contro la quale non si diventa erede.[292]

Secondo la giurisprudenza, l'accettazione da parte del legittimario di somme di pertinenza ereditaria, anche se di modesta entità, offertagli in considerazione della sua qualità, comporta accettazione tacita, mentre non la comporta la riscossione di un credito del *de cuius*, da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore, secondo quanto disposto dell'art. 471 c.c.[293]

Il ricorso alle Commissioni tributarie per l'accertamento del maggior valore dell'asse ereditario è considerato una forma di accettazione tacita dell'eredità mentre la denuncia di successione non costituisce atto di accettazione di eredità.[294]

Ai fini dell'accettazione tacita sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi. In tema di adempimenti fiscali, la voltura catastale dei beni appartenuti al *de cuius* com-

piuta a proprio nome da parte del chiamato è invece considerata atto di accettazione.[295]

Gli effetti della rinunzia, come quelli dell'accettazione, sono retroattivi. Ai sensi dell'articolo 521 Codice Civile «*Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato*». Tuttavia lo stesso articolo prevede una deroga a tale principio, per le donazioni ed i legati. Il rinunziate può trattenere la donazione, a patto che questa non leda le porzioni di legittima dei restanti eredi.[296]

Infine si evidenzia che, a differenza dell'accettazione, è possibile revocare la rinunzia, a condizione che non sia intervenuta l'accettazione di altri chiamati e non sia ancora decorso il temine di dieci anni.[297]

3 LE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

3.1 Cenni sull'evoluzione normativa: dall'Unità d'Italia fino alla riforma tributaria degli anni '70

La disciplina dell'imposta sui trasferimenti *mortis causa* ha subito, negli ultimi 150 anni, un complesso processo di evoluzione caratterizzato da numerose modifiche.

Dopo l'Unità d'Italia, fu introdotta la Legge n. 585 del 21 aprile 1862;[298] secondo tale Legge, l'aliquota dell'imposta di successione variava in relazione ai gradi di parentela e le stesse aliquote vigevano per le donazioni tra vivi. La Legge stabiliva, inoltre, che il pagamento doveva essere fatto contemporaneamente alla denuncia.

Solo agli inizi del Novecento, con l'emanazione della Legge n. 25 del 23 gennaio 1902, furono introdotte aliquote progressive a scaglioni, sui trasferimenti *mortis causa*: le aliquote continuavano ad applicarsi sulle singole quote ereditarie, ma, oltre a variare a seconda dei gradi di parentela, aumentavano progressivamente al crescere del patrimonio ereditato.

Solo nel 1923, con l'approvazione del Regio Decreto 30 dicembre n. 3270, fu emanato un vero e proprio Testo Unico sulle imposte di successioni. L'imposta colpiva l'ammontare del patrimonio ereditario netto che si trovava nel Regno al momento dell'apertura della successione.[299] Era previsto che

la tassa di successione si applicasse su tutte le trasmissioni della proprietà, anche in caso di usufrutto, uso e godimento di beni o d'altri diritti in caso di morte. Erano invece esenti le trasmissioni dai genitori a favore di due o più figli e dei loro discendenti, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti e tra coniugi con due o più figli.[300]

Nel 1942, con il Regio Decreto Legge del 4 maggio n. 434, venne introdotta l'imposta globale sull'asse ereditario, integrativa della già esistente imposta sulle singole quote. Tale imposta (c.d. imposta sul morto) veniva applicata sull'intero asse ereditario prima della suddivisione per quote.[301] Tale ulteriore imposta, considerato il contesto storico in cui si trovava l'Italia in quel periodo (seconda guerra mondiale) fu introdotta, principalmente, per esigenze finanziare, legate agli ingenti costi della guerra, che rendevano necessario ricorrere all'aumento della tassazione.

L'imposta globale sull'asse ereditario è rimasta in vigore fino alla riforma del 2000.

La riforma del 1971-1972, ha successivamente realizzato un cambiamento radicale nel campo delle imposte indirette. Oltre all'introduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto ed al nuovo disegno delle imposte indirette, si è delineato un sistema di imposizione delle successioni *mortis causa*: con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 vennero infatti unificate in un unico testo le disposizioni relative alle successioni ed alle donazioni.

3.1.1 Il Decreto Legislativo n. 346/1990: il Testo Unico dell'imposta sulle successioni

Il Testo Unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990 (nel prosieguo anche Testo Unico), sebbene sia stato successivamente modificato da diverse riforme, rappresenta, tutt'oggi, il testo di riferimento in materia di disposizioni fiscali sulle successioni. Il Testo Unico è strutturato in 63 articoli, la maggior

parte dei quali ricalca, nella denominazione e nel contenuto, gli articoli dell'antecedente D.P.R. 637/1972.

Nella prima versione del Testo Unico era stabilito, come previsto anche nel D.P.R. 637/1972, che l'imposta si applicasse con aliquote progressive e determinate franchigie, a seconda dei gradi di parentela.[303] Il Testo Unico, oltre a prevedere la consueta imposta sulle singole quote, continuava a prevedere la c.d. imposta sul morto, ricalcando l'originaria disciplina del 1942.

Inoltre, originariamente, il Testo Unico prevedeva un'esenzione del tributo per quote di valore non superiore a 10 milioni di lire e, nel caso in cui i beneficiari fossero fratelli, sorelle o affini in linea retta del dante causa, un'esenzione per quote di valore non superiore a 100 milioni di lire.

Nel periodo intercorrente tra il 1990 e il 2000 sono poi state apportate solo modifiche marginali.

Meritano un richiamo le disposizione della Legge 488/1999, che modificano le franchigie, innalzando la soglia di esenzione da 250 milioni a 350 milioni di Lire.

Successivamente, con l'articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, il quadro complessivo delle imposte sulle successioni subisce un cambiamento rilevante tramite l'eliminazione dell'imposta sull'asse globale: rimane solo la c.d. imposta sulla quota, applicabile unicamente alle singole quote ereditarie.

3.1.2 L'abolizione dell'imposta nel 2001

Tuttavia, solo un anno dopo la riforma del 2000, con la Legge 18 ottobre 2001, n. 383, il Legislatore abolì l'imposta, per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001. L'imposta, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale ereditata e dal soggetto che ereditava, non era più dovuta.

Di tale riforma, beneficiarono solo le eredità di una certa consistenza patrimoniale, nello specifico quelle che superavano i 350 milioni di Lire; pertanto nulla cambiò per coloro i quali avevano ereditato un patrimonio inferiore a tale limite.

Va ricordato anche che, qualora nell'asse ereditario fossero caduti in successione dei beni immobili, ovvero dei diritti reali immobiliari, sussisteva comunque l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Nonostante fosse stata abolita l'imposta sull'eredità, erano infatti dovute le altre imposte quali l'imposta ipotecaria, catastale, la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo.

Quindi, per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006, si applicavano le disposizioni previste dall'articolo 13, L. n. 383 del 2001.[304] Per tutte quelle aperte successivamente (dal 3 ottobre in poi), si applicano le disposizioni della L. n. 286 del 2006, la quale rinvia, nei limiti della compatibilità, al Testo Unico del 1990.

3.1.3 La nuova istituzione dell'imposta: la Legge 296/2006 e il Decreto Legge 262/2006

Nel 2006 il Legislatore ha poi introdotto nuove regole. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni, attualmente vigenti all'interno del sistema tributario italiano, sono contenute nel Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, in seguito convertito con modifiche, in Legge 24 novembre 2006, n.

286.[305] Ai sensi dell'art. 2, co. 47 del suddetto Decreto: «*è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001[...]*».

Tutt'oggi sono valide, ove compatibili, le disposizioni del Testo Unico emanato nel 1990.[306] Il Decreto, tuttavia, cambia nuovamente la struttura impositiva, reintroducendo l'imposta abolita nel 2001 e cambiando il sistema di tassazione. Tale sistema prevede, a differenza di quello in vigore fino al 2001, l'applicazione di franchigie ed aliquote fisse. Il passaggio da un sistema ad aliquote progressive ad uno invece ad aliquote fisse rappresenta il più rilevante cambiamento; le aliquote dunque variano solo a seconda del legame, di parentela o meno, tra l'erede ed il *de cuius*.

3.2 L'imposta di successione: ambito oggettivo

L'articolo 1 del Testo Unico, nel definire l'oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni, stabilisce che la medesima si applica alle seguenti fattispecie:

- trasferimenti di beni e diritti per successione;
- trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi;[307]

- liberalità indirette.[308]

In particolare, l'imposta sulle successioni si applica «*ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte*»:[309] ciò in ottica di una tendenziale continuazione di tutti i

rapporti patrimoniali facenti capo al defunto. Oggetto della successione *mortis causa* può essere sia la proprietà di beni immobili, sia di quelli mobili;[310] con riguardo agli altri diritti reali, occorre distinguere quelli che possono essere trasferiti (quali ad esempio il diritto di superficie, l'enfiteusi) da quelli che invece non si trasmettono *mortis causa* e dunque non rientrano nell'asse ereditario (quali ad esempio i diritti inerenti alla persona o il cui godimento sia strettamente personale) i quali sono destinati ad estinguersi alla morte del loro titolare: trattasi del diritto di usufrutto, diritto d'uso e di abitazione.[311]

Sebbene non sia possibile trasferire tali diritti, ne è invece ammessa la costituzione per successione; il Testo Unico, all'art. 1, co. 2 chiarisce infatti che si considerano trasferimenti:

- la costituzione di diritti reali di godimento quali ad esempio, il diritto di usufrutto, di superficie, l' enfiteusi, il diritto d'uso e di abitazione.[312] Si evidenzia, che con riguardo al diritto di usufrutto, l'imposta sulle successioni si applica solo nel caso in cui, in seguito all'apertura della successione, venga costituito tale diritto:[313] ciò accade qualora ad esempio, il defunto abbia attribuito per successione il solo diritto di usufrutto di un determinato bene immobile ad un erede e/o la nuda proprietà dello stesso bene ad un altro erede;

- la rinunzia a diritti reali o di credito: alla rinuncia gratuita, in quanto caratterizzata dalla volontà di procurare un beneficio ad un altro soggetto, senza corrispettivo, si applicano l'imposta propria dei trasferimenti per successione; [314]la remissione del debito, nei confronti di un determinato soggetto, operata per successione, ad esempio disposta per testamento, rappresenta una rinuncia al diritto di credito e soggetta ad imposta di successione in quanto configura un atto a titolo gratuito operato *successionis causa*;[315]
- la costituzione di rendite o pensioni.[316]

3.2.1 Ambito soggettivo

Ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico, l'imposta di successione è dovuta dagli eredi e dai legatari mentre l'imposta di donazione è dovuta dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

Tra gli eredi si considerano parenti in linea retta, ai sensi del medesimo articolo, come modificato dall'art. 105, co. 3 del D.Lgs. 154/2013, anche i genitori ed i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.[317]

Il Legislatore ha previsto per i soggetti passivi dell'imposta un trattamento differenziato, in termini di aliquote e franchigie da applicare sull'imponibile, nel caso in cui questi siano o meno parenti del defunto.[318]

3.2.1.1 Trasferimenti non soggetti ad imposta di successione

Il Testo Unico dispone che l'imposta di successione non è dovuta per i trasferimenti effettuati a favore di:[319]

- Stato, Regioni, Province e Comuni;
- enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;[320] rientrano in tale fattispecie anche i trasferimenti a favore degli enti aventi fini di culto, in quanto equiparati ai soggetti aventi fini di assistenza e beneficenza;[321]
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e fondazioni bancarie;[322]

- enti pubblici, fondazioni, o associazioni legalmente riconosciute, che non hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, se i trasferimenti sono stati disposti per le sopraindicate finalità, a condizione che il beneficiario dimostri entro 5 anni dal momento dell'accettazione dell'eredità, di aver impiegato i beni trasferiti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento dei fini indicati dal testatore;
- movimenti e partiti politici.

Inoltre, non sono soggetti ad imposta i trasferimenti di aziende, rami di esse, quote sociali o azioni, operate a favore dei discendenti o del coniuge del disponente;[323] nel caso in cui siano trasferite quote sociali o azioni, è opportuno distinguere due fattispecie: se ad essere trasferite sono quote di s.p.a., s.r.l., società cooperative, società in accomandita per azioni e società di mutua assicurazione, l'erede potrà beneficiare dell'esenzione dall'imposta di successione solo ed esclusivamente nel caso in cui il trasferimento determini l'acquisizione o integrazione del controllo della società. Nel caso in cui, invece, siano trasferite quote di s.a.s. o s.n.c., il requisito del controllo non è richiesto; tuttavia, in entrambi i casi, per poter godere dell'esenzione, l'erede dovrà proseguire l'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni.[324]

Sono infine esenti i trasferimenti in favore di:

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, al momento del trasferimento, non abbiano ancora compiuto qua-

rant'anni e siano iscritti alle relative gestioni previdenziali o che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

- persone che non abbiano ancora compiuto quarant'anni e che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale entro due anni dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.[325]

I beneficiari devono però coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno sei anni.

3.2.1.2 Territorialità dell'imposta: soggetti residenti e non residenti

L'articolo 2 del Testo Unico disciplina la territorialità dell'imposta, prevedendo, al comma 1, che «*l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero*». Qualora il *de cuius* sia residente in Italia ed i beni o i diritti trasferiti si trovino all'estero, questi sono comunque attratti dall'imposta di successione, in base al c.d. principio dell'imposizione globale.[326]

Il valore sul quale calcolare l'imposta è lo stesso previsto per i beni caduti in successione nel territorio italiano; si applicano quindi gli articoli 14 e ss. del Testo Unico.

L'articolo 2, al secondo comma, disciplina la fattispecie contraria, prevedendo che l'imposta è dovuta anche nel caso

in cui il *de cuius*, non residente in Italia, lasci in eredità beni e diritti che si trovano nel territorio dello Stato Italiano.[327]

Nel caso in cui il *de cuius* non sia residente in Italia, l'art. 2, co. 3 del Testo Unico prevede che l'imposta è dovuta sui seguenti beni, che si considerano comunque esistenti nel territorio dello Stato Italiano, anche nel caso in cui materialmente non vi si trovino:

- beni e diritti materiali ed immateriali iscritti nei pubblici registri dello Stato ed i diritti reali di godimento ad essi relativi: a titolo di esempio sono compresi, oltre agli immobili iscritti nei registri immobiliari o nel catasto, le navi, gli aerei, i brevetti o i marchi regolarmente iscritti negli appositi registri;
- le azioni, le quote di società, le quote di partecipazione di enti diversi dalle società che abbiano la sede legale, la sede di amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato Italiano, indipendentemente da dove si trovi materialmente il titolo al momento dell'apertura della successione;
- le obbligazioni o altri titoli in serie o di massa emessi dallo Stato Italiano o da società ed enti che abbiano la sede legale, la sede di amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato Italiano: in tal caso la presunzione di esistenza nello Stato Italiano è assoluta. Invece, nel caso in cui tali titoli siano stati emessi all'estero, si considera il momento dell'apertura della successione; questi sono soggetti all'imposta solo ed unicamente se al momento dell'apertura della successione la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'ente emittente si trovino nel territorio italiano;[328]

- i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente siano residenti nel territorio italiano, e dunque a prescindere dal luogo in cui materialmente si trovi il titolo al momento dell'apertura della successione o dallo Stato nel quale la prestazione può essere pretesa;[329]
- i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato Italiano: a titolo di esempio quindi la fede di deposito, la lettera di vettura, ovvero la nota di pegno;
- i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato Italiano fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;[330]
- i beni viaggianti in territorio estero con destinazione dello Stato Italiano o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.[331]

Per quanto riguarda l'ufficio competente per il *de cuius* residente all'estero, ai fini successori, come si dirà nel prosieguo, si considera l'ufficio nella cui circoscrizione era residente in Italia, ovvero se questo non è noto, l'ufficio di Roma.[332]

Per quanto concerne la stima di alcuni beni e diritti reali immobiliari situati in paesi esteri, questa, può, talvolta, risultare complessa; pertanto l'Amministrazione Finanziaria dovrebbe attenersi al valore dichiarato dagli eredi, basandosi sulla buona fede del dichiarante; qualora specifiche e particolari circostanze lo richiedano, gli uffici possono richiedere ulteriori informazioni alle Autorità consolari per verificare la corretter-

za del valore indicato. Nel caso in cui tale valore risulti inferiore a quello calcolato sulla base delle previsioni del Testo Unico si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 dello stesso.[333]

Per evitare la doppia imposizione, nel caso in cui cada in successione un bene situato in un paese estero, l'articolo 26, co. 1, lett. *b)* del Testo Unico prevede la detrazione delle imposte «*pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali*». Tale meccanismo rappresenta la regola generale.[334] Tuttavia sono state stipulate delle Convenzioni Internazionali contro le doppie imposizioni, specifiche per le successioni, con gli Stati Uniti, lo stato di Israele e diversi stati dell'Unione Europea.[335]

3.2.2 *Aliquote e franchigie attuali*

Per effetto combinato delle disposizioni del Testo Unico, del Decreto Legge 262/2006 e della Legge Finanziaria 2007, l'imposta si applica con le franchigie e le aliquote seguenti:[336]

- se eredi e/o legatari sono il coniuge o parenti in linea retta, si applica un'aliquota del 4% sulla parte del valore della quota eccedente la franchigia, pari a 1.000.000 euro per ogni erede;
- se eredi e/o legatari sono i fratelli o le sorelle, l'aliquota è pari al 6%, con una franchigia pari a 100.000 euro per ogni erede;
- se eredi e/o legatari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado, si applica la medesima aliquota del 6%; il Legislatore in tal caso non ha posto nessuna franchigia;
- se eredi e/o legatari sono soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, l'aliquota dell'imposta di successione è pari all'8%.[337]

L'imposta di successione è liquidata dall'Amministrazione Finanziaria sulla base della dichiarazione presentata dagli eredi, ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, solitamente coincidente con la data della morte del *de cuius*.[338]

3.2.2.1 Categorie protette

Ai sensi del comma 49-*bis* art. 2 Decreto Legge 262/2006 «*Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro […]*». La franchigia per le persone portatrici di handicap si applica indipendentemente da quale sia il rapporto con il *de cuius*. Quindi, possono beneficiare di questa franchigia, anche i portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992, che non hanno nessun legame di parentela con il defunto.[339]

È bene sottolineare che le franchigie non sono cumulabili in alcun modo. A beneficio del contribuente, prevale tuttavia il principio che consente l'applicazione della franchigia più favorevole:[340] ad esempio ad un parente in linea retta del defunto, portatore di handicap, viene applicata la franchigia di 1.500.000 euro ed un'imposta del 4% sulla parte di patrimonio ereditato eccedente la franchigia; egli, tuttavia, non potrà sommare la franchigia di 1.000.000 euro come parente in linea retta, prevista dall' art. 2, co. 49, lett. *a)* Decreto Legge 262/2006.

3.3 *La base imponibile e la determinazione del valore dei beni*

Per la determinazione della base imponibile si considera l'articolo 8 del Testo Unico.[341] La base imponibile è formata dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario alla data dell'apertura della successione ed il totale delle passività deducibili.[342] Al valore dell'attivo ereditario netto devono poi essere dedotti i legati, al netto degli oneri da cui sono gravati.[343]

3.3.1 *L'attivo ereditario*

L'attivo ereditario è costituito dalle seguenti attività:

- Beni immobili e diritti reali immobiliari
- Aziende o rami di esse
- Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali
- Navi ed aeromobili
- Rendite e pensioni
- Crediti
- Altri beni

Per la determinazione del valore delle attività si considerano gli artt. 14-19 del Testo Unico di seguito ilustrati.

3.3.1.1 *Beni immobili e diritti reali immobiliari*

Il valore dei beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinato nel modo seguente:

a. «*Per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione*»;[344]
Nonostante il Legislatore utilizzi il termine «*valore venale*», la Giurisprudenza, la Dottrina e non in ultimo l'Agenzia delle Entrate,[345] sono tutte dello stesso parere: per ottenere il valore degli immobili è sufficiente moltiplicare la rendita catastale per i coefficienti di rivalutazione e i moltiplicatori catastali. Tali coefficienti e moltiplicatori sono soggetti ad aggiornamenti.
Per gli immobili sui quali l'erede ha la piena proprietà il valore da inserire nella dichiarazione quindi è calcolato come segue:

Rendita catastale
x
Coefficiente di rivalutazione
x
Moltiplicatore catastale

Il valore della rendita catastale si evince dalla visura catastale. La visura catastale si può ottenere direttamente *on-line*; il sito dell'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito per consultare i dati degli immobili.[346] La ricerca *on-line* della vi-

sura catastale può essere effettuata mediante l'utilizzo degli estremi dell'immobile, come il numero del foglio catastale o della particella.[347]

I coefficienti di rivalutazione e i moltiplicatori catastali sono soggetti ad aggiornamenti periodici. Per quanto riguarda i moltiplicatori catastali ad oggi sono ancora vigenti quelli previsti dalla Legge Finanziaria 2007; gli stessi variano a seconda della tipologia dell'immobile (ad esempio se si tratta di un immobile di lusso, civile ovvero popolare). Il coefficiente di rivalutazione invece è pari al 5% per tutti gli immobili ad eccezione dei terreni, per i quali è pari al 25%.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 34, co.5 del D.Lgs. 346/90, il criterio del valore catastale «*non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria*». Quindi, per i terreni sui quali è possibile fabbricare, è necessario ricorrere al criterio del valore venale. Un'area è considerata fabbricabile, se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.[349] Il valore venale del terreno edificabile è desumibile, per esempio, dalla perizia di un professionista.

b. «*[...]per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata [...]*»;[350]

Il calcolo da effettuare in questa caso è il seguente:

(Rendita catastale
x Coefficiente rivalutazione
x Moltiplicatore Catastale)
– Valore del diritto

Il valore del diritto è determinato ai sensi dell' art. 14, lett. *c)* e lett. *d)* del Testo Unico, nel modo seguente:

c. «*per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore [è] determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse*»;
Il calcolo del valore del diritto di usufrutto (lo stesso vale per l'uso e l'abitazione) che si costituisce *mortis causa* è il seguente: [351]

Valore piena proprietà
x
Saggio legale di interesse
x
Coefficiente di consistenza (o di ragguaglio)

Il valore della piena proprietà è desumibile dal calcolo illustrato sub *a)*.
Il saggio legale di interesse viene aggiornato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; è stato riportato per il 2014 dal 2,5% al 1%.[352]
Infine, si applica il coefficiente di consistenza al fine di adeguare il valore complessivo del diritto all'età di chi lo riceve,

per ragguagliarlo all'aspettativa di vita; pertanto il valore del coefficiente diminuisce all'aumentare dell'età.

d. *«per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione».*

L'enfiteusi rappresenta un diritto reale di godimento. Ai sensi del Codice Civile, l'enfiteuta è tenuto a versare un canone annuo al proprietario del fondo.[354]
Per ottenere il valore di tale diritto si considera il maggiore tra i seguenti valori:

1. Canone annuo x 20
2. Valore piena proprietà – affrancazione

Ai sensi dell'articolo 971 c.c. l'affrancazione è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta (erede) mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il canone annuo.
Nella fattispecie inversa, cioè qualora l'erede, riceva un immobile su cui grava il diritto di enfiteusi, ai sensi dell' art.14, co. 1, lett. *d)* il valore dell'immobile sarà pari a:

15 volte il canone annuo

3.3.1.2 La successione di aziende e rami di esse

Al fine di consentire la prosecuzione all'interno della famiglia dell'attività d'impresa intrapresa dal *de cuius*, sono state introdotte specifiche agevolazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, anche tramite i patti di famiglia (di cui agli articoli 768-*bis* e seguenti del c.c.), a favore dei discendenti e del coniuge del *de cuius*. Tali trasferimenti non sono infatti soggetti ad imposta sulle successioni (né sulle donazioni), qualora ricorrano le seguenti condizioni:[355]

- per le aziende o rami di esse: i beneficiari (discendenti e/o coniuge del *de cuius*) devono proseguire l'esercizio dell'atti-

vità di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; per usufruire dell'esenzione, è inoltre necessario che i discendenti e/o il coniuge, beneficiari del trasferimento, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, rilascino apposita dichiarazione che indichi la sussistenza del requisito qui illustrato.[356] Il mancato rispetto dei sopraindicati requisiti comporta la decadenza del beneficio, con l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista per ritardati od omessi pagamenti, nonché degli interessi di mora;[357]

- per le quote sociali ed azioni in s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, è necessario che il trasferimento consenta ai beneficiari (discendenti e/o coniuge del *de cuius*) di acquisire o integrare il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 c.c.;[358] la norma agevolativa richiede inoltre che i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'impresa o detengano il controllo della società, le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.[359]

Nel caso in cui vi siano più eredi di una partecipazione di controllo posseduta dal *de cuius*, e che dunque la medesima sia frazionata tra di essi, l'agevolazione in esame spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo; spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà.[360] Ad esempio, nel caso in cui Tizio, titolare del 60% delle azioni di una s.p.a., trasferisca quest'ultime ai suoi tre figli, suddividendole in parti uguali, nessuno di essi potrà godere dell'agevolazione, poiché ognuno acquista solo il 20% delle quote (a meno che uno di essi non possegga già una quota che, sommata a quella del 20%, consenta di integrare il controllo sociale); nel caso in cui Tizio trasferisca la sua partecipazione del 60% al capitale di una s.p.a. in comproprietà ai suoi tre figli, si realizzano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione.[361]

3.3.1.2.1 Determinazione del valore dell'azienda

Il trasferimento d'azienda per successione (o donazione) effettuato a favore di soggetti diversi dal coniuge o dal discendente del *de cuius*, qualora non ricorrano le condizioni per l'esenzione sopra descritte, è soggetto ad imposta di successione con le aliquote e le franchigie ordinarie. In tal caso, il valore dell'azienda trasferita deve essere determinato sulla base delle indicazioni dell'art. 15, co. 1 del D.Lgs. 346/90 «*la base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data*

di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del Codice Civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti».[362]

Si evidenzia che, dal calcolo del valore dell'azienda trasferita in successione (o in donazione) deve essere in ogni caso escluso l'avviamento; come infatti disposto dal co. 1-*bis* nell'art. 8 del D.Lgs. 346/90, comma inserito dall'art.1, co. 78, lett. *b)* della L. 296/2006 «*resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali*».

Pertanto, si distingue l'ipotesi di imprenditore obbligato o meno alla redazione dell'inventario: sotto il profilo civilistico, sono considerati elementi costituenti l'azienda in successione, le attività e le passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto (ma non vidimato, dato che non esiste più tale obbligo); pertanto la valutazione, sia delle attività che delle passività, è basata su valori già determinati secondo le regole contabili.[363] Si evidenzia che qualora sia redatto l'inventario, l'Amministrazione Finanziaria non può disattenderne le risultanze, a meno che non ne dimostri l'effettiva inattendibilità.[364]

3.3.1.3 Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali

L'articolo 16 del Testo Unico indica specifici criteri di determinazione del valore delle azioni, delle obbligazioni, degli altri titoli e delle quote sociali.

a. Ai sensi del co. 1, lett. *a)* il valore è determinato assumendo:
«*per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive*»;
Per i titoli quotati sul mercato la norma prevede che il valore da inserire è pari alla media desumibile dall'andamento degli stessi nei tre mesi precedenti all'apertura della successione. Il valore viene pubblicato dai gestori dei mercati regolamentati. Rientrano in questa fattispecie anche i titoli negoziati su mercati ristretti, purché tali mercati siano sottoposti al controllo da parte dell'organo di vigilanza.

Valore mercato degli ultimi 3 mesi
+
*interessi dietimi (pro rata) * e/o*

*Il dietimo si può calcolare con il sistema del pro rata; esso rappresenta il rateo di interesse in corso alla data di apertura della successione, da sommare al valore del titolo per ottenere il valore effettivo.

In questa fattispecie rientrano anche i contratti pronti contro termine, in tal caso rileva l'effettiva proprietà al momento dell'apertura della successione.[365]
Per questa tipologia di contratto è stato chiarito che i titoli scambiati sulla base del contratto pronti contro termine sono valutati come titoli classici e non come crediti.[366]
Quindi si pensi al caso in cui l'erede riceva un titolo della Società Alfa S.p.A., acquistato pronti contro termine dal *de cuius* dall'istituto bancario Beta. La successione si apre nel periodo intercorrente tra l'acquisto dei titoli e la scadenza a cui devono essere restituiti secondo le regole dei contratti pronti contro termine. Il valore da inserire in successione è pari al valore del titolo, ai sensi dell'art. 16, co. 1, e non il prezzo di scambio predeterminato nel contratto che verrà rimborsato dall'istituto bancario alla data di scadenza.[367]

b. Ai sensi del co. 1, lett. *b)* il valore è determinato assumendo:
«*per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidi-*

mato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12».
Per la determinazione del valore dei titoli di società quotate su mercati regolamentati non vi sono particolari problemi a differenza di quanto accade per le quote di società non quotate. La mancanza di un organo di vigilanza può produrre dei dati meno attendibili sui quali calcolare la base imponibile ai fini dell'imposta di successione.
Ove sia reperibile l'ultimo bilancio approvato o l'ultimo inventario regolarmente redatto, il valore di tali partecipazione deve essere individuato nel valore contabile proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto dell'ente o della società da essi risultante e non al valore di mercato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ma escludendo l'avviamento; ove non vi sia un bilancio o un inventario, il valore della quota corrisponde, in proporzione, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società, al netto delle passività ed escludendo i beni che non scontano l'imposta di successione, nonché escludendo l'avviamento.[368]
La dottrina ha condiviso questa tesi ed è unanime nel ritenere attendibile il valore contabile come valore di riferimento ai fini della dichiarazione, qualora il bilancio e/o la contabilità siano stati correttamente redatti.[369]
Pertanto in presenza di bilancio, il calcolo deve essere effettuato con riferimento ai dati in esso indicati, senza possibilità di rettifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria del

valore della quota, dichiarato con riferimento alle risultanze del bilancio, a meno che non sia contestata la legittimità del bilancio stesso.[370] Solo in assenza di bilancio, il valore della quota deve essere considerato nel suo ammontare reale, sicché all'Amministrazione Finanziaria è consentito valutare autonomamente il valore della partecipazione, potendo rettificare la dichiarazione dell'erede.[371]
In presenza di bilancio il valore della quota è dunque proporzionale al seguente valore:

Patrimonio netto contabile desumibile
dall'ultima approvazione del bilancio
+/-
Variazioni patrimoniali intercorse
fino alla data di apertura della successione

In assenza di bilancio e/o in caso di contabilità inattendibile, il valore da inserire sarà pari alla:[372]

Somma del valore dei singoli beni

c. Ai sensi del co. 1, lett. *c)* il valore è determinato assumendo:

«*per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento*».

Per tali titoli il valore è quello corrispondente al momento dell'apertura della successione. Il valore dei titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento viene regolarmente pubblicato dal gestore del fondo in conformità con l'obbligo previsto dalla disciplina informativa finanziaria.

Qualora la quota ereditata sia costituita da quote di un fondo comune d'investimento, costituito anche da titoli del debito pubblico, esclusi dalla base imponibile, per la determinazione del valore delle quote sopra indicate, bisognerà scomputare il valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del fondo, dal valore globale della quota del fondo.[373]

A tal fine, è necessario ricevere un'apposita dichiarazione dal gestore del fondo, attestante la composizione del fondo stesso alla data della morte del titolare.

3.3.1.4 Navi ed aeromobili

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 «*il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione*».

Per tali categorie di beni, si deve tenere conto del prezzo praticato mediamente sul mercato per i beni speculari, facendo riferimento al prezzo delle navi e degli aeromobili il cui stato di conservazione e data di acquisto risultino simili. Per le navi sarebbe opportuno ricorrere alla metodologia di valutazione utilizzata nel caso della vendita di automobili, il cui prezzo si può desumere da riviste specializzate.

La disposizione di cui all'articolo 30, lett. *f)* del Testo Unico prevede che «*alla dichiarazione di successione deve essere allegato un certificato dei pubblici registri recante l'indi-*

cazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili». Tale certificato contenendo specifiche informazioni relative ai beni, consente all'Amministrazione Finanziaria di valutare la coerenza del valore indicato con le informazioni del certificato e successivamente alla dichiarazione può rettificarne il valore.[374]

3.3.1.5 Rendite e pensioni

L'articolo 17 del Testo Unico, nel determinare il valore della base imponibile delle rendite e delle pensioni comprese nell'attivo ereditario, accorpa nella stessa norma «*figure negoziali differenti*».[375]

Si definisce "rendita" qualunque prestazione periodica avente per oggetto denaro o una certa quantità di cose fungibili, commisurata ad una certa durata e avente causa in un contratto oneroso o atto a titolo a titolo gratuito.

La "pensione" rappresenta invece un negozio giuridico atipico e a differenza della rendita, è sempre a tempo determinato, poiché termina al momento della morte del beneficiario.

La base imponibile, relativamente alle rendite ed alle pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

«a) il ventuplo dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato».

In linea generale, per determinare la base imponibile delle 'rendite' e delle pensioni bisogna moltiplicare l'annualità per un determinato coefficiente moltiplicatore.[376] I coefficienti per

ottenere il valore delle rendite cambiano annualmente, come accade per i coefficienti previsti per l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, in base alla variazione del saggio legale degli interessi.

Per le rendite perpetue o a tempo indeterminato il valore da inserire è:

Annualità x 100

«b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima».

Per le rendite o pensioni a tempo determinato il valore è pari a:

Annualità attualizzata
x
coefficiente moltiplicatore

bile dal calcolo per la rendita perpetua (annualità non attualizzata moltiplicata per 100).

«c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al Testo Unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa».

Le rendite vitalizie a cui si riferisce tale disposizione non sono quelle di cui beneficiava il *de cuius* poiché cessano al momento della morte. La disposizione in commento si riferisce alle rendite vitalizie disposte tramite testamento o legato in favore di uno o più eredi.

Il valore da inserire in dichiarazione è:

Annualità non attualizzata
x
Coefficiente moltiplicatore

I coefficienti moltiplicatori sono desumibili dalla tabella seguente, che sono gli stessi che si applicano in caso di usufrutto.

3.3.1.6 Crediti

L'articolo 18 del Testo Unico indica i criteri di valutazione dei crediti caduti in successione; la norma in esame prevede che la base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo è determinata assumendo:

«a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati»

Per tali crediti quindi vale il valore nominale originario e ad esso si sommano gli interessi maturati dalla data in cui è sorto il credito fino alla morte del *de cuius*. Tali interessi sono calcolati al tasso legale ovvero al tasso concordato tra le parti. Non si sommano invece gli interessi maturati dal momento in

cui si è aperta la successione fino al rimborso del credito. Tali interessi sono infatti un diritto dell'erede; sono infatti crediti percepiti *iure* proprio e come tali ovviamente non soggetti all'imposta.[378]

Valore nominale del credito
+/-
Variazioni dell'importo originario del credito
+
Interessi maturati fino alla data di apertura delle successione

«b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse»

La norma distingue due tipologie di crediti infruttiferi: quelli a cui il Legislatore si riferisce (i crediti infruttiferi che hanno scadenza oltre un anno) e quelli invece previsti implicitamente, che scadano entro un anno dal momento in cui si è aperta la successione.

Per i primi, poiché la scadenza è oltre l'anno, il Legislatore ha previsto di poterne attualizzare il valore considerando i giorni decorrenti dall'apertura della successione al momento in cui scade il credito, tenendo conto del saggio legale degli interessi.[379] Quindi il valore da inserire per tali crediti infruttiferi è pari al:

Valore attualizzato del credito

Invece per i crediti infruttiferi la cui scadenza è entro l'anno, il valore non viene attualizzato ed il valore da indicare in dichiarazione sarà pari al:[380]

«c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto»

La norma in esame determina il calcolo dei crediti in natura, i quali possono essere di qualsiasi genere. Secondo quanto previsto dal Legislatore, essi sono calcolati sulla base del valore patrimoniale dei singoli beni che lo compongono. Nonostante i crediti in natura comprendano un ampia tipologia di attività, nella norma in esame non sono indicati specifici parametri per determinare con esattezza il valore di tali elementi dell'attivo.[381]

«d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del Codice Civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16»

Parte della giurisprudenza e dottrina hanno più volte sollevato la questione riguardo la natura di tale attività; nonostante l'articolo rinvii espressamente alla valutazione delle quote e delle partecipazioni sociali, prevale la natura del diritto di credito. L'imponibile da dichiarare è pertanto il valore del credito, il quale, potenzialmente, potrebbe non corrispondere al valore reale della quota di patrimonio netto. La giurisprudenza di merito ha chiarito che, seppure il valore del credito, risultasse in qualche modo inferiore al valore reale della quota, l'Amministrazione Finanziaria non potrà procedere alla rettifica di tale scostamento.[382]

3.3.1.7 Altri beni

L'art. 19 del Testo Unico prevede che:

«*1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.*

2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c)».

La norma in esame, disciplina il trattamento fiscale di tutte le attività che pur non trovando specifiche regole nelle disposizioni precedenti, per natura sono soggette all'imposta.

Il valore venale previsto dalla norma si riferisce al valore corrente desumibile dal mercato; la tecnica di valutazione usata in questo caso è sicuramente flessibile e generica, dovuta alla diversità di beni a cui dovrà essere applicata.

Sono espressamente esclusi da tale norma: le navi, gli aeromobili, qualsiasi tipo di immobile, diritto reale su immobile, le aziende, i crediti, le rendite, le pensioni, le quote, i titoli azionari e le obbligazioni. I crediti nascenti da contratti preliminari (come l'impegno ad acquistare un determinato bene futuro) pur non essendo espressamente disciplinati dall'art. 18, si applica ai medesimi la disciplina ivi prevista.

Inoltre non rientrano in tale categoria i gioielli, il denaro e la mobilia, per i quali è prevista la presunzione di appartenenza all'attivo ereditario pari al 10%, ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico. In teoria per tali beni, solo la parte eccedente il 10% del valore dell'asse globale dovrebbe essere valutata ai sensi dell'articolo 19. Ma nella pratica questo risulta difficile da applicare poiché la presunzione opera proprio nel caso in cui non si proceda alla stima analitica di tali beni.[383]

Infine sono tassativamente da escludere i beni esclusi dall'imposta sulle successioni e donazioni, in virtù degli articoli 12 e 13.[384]

Tra gli altri beni interessati da tale disposizione possono essere inclusi, in maniera non esaustiva, ad esempio:

- i cavalli da corsa;
- quadri ed oggetti d'arte di antiquariato che non costituiscono mobilia;[385]
- francobolli monete ed oggetti da collezione;
- beni immateriali e opere di ingegno, purché non facenti parte di aziende: la valutazione di tali beni come ad esempio i diritti di brevetto, può risultare complessa dato che il valore di tale attività è legata a variabili future difficilmente stimabili in fase di dichiarazione.

L'articolo in esame quindi non detta un criterio specifico di valutazione e lascia al dichiarante l'onere di inserire un valore oggettivo, che si avvicini il più possibile a quello di mercato.[386]

3.3.2 *Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario*

Il Legislatore, oltre ad elencare analiticamente le attività soggette all'imposta di successione (artt. 14-19), ha previsto una trattazione specifica per alcuni elementi, che per natura, sono difficilmente valutabili.

La Riforma del 2006, sebbene abbia eliminato la presunzione di appartenenza dei beni alienati negli ultimi sei mesi dal *de cuius*, prevista dall'articolo 10 del Testo Unico, lascia inalterate le presunzioni operate dall'articolo 11 e dall'articolo 9, co. 2 del Testo Unico.

Mentre l'articolo 11 del Testo Unico prevede che rientrino nell'attivo ereditario «*i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto[...] i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori [...]*»; la presunzione prevista dall'articolo 9 del Testo Unico, riguarda, invece, il denaro, gioielli e mobilia; questi ultimi, ai sensi del medesimo articolo, si considerano compresi nell'attivo ereditario per un totale pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, ad eccezione del caso in cui sia stato redatto un inventario analitico, ai sensi dell'articolo 769 e seguenti del codice di procedura civile, da cui ne risulti un importo diverso. Tale importo, pari al 10% va aggiunto a valle del valore complessivo della base imponibile, poiché, ai sensi dell' articolo 9, co. 2 del Testo Unico, è espressamente previsto che si sommi al «*valore globale netto imponibile*». La presunzione, quindi, è rilevante ai fini dell'imposta, qualora, una volta calcolata la base imponibile, secondo le disposizioni del Testo Unico, ed assorbita tutta la franchigia, emerga un valore sul quale applicare le percentuali previste che sarà maggiorato del 10%.[387]

I beni in esame, per loro natura, hanno una caratteristica comune, quella di sfuggire facilmente all'imposizione.[388]

Per quanto concerne la mobilia, il Legislatore ha specificato che si considera tale l'insieme di beni mobili «*[...]destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni[...]*».[389] Sono conseguentemente esclusi, tutti i beni mobili che non sono chiaramente destinati a questo tipo di uso.

3.3.2.1 *L'inventario analitico*

Per superare la presunzione prevista dall'articolo 9, è necessario redigere un inventario analitico, secondo le diposizioni di legge.

La procedura di inventario è la medesima prevista per l'accettazione beneficiata, poiché lo stesso Testo Unico rinvia agli articoli del codice di procedura civile, che disciplinano la redazione dell'inventario.[390] Pertanto sebbene la procedura sia la medesima, i termini previsti per l'inventario ai fini dell'articolo 485 c.c. differiscono dai termini per l'inventario richiesto per il superamento della presunzione in esame.

Come già illustrato, ai fini dell'accettazione con il beneficio d'inventario, l'erede in possesso dei beni ha tre mesi di tempo, dall'apertura della successione, per redigere l'inventario. Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di successione, i termini sembrano essere più lunghi; tuttavia, non è stato previsto esplicitamente un limite temporale ma si considera il limite temporale per la presentazione della dichiarazione di successione, ai fini fiscali, di dodici mesi dall'apertura della successione; pertanto sarebbe da escludere la conclusione a cui sono giunti alcuni Uffici, affermando che, il termine di tre mesi per redigere l'inventario, da applicare al caso ex articolo 485, sia valido anche per superare la presunzione, ex articolo 9 Testo Unico.[391]

Con la Risoluzione 212/1995 l'Agenzia delle Entrate ha specificato il contenuto dell'inventario: oltre ad essere conforme alle disposizioni di rito previste dal codice di procedura civile deve contenere un'analitica descrizione dei beni ed una stima precisa del valore degli stessi.

3.3.2.2 Elementi attivi esclusi

L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta.[392]

Il valore dell'attivo ereditario è calcolato escludendo i seguenti beni:[393]

- i beni e diritti, di cui sia data prova che l'alienazione, la cessione o la perdita della titolarità sia avvenuta prima dell'apertura della successione;[394]
- le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- le indennità previdenziali quali le indennità corrisposte in caso di cessazione del rapporto di agenzia per morte dell'agente ai sensi dell'art. 1751 c.c.;
- le indennità che il datore di lavoro corrisponde nel caso di decesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2122 c.c. (TFR): qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima

della morte del lavoratore, il TFR rientra nell'attivo ereditario, in quanto il diritto del lavoratore a percepire il TFR è sorto a prescindere dal decesso;[395] in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di fine rapporto devono invece essere corrisposte:

1. al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del datore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado;[396]
2. in mancanza dei soggetti sopra indicati, il TFR deve essere attribuito secondo le norme della successione legittima, ovvero sulla base del testamento.[397]

Sebbene l'art. 12 del Testo Unico esclude dall'attivo ereditario le indennità in caso di decesso, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme corrisposte agli eredi del defunto a titolo di trattamento di fine rapporto, in caso di morte del prestatore di lavoro se corrisposte al coniuge, ai figli, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, non rientrano nell'attivo ereditario; rientrano invece nell'attivo ereditario, le somme attribuite a titolo di TFR, in caso di morte del prestatore di lavoro, (in mancanza dei soggetti sopra indicati) secondo le norme della successione legittima, ovvero sulla base del testamento nonché nel caso in cui la morte del lavoratore sia intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sicché il diritto a percepire il TFR è sorto prima della morte del lavoratore;[398]

- le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto: è stato osservato che i contributi versati dal professionista alla Cassa Avvocati e rimborsati, alla sua morte, agli

eredi, rientrano tra i beni non compresi nell'attivo ereditario e spettando agli eredi per diritto proprio non concorrono a formare l'attivo ereditario stesso;[399]

- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
- i beni culturali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 346/90, alle condizioni nel medesimo stabilite:[400] per tali beni, l'erede

deve fornire un inventario dettagliato con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.[401] Se questi beni sono alienati nei 5 anni successivi all'apertura della successione, l'erede decade dal beneficio e questi entrano a far parte della base imponibile;

- i titoli del debito pubblico fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro (BOT, BTP, CTZ e CCT); i buoni fruttiferi postali sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono, pertanto, esenti;[402]
- gli altri Titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;[403] in tema di equiparazione, interviene il Decreto Legislativo n. 461 del 1997, il quale ai sensi dell'art. 12 co. 13-*bis*, equipara, a tutti gli effetti fiscali (anche successori), ai Titoli di Stato italiani, tutti i titoli emessi da enti ed organismi internazionali, costituiti in base ad ac-

cordi internazionali resi esecutivi in Italia: sono ad esempio i titoli emessi dalla Banca Mondiale, dalla Banca europea per gli Investimenti e dalla Comunità europea per il Carbone e l'Acciaio. Gli enti ed organismi internazionali i cui titoli sono equiparati ai Titoli di Stato italiani, sono elencati dal Ministero delle Finanze, nella nota del 1° giugno 1994 n. 14/942925. Tale elenco tuttavia non comprende gli Stati stranieri, nemmeno quelli dell'Unione Europea; quindi i titoli del debito pubblico di Stati stranieri non possono essere equiparati ed esclusi dalla base imponibile come quelli dello Stato Italiano;[404]
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico: ciò in quanto sono già dovute le imposte relative al passaggio di proprietà (imposta di trascrizione provinciale, imposta di bollo, l'imposta di trascrizione al pra, i diritti della motorizzazione ecc.).

3.3.3 Le Passività

Come già illustrato, l'imposta sulle successioni si applica sul valore globale netto dell'asse ereditario definito dall'art. 8, co. 1 del D.Lgs. 346/90, come «*la differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3*». Le passività deducibili dall'attivo ereditario sono le seguenti:[405]
- i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;[406]

- le spese mediche e funerarie sostenute dagli eredi purché riferite al *de cuius*:[407] le spese funerarie sostenute dagli eredi sono deducibili a condizione che non superino l'importo di 1.032,91 euro e risultino da regolari quietanze;[408] le spese mediche e chirurgiche (comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi) sostenute dagli eredi sono deducibili a condizione che riguardino gli ultimi 6 mesi di vita del *de cuius* e risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.

Per la deducibilità dall'attivo ereditario, è necessario che i debiti non solo abbiano il carattere dell'esistenza, richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. 346/90, ma è necessario che essi risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Al fine di chiarire cosa debba intendersi per data certa, è opportuno esaminare l'art. 2704 del Codice Civile, rubricato "Data della scrittura privata nei confronti dei terzi"[409]. La norma in esame contiene un'elencazione, seppure solo esemplificativa, dei fatti la cui data assume valore nei confronti dei terzi. L'apposizione di autentica, prima ancora della registrazione dell'atto o degli altri elementi indicati dall'art. 2704 c.c., sarebbe utile a conferire data certa al documento; pari efficacia è attribuibile alla prova del deposito del documento o alla vidimazione di un verbale in conformità della Legge Notarile.[410] Tra gli stru-

menti che conferiscono al documento una data certa, oltre alla registrazione dell'atto, in via altrettanto esemplificativa sono compresi:

1. la c.d. "autoprestazione" presso uffici postali, che consiste nell' apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, e non invece sull'involucro che lo contiene;[411] secondo la giurisprudenza di legittimità, tale data vale come data certa;[412]
2. La "marca temporale", consistente in una vera e propria firma digitale del documento, generata da una Certification Authority e contenente le relative informazioni a una data e a un'ora certa;
3. L'invio, mediante posta elettronica certificata (Pec) attribuisce data certa, in quanto il certificato che viene apposto sul messaggio di Pec, oltre gli allegati, viene gestito da un sistema "terzo". La giurisprudenza ha ritenuto conferibile al documento una data certa ed opponibile rispetto ai terzi in corrispondenza di specifici fatti, quali il mero riferimento in un atto pubblico all'esistenza di una scrittura convenientemente identificata, anche se non ne viene riprodotto il contenuto.[413]

Ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico, sono deducibili:

- *debiti del defunto inerenti all'esercizio dell'impresa:* sono deducibili, anche se non risultano da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione, purché risultino dalle scritture contabili obbligatorie del defunto, regolarmente tenute a norma di legge;[414] in mancanza di atto scritto

avente data certa anteriore all'apertura della successione, e di un titolo giudiziario definitivo, tali passività possono essere ammesse in deduzione solo se gli eredi allegano alla dichiarazione di successione (o producono successivamente) le scritture contabili obbligatorie del defunto, in estratto notarile e se trattasi di debiti verso aziende ed istituti di credito, allegare il certificato dell'ente creditore.[415] Nel caso in cui invece il defunto non fosse obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono comunque deducibili i debiti cambiari, i debiti verso aziende ed i debiti verso istituti di credito se risultano dalle scritture obbligatorie tenute dal creditore;[416]

- *debiti derivanti da rapporto di lavoro subordinato*:[417] sono deducibili dall'attivo ereditario, nell'ammontare maturato alla data di apertura della successione, i debiti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al TFR ed ai trattamenti previdenziali, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro continui con gli eredi;
- *debiti verso lo Stato*:[418] sono deducibili, anche se accertati in data successiva all'apertura della successione, i debiti verso lo Stato, i debiti verso gli enti pubblici territoriali, i debiti verso gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale ed infine i debiti tributari

il cui presupposto impositivo si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione;

- *somme dovute al coniuge divorziato*:[419] sono deducibili anche le somme dovute dal defunto al coniuge divorziato a seguito di sentenza dichiarativa del divorzio;
- *saldo dei conti correnti bancari*:[420] i saldi passivi di conto corrente sono deducibili nei limiti della quota del defunto; nel caso di conto corrente con un'altra persona e tale conto corrente sia in passivo, solo la metà del passivo potrebbe essere dedotto dall'ammontare dell'attivo ereditario.

La deduzione dei debiti sopra indicati è subordinata alla produzione da parte dell'erede dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica:[421]

- titolo avente data certa dal quale si desume l'esistenza del debito: ad esempio atti di mutuo per i beni facenti parte dell'asse ereditario; documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso; debiti cambiari, cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore con firma autenticata; assegni (occorre che siano stati protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica); debiti verso Istituti di Credito relativi a conti correnti e aperture di credito (occorre il certificato rilasciato dalla banca con l'estratto del conto a partire dall'ultimo saldo attivo registrato);
- provvedimento giurisdizionale definitivo che ha dichiarato esistente il debito.

Per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa, è necessario produrre i seguenti documenti:

- l'estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto;[422]
- per i debiti cambiari, l'estratto notarile delle scritture contabili del trattario o del prenditore;

- per i debiti verso le Pubbliche Amministrazioni, l'attestazione rilasciata dall'Amministrazione stessa, ovvero copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione; per i debiti verso lavoratori dipendenti, è necessaria l'attestazione rilasciata dall'ispettorato del lavoro;
- per i debiti verso aziende o istituti di credito, il certificato, rilasciato dall'ente creditore entro 30 giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione.

L'esistenza di debiti deducibili, anche se non indicati nella dichiarazione di successione, può essere dimostrata, o tramite la documentazione sopra indicata o anche mediante un'attestazione, conforme al modello (mod. 237) sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione,[423] nonché dal legale rappresentante della società o dell'ente:[424]

- entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione.[425]

3.4 *Donazioni fatte in vita dal de cuius*

Ai fini del calcolo della base imponibile, assumono rilevanza le donazioni fatte in vita dal *de cuius* all'erede. Le disposizioni del Testo Unico prevedono che il valore globale netto

dei beni e dei diritti sia maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni fatte precedentemente dal donante al donatario.[426] Tale meccanismo viene chiamato “coacervo”.[427]

Nonostante le modifiche apportate all’imposta di successioni mediante le riforme attuate tra il 1999 e il 2006, le disposizioni sul coacervo non hanno subito cambiamenti.

3.4.1 Meccanismo del coacervo

Il sistema del coacervo, basato su una logica antielusiva, prevede che le franchigie, a disposizione degli eredi, siano usate una sola volta, nel corso della loro vita, nei confronti del singolo beneficiario, indipendentemente che si tratti di donazione o successione; in assenza del meccanismo del coacervo, si potrebbe eludere l’imposta sulle successioni ricorrendo in maniera frequente alle donazioni per un importo pari alla franchigia in vigore.[428]

3.4.2 La norma, l'evoluzione del tributo e la reinterpretazione del sistema del coacervo

Ai sensi dell'articolo 8, co. 4:

«*Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento*».

Nel sistema in vigore fino al 2000, caratterizzato da un imposizione progressiva, le donazioni, sommate al valore globale netto, determinavano lo scaglione di appartenenza e conseguentemente l'aliquota di riferimento.

In seguito alle modifiche apportate dalla Legge 342/2000 all'art. 7 del Testo Unico,[429] col passaggio ad un sistema di tassazione proporzionale ad aliquote fisse, non essendo più rilevante lo scaglione di appartenenza, il coacervo sembra perdere la sua funzione. Tuttavia il coacervo conserva un residuo ambito di applicazione in relazione alle franchigie; lo scopo del coacervo resta, nonostante le riforme, quello di evitare che

chi abbia già usufruito in passato delle franchigie, effettuando delle donazioni antecedenti, possa usufruirne di nuovo al momento della successione.[430]

3.4.3 Applicazione pratica del coacervo

Per chiarire l'applicazione del coacervo è necessario distinguere due periodi: le donazioni fatte in vita dal *de cuius* quando era vigente l'imposta (indipendentemente dalla natura della stessa, se progressiva o fissa) dalle donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta era stata abolita (tra il 2001 e il 2006).

A titolo esemplificativo possono verificarsi le seguenti fattispecie:[431]

1. Nel caso in cui le donazioni precedentemente effettuate a favore dell'erede siano state integralmente esentate da imposta poiché di valore inferiore alle franchigie applicabili al tempo della donazione, il valore delle donazioni, dopo essere stato attualizzato, verrà sommato al valore dell'eredità devoluta pro quota a favore di tale erede, allo scopo di accertare se la cifra complessiva superi o meno il valore della franchigia oggi vigente. Se tale somma supera la franchigia vigente, verranno applicate le percentuali attualmente in vigore a seconda del grado di parentela su tale eccedenza.
2. Nel caso in cui la donazione precedente abbia scontato l'imposta di successione perché ad essa non erano applicabili franchigie, il valore della donazione non deve essere conteggiato nel calcolo del coacervo poiché era stata già assoggettata ad imposta.
3. Nel caso in cui il valore della donazione effettuata in precedenza abbia un valore complessivo superiore alla franchigia allora applicabile, nel calcolo del coacervo deve essere

preso in considerazione il solo valore della franchigia allora applicabile. Il valore della franchigia deve essere attualizzato e sommato al valore dell'eredità devoluta pro quota a favore dell'erede ed in seguito devono essere applicate le aliquote e le franchigie attuali.

Il primo esempio riporta il caso in cui le donazioni siano state effettuate in un periodo in cui era vigente l'imposta:[432]

In data settembre 2000 Tizio, padre di Caio, dona a suo figlio un appartamento dal valore di 400.000.000 di lire; con franchigia, all'epoca vigente, di 350.000.000 di lire; la predetta donazione è stata assoggettata ad imposta limitatamente al valore di 50.000.000 di lire.

Nel 2007 si apre la successione di Tizio; Caio riceve in eredità una quota di 1.500.000 euro; il valore della quota ereditaria di Caio deve essere aumentata di un importo corrispondente al valore attuale delle donazioni effettuate in vita da Tizio, sommando solo la parte non tassata per effetto delle franchigie vigenti al momento della donazione.

Ipotizzando che la donazione pregressa esprima un valore attuale pari a 500.000 euro, l'importo da sommare a quello della quota ereditaria è pari al valore attuale della donazione coperta dalla franchigia, ossia di 437.500 euro ovvero pari al 87,5 % di 500.000 euro. La percentuale del 87,5% si ottiene dal rapporto tra il valore originario della donazione e la franchigia da applicare al momento della donazione:

$$400:350 = 100:87,5$$

La quota ereditaria di Caio, comprensiva del coacervo delle donazioni ricevute in vita da parte del padre, ammonta a 1.937.500 euro, poiché abbiamo:

- 1.500.000 euro in eredità
- 437.500 euro di donazioni attualizzate, esenti da imposta al momento della donazione per effetto della franchigia allora vigente.

Ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti si applica l'aliquota del 4% sulla parte eccedente 1.000.000 euro.

3.4.4 *Il coacervo delle donazioni effettuate tra il 2001 e il 2006*

Poiché è stato sollevato il problema se rilevino o meno le donazioni effettuate nei periodi in cui le riforme hanno previsto che l'imposta di successione era abolita, nel prosieguo si esemplifica il calcolo del coacervo tenendo conto di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, con circolare 3E/2008, e dalla giurisprudenza.[433]

L'Agenzia espone il caso di donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta era stata abolita, chiarendo che tali donazioni sono rilevanti ai soli fini dell'applicazione delle franchigie. Vengono distinti due casi:

1. Nel primo si ipotizzi che il *de cuius* abbia disposto in vita, a favore del figlio:
   a. donazioni per le quali non sia stata corrisposta la relativa imposta, per un valore, attualizzato alla data di apertura della successione, di 1.200.000 euro;
   b. un lascito per un valore di 800.000 euro.

   Il valore attualizzato dei beni donati dal *de cuius*, poiché rileva ai soli fini della determinazione della franchigia applicabile, non concorre a formare la base imponibile su cui calcolare l'imposta di successione, benché sia superiore alla franchigia di 1.000.000 euro; in questo caso la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota del 4 per cento è di 800.000 euro.

Nell'esempio riportato nella Circolare in oggetto, l'importo delle donazioni effettuate nel periodo in cui non era da corrispondere imposta (poiché abolita), attualizzate ad oggi, superano le franchigie attualmente vigenti; secondo la stessa Agenzia, le donazioni, attualizzate ad oggi, hanno assorbito per intero la franchigia attualmente in vigore. Di conseguenza l'Agenzia ritiene che non è da applicare la franchigia sul lascito *mortis causa*. Si nota che, nonostante il valore attualizzato dell'importo donato precedentemente superi la franchigia attualmente in vigore (di 200.000 euro), questa differenza non si somma al resto del lascito.

2. Nel secondo caso invece si ipotizzi che:
   a. il valore attuale dei beni donati dal *de cuius* (e non assoggettati a tassazione) sia di 800.000 euro;
   b. il valore dei beni caduti in successione sia di 1.200.000 euro;

La base imponibile sulla quale applicare l'imposta di successione si determina sommando al valore dei beni caduti in successione quello attuale dei beni donati (1.200.000 + 800.000) e da tale importo si detrae la franchigia di 1.000.000 euro; pertanto, la base imponibile alla quale commisurare l'imposta è pari a 1.000.000 di euro.
Pertanto, nel caso in cui le donazioni effettuate in vita, attualizzate, siano di importo inferiore alla franchigia attualmente vigente, non la assorbono per intero, in quanto si applica la franchigia sul lascito *mortis causa*, a cui però devono essere sommate le donazioni attualizzate.

3.5 Schema pratico per il calcolo della base imponibile

Il Legislatore detta un preciso ordine per effettuare il calcolo della base imponibile. L'articolo 8, co. 1 del Testo Unico prevede innanzitutto che: «*Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo [...] dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, [...] e l'ammontare complessivo delle passività deducibili*».

Successivamente da questo valore deve essere scomputato il valore dei legati al netto degli oneri che gravano su di essi. Ai sensi dell'art. 8, co. 3 del Testo Unico «*Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati*».

In seguito tale valore viene suddiviso per le quote secondo le disposizioni civilistiche e/o testamentarie.

Il valore delle quote ereditarie deve essere maggiorato delle eventuali donazioni fatte in vita dal *de cuius* agli eredi, tenendo conto di quanto esposto in relazione all'applicazione del coacervo.

Sul valore così determinato si applicano le franchigie attualmente in vigore.[434] Se dopo l'applicazione di queste, emerge un valore imponibile, a tale valore si applica la presunzione del 10% di cui l'articolo 9 del Testo Unico (da applicare qualora non sia redatto un inventario).[435] Tale maggiorazione si applica solo sulla parte eccedente la franchigia, poiché ai sensi dell'art. 9, co. 2 «*Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario*».[436]

Al valore netto imponibile così ottenuto si applicano le aliquote previste.[437]

È possibile schematizzare, nel seguente modo, l'operazione di calcolo della base imponibile.

1 Determinazione del valore dei beni e dei diritti dell'asse ereditario (artt.14-19 Testo Unico)

2 Si detraggono le passività deducibili (artt. 20-24 Testo Unico)

3 Si sottrae il valore dei legati al netto degli oneri che li gravano (art. 8 co. 3 Testo Unico)

4 Suddivisione dell'asse ereditario pro quota agli eredi

5 Al valore delle singole quote ereditarie si somma il valore attuale delle donazioni fatte in vita

6 Si detraggono le franchigie pro quota a seconda dei gradi di parentela e di eventuali portatori di handicap

7 All'imponibile così ottenuto si somma il 10% del valore presunto di denaro, gioielli e mobili

8 Si applicano le aliquote sul valore imponibile delle singole quote ereditarie

3.5.1 *Caso pratico: procedura di calcolo asse ereditario*

Di seguito si illustrata come si determina, a livello pratico, il valore dei beni e dei diritti dell'asse ereditario e delle passività deducibili ai fini fiscali. Per gli adempimenti inerenti

la dichiarazione di successione e la compilazione del modello si rimanda alla sezione successiva.

Partendo dall'esempio precedentemente trattato (*Infra* par. 2.2.2.6.4 *Caso Pratico*), si consideri l'ipotesi in cui il *de cuius* sia titolare di una pensione INPS, in quanto prima è stato lavoratore dipendente e successivamente avvocato in attività con Partita Iva e che dopo il decesso avvenuto il 31 dicembre 2013, lasci in eredità, all'età di 62 anni, alla moglie (60 anni) le seguenti attività:

- pensione INPS nov./dic. 2013 per 3.500 euro da incassare;
- arredo da casa e vestiario senza ricevute di acquisto;
- BOT cointestati con la moglie per un valore nominale di 30.000 euro;
- conto corrente bancario cointestato con la moglie con un saldo positivo di 7.500 euro;
- automobile Mercedes Classe A del 2009;
- una villa con rendita catastale di 20.000 euro;
- un terreno non edificabile con rendita catastale di 500 euro;
- costituzione di un diritto di usufrutto sullo studio di proprietà di terzi con rendita catastale di 1.500 euro;
- un appartamento in centro con rendita catastale di 2.000 euro, su cui grava il diritto di uso da parte di un amico coetaneo del defunto;
- fattura incassata per 12.200 euro (iva inclusa) per prestazioni effettuate;

e le seguenti passività:

- 4 mensilità arretrate da pagare per la locazione dello studio, di 2.200 euro ciascuna;
- trattamento di fine rapporto della segretaria da pagare per un ammontare di 3.000 euro;
- conto corrente dello studio con un saldo negativo pari a 23.500 euro.

Si consideri inoltre che la moglie non procede ad effettuare l'inventario analitico dei beni.

Attività: Pensione INPS da incassare nov./dic. 2013 per 3.500 euro

L'articolo 17 del Testo Unico detta i criteri di determinazione del valore delle pensioni. Tuttavia, in tal caso, trattandosi di una forma pensionistica complementare, come chiarito recentemente dall'Agenzia delle Entrate, le prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare ad un erede o, comunque, ad un beneficiario designato dall'iscritto sono escluse, al pari delle indennità di fine rapporto o delle indennità equipollenti, dall'applicazione dell'imposta di successione.[438] Pertanto la pensione Inps si tramanda agli eredi *jure proprio* e non *jure hereditas*.

Arredo da casa, vestiario senza ricevute di acquisto e mobilio

Queste attività, per natura, sfuggono all'imposta di successione. Per questo motivo esse sono soggette alla presunzione di cui l'articolo 9 del Testo Unico. Il loro valore, considerato quindi a forfait, è pari al 10% del valore netto globale qualora eccedente la franchigia da applicare.[439]

BOT cointestati con la moglie per un valore nominale di 30.000 euro

Ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico, i titoli del debito pubblico sono esclusi dalla base imponibile.[440]

Conto corrente bancario cointestato con la moglie con un saldo positivo 7.500 euro

Il saldo del conto corrente deve essere inserito nella dichiarazione di successione per un valore pari a quello desumibile alla data in cui si è aperta la successione. Tuttavia, essendo un conto cointestato, solo la metà della giacenza verrà indicata nella dichiarazione di successione (3.750 euro). Tale valore è

da indicare nel quadro B4 (Altri Beni) del modello 4 specificando la quota di possesso (pari al 50%).

Automobile Mercedes Classe A del 2009

Le automobili, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. *l)* del Testo Unico rientrano nella categoria dei beni esclusi.[441]

Immobile prima casa

Per procedere al calcolo del valore della villa, ma anche del terreno e del diritto di usufrutto, è necessario essere in possesso delle visure catastali.[442]

Nel nostro esempio la rendita catastale della villa è pari a 20.000 euro. In questo caso la moglie riceve la villa con in requisiti prima casa e può beneficiare delle agevolazioni previste.

La rendita va moltiplicata per i coefficienti di rivalutazione e per i moltiplicatori catastali come segue:[443]

Coefficiente di rivalutazione per gli immobili: 5%

Moltiplicatore catastale (prima casa): 110

Valore immobile da inserire in dichiarazione:

20.000 X 1,05 X 110 =2.310.000 euro

Tale valore va indicato nel quadro B1 (Immobili e diritti reali immobiliari).

Terreno non edificabile

Per il terreno il calcolo per ottenere il valore da inserire è lo stesso, cambiano solo i coefficienti.

Coefficiente di rivalutazione per i terreni: 25%

Moltiplicatore catastale: 90

Rendita catastale: 500 euro

Pertanto il valore del terreno da indicare in dichiarazione di successione sarà:

500 x 1,25 x 90 =56.250 euro

Tale valore va indicato nel quadro B1 (Immobili e diritti reali immobiliari).

Usufrutto sull'immobile

Il valore dell'usufrutto che si è costituito per effetto della successione (testamentaria) si calcola ai sensi degli articoli 14 e 17 del Testo Unico. In pratica, per ottenere il valore da inserire nella dichiarazione di successione, è sufficiente:

1) Moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse, attualmente pari al 1% (determinando un valore similare ad una rendita annuale);

Per ottenere il valore catastale è necessario moltiplicare la rendita catastale (nel nostro esempio pari a 1.500 euro) per i coefficienti previsti a seconda del tipo di immobile.

In questo caso il valore è pari a:

1.500 x 60 x 1,05 = 94.500 euro[444]

Il valore della rendita annua è pari:

94.500 x 1% = 945

2) Moltiplicare il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al D.P.R. 131/1986 in modo da ragguagliarlo all'aspettativa di vita del titolare del diritto.[445]

Età dell'usufruttario: 52 anni

Coefficiente: 70

Valore dell'usufrutto:

70 x 945 = 66.150 euro

Tale valore va indicato nel quadro B1 (Immobili e diritti reali immobiliari).

Appartamento in centro gravato da diritto di terzi

Il caso in esame è quello disciplinato dall'art. 14, co. 2 Testo Unico. Per procedere al calcolo è necessario:

1) Calcolare il valore della piena proprietà

2) Calcolare il valore del diritto

3) Sottrarre al valore della piena proprietà il valore del diritto.

Il valore delle proprietà è dato da:

Coefficiente di rivalutazione: 5%
Moltiplicatore catastale per gli immobili di Cat. A: 120
Rendita catastale: 2.000 euro
2.000 x 1,05 x 120 = 252.000 euro

Il valore del diritto è dato da:

252.000 (valore piena proprietà)
x 1% (saggio legale di interesse 2014)
x 55 (Coefficiente di consistenza):[446] *138.600 euro*

Quindi il valore dell'appartamento ereditato dalla moglie, su cui grava il diritto di uso da parte dell'amico coetaneo del marito defunto è *252.000 - 138.600 = 113.400 euro*.

Tale valore va indicato nel quadro B1 (Immobili e diritti reali immobiliari).

Fattura incassata

In questo caso il *de cuius* prima di morire aveva erogato la prestazione professionale concordata con il proprio cliente; la somma viene accreditata per intero sul conto bancario del *de cuius* poco dopo la morte.[447] La somma è incassata dagli eredi, tuttavia sono necessari alcuni adempimenti tributari inerenti l'attività professionale del *de cuius*.

Riguardo l'Imposta sul Valore Aggiunto, in caso di cessazione dell'attività, l'articolo 35, co. 4 del D.P.R. 633/1972 prevede che «*[...] il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e*

dichiarazione»; gli eredi, quindi, dovranno presentare la dichiarazione annuale IVA, secondo i termini normali previsti in caso di cessazione dell'attività, tenendo conto di questo incasso. Il successivo articolo 35-*bis* D.P.R. 633/1972 prevede che «*Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore*». Gli eredi dovranno quindi versare 2.200 euro di Iva a debito relativa a tale operazione e presentare la dichiarazione annuale; inoltre entro 30 giorni dall'apertura della successione gli eredi dovranno presentare presso l'Agenzia delle Entrate, la denuncia di cessazione di attività.

Ai fini delle imposte dirette l'operazione rileva come reddito da lavoro autonomo.[448] Sulla questione si è espressa recentemente anche la Corte di Cassazione la quale ha chiarito definitivamente che «*Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia acquistato e pagato all'erede dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua essenza, un reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall'esercizio di una attività professionale e conserva detta natura anche se la somma relativa non viene corrisposta al professionista ma all'erede*».[449]

Invece, nel caso in cui l'erede incassi delle somme non fatturate dal *de cuius*, questi dovrà indicarle nel proprio modello Unico Persone Fisiche, nel quadro RM, in rapporto alla propria quota ereditaria. Il reddito sarà assoggettato a tassazione separata in base agli articoli 19 e 21 del Tuir.[450]

Il totale delle attività ammonta a 2.559.550

Passività: Mensilità dello studio, trattamento di fine rapporto e conto corrente dello studio.

Ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico sono deducibili le passività inerenti l'esercizio di impresa. Le 4 mensilità arretrate da pagare per la locazione dello studio sono interamente deducibili per un importo complessivo di 8.800 euro, purché tali passività risultino dalla contabilità dell'attività professionale svolta in vita dal *de cuius*.[451]

Ai sensi dell'art. 21, co. 4 Testo Unico, anche il trattamento di fine rapporto da versare alla segretaria è deducibile per intero, purché l'attestazione di tale debito sia rilasciato dall'ispettorato del lavoro.

Anche il saldo negativo del conto corrente è interamente deducibile; questa voce deve essere accompagnata da un documento che provi che il debito sia sorto prima dell'apertura della successione, pertanto è sufficiente l'estratto del conto fornito dalla banca stessa.

Il totale delle passività ammonta a 35.300 euro.

Il saldo delle attività e delle passività ammonta a 2.526.050 euro. In fase di liquidazione, verrà applicata la franchigia di 1.000.000 di euro e l'imponibile ottenuto verrà aumentato del 10%, poichè l'erede non ha proceduto ad effettuare l'inventario. L'imposta liquidata d'ufficio sarà pari a:

Imponibile: 1.526.050 euro
Presunzione: 152.605 euro
Imponibile *post* presunzione: 1.678.655 euro
Aliquota da applicare: 4%

Imposta di Successione liquidata: 67.146 euro

4 GLI ADEMPIMENTI NELLA SUCCESSIONE

4.1 La dichiarazione di successione: termine e modalità di presentazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione;[452] come precedentemente illustrato, la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.[453]

Nel caso in cui il *de cuius* abbia redatto un testamento, prima di presentare la dichiarazione di successione, occorre procedere alla sua pubblicazione.[454]

Il Testo Unico prevede specifiche fattispecie per la decorrenza del termine di 12 mesi;[455] nei casi di cui al comma 2 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 346/1990, il *dies a quo* coincide infatti con il diverso evento ivi specificamente indicato. E precisamente, il termine decorre:

a. per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, dalla data in cui essi hanno avuto notizia legale della loro nomina, se successiva all'apertura della successione;

b. nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o di dichiarazione di fallimento del medesimo entro 6 mesi, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di chiusura del fallimento;

c. nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, il termine decorre dalla data di immissione nel possesso

temporaneo dei beni dell'assente ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d. nel caso di accettazione con beneficio di inventario, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura) anche nel caso in cui non venga rispettato tale termine e l'erede perda il beneficio di inventario;[456] ciò, coerentemente con quanto previsto dall' articolo in esame al co. 2, lett. *d)*, purché l'accettazione con beneficio sia stata effettuata entro 12 mesi dall'apertura della successione.[457]

e. nel caso in cui si verifichino eventi successivi alla presentazione della dichiarazione che modifichino la devoluzione, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento

o dal giorno in cui gli obbligati hanno avuto notizia degli eventi modificativi;[458]

f. nel caso in cui, per effetto di sopravvenienze ereditarie, si renda necessario presentare la dichiarazione dalla quale inizialmente il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati, il termine decorre dal momento in cui si sono verificate tali sopravvenienze.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto;[459] se il defunto risiede all'estero, l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata la sua ultima residenza italiana; se non si è a conoscenza di quest'ultima, l'ufficio competente è quello di Roma.[460] La presentazione ad un ufficio incompetente equivale ad omessa presentazione; questa si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione perviene all'ufficio competente.

Si evidenzia che la dichiarazione di successione, a pena di nullità, deve essere redatta su stampato fornito dall'ufficio delle Entrate o conforme al modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Mod. 4) e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.[461]

Di seguito si riporta la prima pagina del modello in versione ridotta.

4.2 *Soggetti obbligati alla presentazione e casi di esonero*

La dichiarazione di successione non deve essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
- l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro;
- l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La soglia dei 25.822,84 euro è ora innalzata a 100mila euro.[462]

Sono pertanto esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta del *de cuius*, nel caso in cui la successione non comprenda beni immobili e diritti reali immobiliari e se il valore globale dell'asse ereditario lordo non superi i 100mila euro.[463]

Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione di successione:[464]

- gli eredi ed i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli amministratori dell'eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.

Nel caso in cui i soggetti obbligati siano più di uno, la dichiarazione di successione può essere presentata anche da uno solo di essi.[465]

Sono invece esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione:[466]

- i chiamati all'eredità ed i legatari che hanno rinunciato all'eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione;
- i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno nominato un curatore per l'eredità giacente.[467]

Per i soggetti esonerati è tuttavia previsto l'obbligo di dare notizia, della rinuncia o della nomina del curatore, all'ufficio competente con lettera raccomandata a cui deve essere allegata (a seconda dei casi):[468]

- copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità;
- copia dell'istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell'ufficio giudiziario competente.

4.3 *Contenuto della dichiarazione di successione*

La dichiarazione di successione deve indicare:[469]

a. le generalità,l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;

b. le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c. la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

d. gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;[470]

e. i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo, della causa e delle generalità e della residenza dei debitori;

f. i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi;

g. le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;

h. il domicilio eletto nello Stato Italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;

i. il valore globale netto dell'asse ereditario;
j. le riduzioni e detrazioni di altre imposte, con l'indicazione dei documenti di prova;[471]
k. gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte (ipotecaria e catastale, di bollo e tasse ipotecarie) (Mod. F23).[472]

4.4 *Allegati alla dichiarazione di successione*

Alla dichiarazione di successione devono essere allegati i seguenti documenti:[473]

a. il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b. il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;[474]

c. la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;[475]

d. la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

e. gli estratti catastali relativi agli immobili: si evidenzia che alla dichiarazione di successione non devono più essere allegati i documenti catastali, in quanto gli uffici devono procurarsi autonomamente i dati necessari.[476] Sebbene l'art. 30, co. 1, lett. *e)* del D.Lgs. 346/90 richiede di allegare alla dichiarazione di successione i certificati catastali, l'Agenzia

delle Entrate ha chiarito che ciò non è più necessario, in quanto gli uffici sono tenuti a procurarsi autonomamente i documenti catastali necessari per l'identificazione dei beni immobili caduti in successione;[477]

f. un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;

g. la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario delle società di cui il defunto era socio e delle pubblicazioni da cui risulta il valore dei fondi comuni di investimento dei quali il defunto aveva quote di partecipazione;[478]

h. la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

i. i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di altre imposte;[479]

i-bis. il prospetto di liquidazione delle imposte (ipotecaria e catastale, di bollo e tasse ipotecarie) (Mod. F23). L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica.[480]

Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui sopra, lettere *a)*, *b)*

e *c)*, nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.[481]

I documenti da produrre in originale od in copia autentica per poter provare il debito sono, senza pretesa di esaustività, i seguenti:[482]

- fattura delle spese funerarie;
- copia dell'atto di acquisto e dell'atto di mutuo;
- modello di versamenti delle imposte;
- documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;
- debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica o dichiarazione del creditore (mod. 237) con firma autenticata;
- assegni: occorre che siano stati protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica (mod. 237);
- debiti verso Istituti di credito relativi a conti correnti e aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con l'estratto del conto relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo passivo, dall'ultimo saldo attivo registrato.

Ulteriore eventuale documentazione da allegare è la seguente:

- nel caso di successione testamentaria, l'originale o copia autenticata del testamento;
- nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un chiamato, l'originale o copia autentica del verbale;
- copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti dei legittimari lesi;
- eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa.

4.5 *Modifiche alla dichiarazione di successione, dichiarazioni integrative e sostitutive*

Sebbene il Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni preveda che la dichiarazione di successione possa essere modificata solo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione medesima,[483] l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione (sia in aumento che in diminuzione), anche non meramente materiali o di calcolo, oltre lo scadere del termine di 12 mesi dall'apertura della successione e che, inoltre, gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di successione ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall'articolo 27, comma 3, del Testo Unico, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell'imposta principale).[484]

Se, dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato, ovvero all' applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche ove lo siano divenuti solo per effetto di tale evento, sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa.[485] Il D.L. Semplificazioni Fiscali, in tema di dichiarazioni di successione sostitutive o integrative ha introdotto la precisazione, all'articolo 28, co. 6 del D.Lgs 31 ottobre

1990, n. 346, secondo cui non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione sostitutive o integrative nel caso in cui la sopravvenienza sia dovuta alla erogazione (al defunto e, per esso, ai suoi eredi) di rimborsi fiscali. Con le dichiarazioni integrative si possono soltanto aggiungere nuovi beni (immobili e/o altri cespiti); non è invece possibile modificare o inserire eredi o annullare beni presentati in dichiarazioni precedenti.

Con la dichiarazione modificativa invece possono essere modificati dati catastali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario.

4.6 Liquidazione dell'imposta

Sulla base della dichiarazione presentata dagli eredi, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, l'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di successione, ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico; ai sensi dello stesso articolo, l'imposta è nuovamente liquidata, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa.[486]

L'imposta di successione è dunque liquidata direttamente dall'Agenzia delle Entrate:

- entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa);
- deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di liquidazione, utilizzando il modello F23;
- il versamento può essere effettuato presso: banche, uffici postali o direttamente all'agente della riscossione;
- il versamento può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all'Agenzia delle Entrate.

La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.[487]

In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:[488]

a. le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità (di cui agli articoli 21 e 24) o eccedenti i limiti di deducibilità (di cui agli articoli 22 e 24), nonché gli oneri non deducibili (di cui all'art. 8, comma 1);

b. le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c. le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste (negli articoli 25 e 26) o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.

Le medesime disposizioni si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.

Qualora l'ufficio ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta.[489] La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.[490]

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio; anche se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'ufficio provvede all'accertamento dell'attivo ereditario ed alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse. In aggiunta all'imposta sono liquidati, gli interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.[491]

L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.[492]

4.7 *Irregolarità, incompletezza, infedeltà ed omissione della dichiarazione*

La dichiarazione di successione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, co. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *n-bis)* di seguito riportate:

a. le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;

b. le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c. la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

n-bis. gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte (ipotecaria e catastale, di bollo e tasse ipotecarie);

o non è corredata dai documenti indicati nell'art. 30, co. 1, lettere *a)* e *b)*, e da quelli indicati nelle successive lettere da *c)* a *i-bis)* ove ne ricorrano i presupposti:

a. il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b. il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;[493]

c. la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;[494]

i-bis. il prospetto di liquidazione delle imposte (ipotecaria e catastale, di bollo e tasse ipotecarie).

In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.[495]

La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo ereditario.[496]

La dichiarazione è invece infedele se: i beni ed i diritti compresi nell'attivo ereditario sono indicati per valori inferiori

rispetto al valore accertato dall'Ufficio; se sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti; se non sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni del Testo Unico.[497]

È punito con la sanzione dal 100% al 200% della differenza di imposta, il contribuente che omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica infedelmente, con valori inferiori a quelli reali, oppure indica passività in tutto o in parte inesistenti, o che rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.[498] Tale sanzione non si applica all'imposta corrispondente al maggior valore dei beni e diritti definitivamente accertato dall'Amministrazione Finanziaria, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.[499] La sanzione si applica nella misura che va da 258,00 a 1.032,00 euro se l'omissione o infedeltà della dichiarazione concernono dati o elementi che non incidono sulla determinazione del tributo, per la mancata allegazione dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti per la liquidazione delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo e delle tasse ipotecarie o in caso di inesattezza o irregolarità dei prospetti di cui sopra.[500] Tale sanzione si riduce alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell'ufficio.

L'omessa presentazione della dichiarazione di successione, della dichiarazione integrativa e della dichiarazione sostitutiva, è invece punita con la sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra il 120% ed il 240% dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio; qualora invece, non sia do-

vuta alcuna imposta la sanzione amministrativa va da 258,00 a 1032,00 euro.[501] Ciò si verifica qualora, ad esempio, il valore dei beni ereditari sia inferiore alla franchigia prevista dalla Legge per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta.[502]

4.8 Adempimenti ai fini IRPEF, IVA, IRAP, 770

4.8.1 Erede di persona fisica non imprenditore

In caso di morte del contribuente, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata da uno degli eredi, qualora il medesimo vi fosse obbligato.

L'erede deve compilare e sottoscrivere il Modello UNICO PF, indicando i dati anagrafici ed i redditi del *de cuius* cui la dichiarazione si riferisce.[503]

In pratica:

- sul frontespizio del Modello, nella sezione "Dati del contribuente", devono infatti essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto e deve essere barrata la casella "Deceduto/a";
- nel riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri" devono essere indicate le generalità dell'erede che presenta la dichiarazione (codice fiscale, il proprio cognome, nome, data di nascita, il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa) specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica (cod. 7 in caso di erede) mentre nel campo "data carica", la data del decesso.

Deve essere utilizzato il modello UNICO PF relativo all'anno in cui è avvenuto il decesso; infine, in caso di morte del contribuente, non è possibile presentare né il modello 730 né il modello Unico Mini.

4.8.2 *Erede di imprenditore individuale o professionista*

Se il contribuente deceduto esercitava attività d'impresa o un'attività professionale, a seconda che l'erede prosegua suddetta attività del *de cuius*, gli adempimenti sono i seguenti:

- in caso di prosecuzione dell'attività, l'erede deve presentare un'autonoma dichiarazione unificata per conto del *de cuius*, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi a quest'ultimo; l'erede che prosegue l'attività esercitata dal soggetto deceduto, può comprendere nel proprio modello UNICO PF, oltre ai quadri dei redditi e dell'IVA relativi all'erede, anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all' IVA che si riferiscono al soggetto deceduto. È stato chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, che in caso di decesso avvenuto dopo il 31 dicembre, la facoltà di unificare la dichiarazione ai fini IVA riguarda solo l'anno in cui è avvenuta la prosecuzione dell'attività da parte dell'erede e non anche la dichiarazione relativa all'anno precedente in cui l'attività è stata svolta esclusivamente dal defunto.[504] Come specifi-

cato dall'Amministrazione Finanziaria, in tale ultimo caso, nella dichiarazione IVA saranno indicati, in due moduli, i dati relativi al periodo di attività esercitata dal deceduto e quelli relativi al periodo di attività svolta dall'erede. Invece, ai fini IRPEF e IRAP, sussiste comunque, l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione del soggetto deceduto.

- Se l'erede non prosegue l'attività deve presentare un'autonoma dichiarazione unificata per conto del *de cuius*, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione IRAP relativa al soggetto deceduto deve invece essere presentata in forma separata.

Nel caso in cui gli eredi non vogliano continuare l'attività d'impresa esercitata dal *de cuius*, imprenditore individuale cui succedono, e optino per la liquidazione dell'azienda, si osserva che circa i termini da rispettare per la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 65, co. 3 del D.P.R. 600/73, relativa ai termini pendenti alla data della morte del contribuente (o scadenti entro 4 mesi da essa). Ad esempio, se il decesso è avvenuto nel 2012, il periodo d'imposta rilevante è il 2012 e quindi va presentato il modello UNICO 2013, il cui termine di presentazione non è pendente alla data della morte, né scade entro 4 mesi da essa.

Si segnala che non trattandosi di una liquidazione vera e propria, non sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 322/98 in relazione ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di liquidazione; dovranno invece, essere rispettati i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti in via ordinaria dall'art. 2 del suddetto D.P.R. 322/98.

Riprendendo l’esempio precedente, gli eredi dovranno dunque presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP relative al periodo es. dal 1° gennaio 2012 alla data della morte (modello UNICO 2013 e IRAP 2013), in nome e per conto del *de cuius*, entro il 30 settembre 2013, in via telematica. Anche la dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012), comprendente anche le operazioni di liquidazione dell’azienda poste in essere dall’erede, ai sensi dell’art. 35-*bis,* co. 2 del D.P.R. 633/72, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2013.

L’art. 35-*bis,* co. 2 del D.P.R. 633/72 dispone che «*resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore*».

Sembrerebbe dunque corretto presentare un’unica dichiarazione IVA annuale a nome del *de cuius*, nel rispetto dei termini sopra esposti.

Qualora nell’azienda ricevuta in eredità, siano presenti degli immobili, il trattamento ai fini IVA dei medesimi è previsto dall’art. 2, co. 2 n. 5) del D.P.R. 633/72 che assimila alle cessioni di beni «*la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19*». Dato che è stato chiarito che la locuzione “anche se determinata da cessazione dell’attività”, «*non riguarda comunque le cessazioni di attività per causa di morte. Ciò in quanto gli effetti giuridici derivanti da tale evento non possono costituire di per sé fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto*», sembrerebbe corretto non assoggettare ad IVA l’immobile aziendale eventualmente pervenuto per successione all’erede.[505]

Con riguardo al reddito realizzato nella fase di liquidazione dell’impresa a seguito del decesso, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. *h-bis)* del TUIR, configurano redditi diversi le plu-

svalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58 del TUIR, vale a dire acquisite per successione o donazione. Di conseguenza, l'erede dovrà indicare nella propria dichiarazione i redditi diversi realizzati.

4.8.2.1 Modello 770 di imprenditore individuale o professionista

Con riguardo invece alla presentazione del modello 770 in caso di decesso dell'imprenditore individuale, se uno o più eredi proseguono l'attività del *de cuius*, si applicano le regole previste per le operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e la prosecuzione da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche); per cui, chi succede nei precedenti rapporti (erede) è tenuto a presentare un'unica dichiarazione del sostituto d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha effettivamente operato.

Nel frontespizio del modello, nel riquadro "Persone fisiche" (Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni) devono essere riportati i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" quelli dell'erede che la sottoscrive.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti il soggetto estinto, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta es. 2013, o nel 2014 prima della presentazione della

dichiarazione Mod. 770/2014 ORDINARIO, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le seguenti modalità di compilazione:

- il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2014 ORDINARIO per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero al soggetto estinto; relativamente a quest' ultimo, il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 e la data, nel corso dell'anno 2013, in cui si è verificato l'evento. Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che del soggetto estinto. Ad esempio il soggetto A, essendo succeduto al soggetto B il 28 febbraio 2014, sarà tenuto a presentare per l'anno 2013 una sola dichiarazione modello 770/2014 ORDINARIO contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Il soggetto che succede nei rapporti del sostituto d'imposta preesistente deve provvedere alla compilazione e all'invio dei dati delle comunicazioni relative: alle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché, eventualmente, ai prospetti SS, ST, SV, SX e SY, anche con riferimento al periodo durante il quale ha effettivamente operato il soggetto estinto. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta, ciascun soggetto sarà obbligato in solido alla trasmissione delle comunicazioni relative.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal *de cuius*, l'erede dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In tale comunicazione l'erede indicherà:

1. il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale";
2. il codice fiscale del *de cuius* nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'erede nella comunicazione dati certificazione lavoro dipendente e assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" evidenziando, nei punti da 204 a 220, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.[506]

Nell'ipotesi invece di non prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto, la dichiarazione deve essere presentata dall'erede, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "Dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; l'erede che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

4.8.3 Termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi

Ai sensi dell'art. 65, co. 3 primo periodo del D.P.R. 600/73 «*Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichia-*

razione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato».[507]

La proroga prevista del termine riguarda solo la dichiarazione del defunto che gli eredi devono presentare e non anche le dichiarazioni proprie degli eredi stessi; è stato chiarito che nemmeno quando i redditi degli eredi derivino dallo stesso processo produttivo che interessa la posizione tributaria del *de cuius*, ai fini delle loro dichiarazioni personali, può applicarsi la proroga.[508]

In sintesi, come indicato nelle istruzioni del modello UNICO 2013 PF, i termini di presentazione della dichiarazione del *de cuius* sono differenziati a seconda della data del decesso e se la modalità di presentazione della dichiarazione avvenga con consegna agli uffici postali oppure mediante la trasmissione telematica.

Se la dichiarazione del defunto viene presentata mediante consegna ad un ufficio postale, occorre rispettare i seguenti termini:

- per le persone decedute nel 2013 o entro il mese di febbraio 2014 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari

Nel caso di presentazione del Modello 730 da parte della persona deceduta dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione successiva presentata per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'erede, in alternativa, può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Inoltre, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.[509]

Se infine gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2013 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

4.8.4 Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nell'anno solare di riferimento del Modello UNICO PF (ad. es. nel 2013) o entro il successivo 16 febbraio (ad es. il 16 febbraio 2014) i versamenti a saldo devono essere effettuati, dagli eredi, nei termini ordinari; questi ultimi non sono invece tenuti al versamento degli acconti.[510]

Per le persone decedute successivamente al 16 febbraio, i termini sono prorogati di sei mesi e, riprendendo l'esempio di prima, scadono il 16 dicembre 2014.

Ciò ai sensi dell'art. 65, co. 3 primo periodo del D.P.R. 600/73, che prevede che «*tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi*»; pertanto si evince che anche i termini di versamento pendenti alla data della morte del contribuente, o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

4.8.5 Responsabilità dei debiti fiscali degli eredi

L'art. 65 del D.P.R. 600/73 al primo comma prevede che «*Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa[...]*».

La responsabilità solidale riguarda le imposte sui redditi; per tutti gli altri tributi invece, gli eredi rispondono in funzione delle rispettive quote. Come previsto infatti dall'art. 752 c.c. «*I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia diversamente disposto[...]*». Recentemente la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha respinto la tesi della Commissione Regionale affermando che per l'imposta di registro vale la regola comune della ripartizione dei debiti pro quota di cui l'articolo 752 del Codice Civile.[511]

La volontà del testatore rileva solo nei rapporti interni tra i coeredi; invece, per i rapporti esterni tra coeredi e creditori, si deve far riferimento all'art. 754 c.c. per il quale: «*Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma*

dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [...]»

I creditori possono, dunque, chiedere il pagamento dei debiti in proporzione della quota ricevuta da ogni erede, e se c'è stata una diversa volontà del testatore, l'erede che ha pagato più di quanto doveva potrà rivalersi sugli altri eredi per la differenza.

La volontà del testatore è vincolante solo nei rapporti interni, pertanto, il creditore può comunque rivalersi pro quota sugli altri eredi.

Si segnala che l'erede può essere ritenuto fiscalmente responsabile solo a seguito di accettazione dell'eredità e che l'onere di dimostrare ciò incombe sull'Agenzia delle Entrate; [512]nel caso invece di rinuncia all'eredità, i giudici di legittimità hanno escluso che la persona che abbia rinunziato possa essere destinataria di un atto impositivo per debiti del contribuente deceduto.[513]

È stato chiarito che i debiti ereditari non entrano a far parte della comunione ereditaria ma si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, per cui tra i coeredi non si crea alcun vincolo di solidarietà passiva ed il creditore del *de cuius*, se un coerede non paga la sua parte, non ha diritto di rivolgersi agli altri per ottenere il relativo adempimento.[514]

5 LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE NELLE SUCCESSIONI

5.1 Le imposte ipotecarie e catastali

Come precedentemente illustrato, gli eredi dovranno attendere la liquidazione dell'ufficio per il pagamento delle imposte di successione;[515] sono invece obbligati ad autoliquidare e versare le imposte ipotecarie, catastali e di bollo. In particolare, nel caso in cui tra i beni trasferiti per successione siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari sono dovute le imposte ipotecarie e le imposte catastali. A queste due imposte principali, si aggiungono l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono state introdotte rilevanti novità dalla riforma delle imposte indirette, relativamente per agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.[516]

La riforma ha riguardato in maniera più ampia l'imposta di registro, la quale non è dovuta in caso di successioni. Tuttavia sono state introdotte diverse modifiche anche alle imposte ipotecarie e catastali, con la conseguente rilevanza nell'ambito delle successioni ereditarie.

La *ratio* del sistema delle imposte ipotecarie e catastali da applicare in caso di successioni è rimasta invariata: rimane l'alternatività tra la tariffa fissa e quella proporzionale;

quest'ultima, si applica al valore indicato nella dichiarazione di successione, che è pari all'1% per le imposte catastali ed al 2% per le ipotecarie.

Più dettagliatamente, qualora non sussistano cause agevolative, le imposte si applicano nella misura ordinaria: l'ipotecaria nella misura del 2% sul valore catastale degli immobili trasferiti per successione; la catastale nella misura dell'1% sul medesimo valore.

L'imposta ipotecaria è dovuta sulle donazioni, sulle successioni e sulle vendite, nei casi in cui sono necessarie le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovo e annotazione presso i pubblici registri immobiliari: presupposto dell'imposta è, dunque, l'annotazione presso la conservatoria degli atti immobiliari.

L'imposta ipotecaria è dunque dovuta nel caso in cui si verifichi un cambio di proprietà dell'immobile, nonché l'iscrizione di un diritto o di qualsiasi vincolo su di esso: colpisce pertanto il passaggio di proprietà.

Anche l'imposta catastale è generalmente dovuta in caso di donazione, successione e vendita; il presupposto è la voltura catastale per il trasferimento di immobili, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso; inoltre è dovuta sulle volture catastali seguenti la costituzione sugli immobili, di ipoteche o di diritti.

5.1.1 Base imponibile

Il valore a cui sono applicate le aliquote dell'imposta ipotecaria e catastale, per i trasferimenti *mortis causa*, corrisponde alla base imponibile su cui è calcolata l'imposta di successione.[517] Si potrebbe pertanto ritenere che qualora siano trasferiti, ad esempio, beni immobili gravati da passività, la

base imponibile delle imposte ipo-catastali debba essere determinata, analogamente a quanto avviene per l'imposta di successione, al netto di tali passività. Tali conclusioni non sono state però condivise né dall'Amministrazione Finanziaria, né dalla giurisprudenza.[518] Ciò in quanto sussiste un diverso presupposto impositivo delle imposte sulle successioni e donazioni, che colpiscono la ricchezza trasferita per causa di morte. Vi è pertanto un incremento di valore per il ricevente, a differenza delle imposte ipotecarie e catastali, il cui presupposto è rappresentato dalla trascrizione o voltura catastale, con il fine di rendere pubblico il trasferimento della proprietà immobiliare.

In applicazione del principio sopra enunciato, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va determinata con riferimento al valore del bene immobile oggetto dell'atto, senza che sia possibile scomputare o dedurre da questo gli accessori, i pesi e quant'altro astrattamente deducibile, comprese le esenzioni, oppure gli oneri o le passività quali i mutui gravanti sul bene stesso.[519]

5.1.2 *La riforma*

La riforma delle imposte in esame non ha riguardato le percentuali (a differenza dei cambiamenti sostanziali subiti dall'imposta di registro) ma ha modificato solo la tariffa fissa. La tariffa fissa è aumentata da 168 euro a 200 euro ed essa si applica nei seguenti casi:

1. se a cadere in successione sia un'immobile con i requisiti *prima casa*;
2. se sia presentata una dichiarazione correttiva e/o integrativa;
3. se l'imposta, ipotecaria o catastale, ottenuta moltiplicando la rendita per le percentuali previste, sia inferiore all'importo di 200 euro.

Con riferimento al punto sub 1) si è pronunciata anche l'Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che l'agevolazione per il trasferimento della proprietà in caso di *prima casa* continua ad operare anche in ambito delle successioni, ma con la tariffa fissa maggiorata a 200 euro, per le successioni aperte dopo il 1° gennaio 2014.[520]

Il caso sub 2), invece, si verifica ogni volta che nella prima dichiarazione sono stati omessi dei valori o chi presentava la dichiarazione non era a conoscenza di determinate attività o la dichiarazione conteneva degli errori di forma.

Riguardo il punto sub 3) se gli immobili hanno un valore esiguo, subiscono un aumento del peso dell'imposta dovuta per effetto dell'aumento della tariffa minima fissa. La riforma non cambia sostanzialmente nulla per chi invece riceve in eredità immobili di valore consistente, in assenza dei requisiti prima casa.

5.2 *Imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali*

Oltre alle due imposte esaminate, tra le altre imposte indirette dovute in sede di liquidazione sono dovute l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali.

L' imposta di bollo è dovuta quando si presenta la dichiarazione di successione e la medesima includa beni immobili. Con la Legge n. 71/2013 l'imposta di bollo ha subito un aumento da 58,48 euro a 64 euro. La tassa ipotecaria invece è rimasta invariata e pari a 35 euro.

I tributi speciali da liquidare invece possono variare a seconda degli uffici e si riferiscono solitamente ai diritti di segreteria.

Esempio pratico:

Si ipotizzi che Tizio che riceva in eredità un appartamento e un terreno. Dalla dichiarazione di successione, il valore dell'appartamento indicato risulta essere pari a 100.000 euro ed il terreno pari a 11.000 euro.

Le imposte dovute (esclusa in questa sede quella di successione) sono:

- per l'appartamento:
    - ipotecarie: 2.000 euro
    - catastali: 1.000 euro
- per il terreno:
    - ipotecarie: 220 euro
    - catastali: 200 euro (in misura fissa poiché l'1% di 11.000 euro=110 euro)

In fase di liquidazione sono inoltre dovute:

- Imposta di bollo: 64 euro
- Tassa ipotecaria: 35 euro
- Tributi Speciali: 19 euro